D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.g. 11 aprile 2025 - n. 5152
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 della Regione Lombardia. Reg. (UE) 2021/2115, art.70: approvazione del bando 2025 per interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione»

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 70 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final del 11 dicembre 2024 e, in particolare, quanto disposto per gli interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10, SRA14, SRA19, SRA20, SRA22 e SRA 29;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. XII/4029 del 10 marzo 2025;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e s.m.i.;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», come da ultimo modificato dal d.m. n. 289235 del 28 giugno 2024;
- d.g.r. n. XII/4149 del 31 marzo 2025 «PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2025: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.», come da ultimo modificato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
- il d.m. MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023 «Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come da ultimo modificato dal d.m. MASAF del 31 gennaio 2024;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Considerato che:

- è in fase di trasmissione alla CE, da parte del MASAF, il quarto emendamento (E4) al PSP 2023-2027 con il quale sono state proposte, tra l'altro, modifiche che hanno riflessi sul bando per la presentazione delle domande relative agli interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» del CSR, ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- tra le modifiche proposte figura anche l'incremento del premio unitario per l'intervento SRA08 (da 110 €/ha a 135 €/ha):
- in caso di mancata approvazione del quarto emendamento (E4) al PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea all'intervento SRA08 sarà applicato il premio di 110 €/ha, previsto dal PSP vigente;

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more dell'approvazione del quarto emendamento (E4) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative agli interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» del CSR, ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, sopracitato;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 38.740.000€, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Dato atto che i contributi di cui al presente atto qualora siano destinati agli enti pubblici sono assegnati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
- della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto altresì che i soggetti che riceveranno un contributo ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 dovranno presentare una di-

chiarazione sottoscritta, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 2023/2831;

Valutato di individuare quale responsabile degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 in materia di aiuti di Stato:

- il dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio» per gli Interventi SRA14 e SRA29;
- il dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» per gli Interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10, SRA19, SRA20 e SRA22;

Vista la comunicazione del 27 marzo 2025 via mail della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli relativi al bando a valere sull'annualità 2025 di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 comunicato via e-mail in data 10 aprile 2025, agli atti;
- dell'Organismo Pagatore Regionale comunicato via e-mail in data 10 aprile 2025, agli atti;
- dell'Autorità Ambientale comunicato via e-mail in data 8 aprile 2025, agli atti;

Visto il decreto n. 1608 del 10 febbraio 2025 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che approva l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, individuando nel Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio» il responsabile degli Interventi SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità e SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, e nel Dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» il responsabile dei seguenti Interventi SRA:

- SRA01 – Produzione Integrata;
- SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA06 - Cover crops;
- SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti;
- SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti;
- SRA22 - Impegni specifici risaie;

Considerato che si rende opportuna l'adozione del presente provvedimento da parte del Direttore, quale sovraordinato dei dirigenti sopra indicati, al fine di mantenere l'unicità dell'atto, ferma restando la responsabilità di ciascuno come individuata dal decreto citato;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli artt. 16 e 17 che individuano le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, tra cui la d.g.r. n. XII/318 del 22 maggio 2023 con cui è stato incaricato il Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste attribuite con d.g.r. n. XII/2 del 13 marzo 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, nelle more dell'approvazione del quarto emendamento (E4) al PSP da parte della Commissione europea, il bando per la presentazione delle domande relative agli interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» del CSR, ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2025, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, in caso di mancata approvazione dell'aumento del premio unitario dell'intervento SRA08, da 110 €/ha a 135 € da parte della Commissione Europea, all'intervento SRA08 sarà applicato il premio di 110 €/ha, previsto dal vigente PSP;

3. che i contributi destinati agli enti pubblici di cui al presente atto sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione), nonché della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

4. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 38.740.000€, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

5. di individuare quale responsabile degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017 in materia di aiuti di Stato:

- il dirigente pro tempore della U.O. «Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio» per gli Interventi SRA14 e SRA29;
- il dirigente pro tempore della Struttura «Sostegno alle politiche agroambientali e consorzi di bonifica» per gli Interventi SRA01, SRA03, SRA06, SRA08, SRA10, SRA19, SRA20 e SRA22;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

8. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL e all'Organismo Pagatore Regionale, per i seguiti di competenza.

Il direttore
Andrea Massari

Allegato 1

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2025

Queste disposizioni descrivono gli **interventi SRA** per l'anno **2025** nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

Interventi SRA attivati nell'anno 2025:

SRA01 - Produzione integrata
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA06 - Cover crops
SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti
SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche
SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità
SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci
SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
SRA22 - Impegni specifici risaie
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

PREMESSA 3
1. FINALITÀ E OBIETTIVI 3
2. SOGGETTI BENEFICIARI 4
3. DOTAZIONE FINANZIARIA 5
4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE 6
5. COSA VIENE FINANZIATO 6
6. ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA 6
7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI 8
INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA 8
INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI 13
INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS 18
INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI 22
INTERVENTO SRA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 26

INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ 32
INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI 34
INTERVENTO SRA20 – IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI 51
INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE 69
INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA 76
8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO **83**
8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 83
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 83
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 84
COME PRESENTARE LA DOMANDA 84
DOMANDA 86
CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO) 89
CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 90
9. ISTRUTTORIA **91**
9.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI/AZIONI AVVIATI NEL 2025 91
9.2 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI ATTIVATI NEGLI ANNI PRECEDENTI 91
9.3 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA 92
9.4 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO 92
10. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE **93**
10.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI (AMS) 93
10.2 CLAUSOLA DI ELUSIONE 94
11. DISPOSIZIONI FINALI **94**
MONITORAGGIO DEI RISULTATI **94**
INDICATORI 94
CUSTOMER SATISFACTION 95
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO **95**
TRATTAMENTO DATI PERSONALI **95**
12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI **95**
13 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI **98**
14 SANZIONI **99**
15 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA) **100**
16 RIFERIMENTI NORMATIVI **100**

PREMESSA

Le indicazioni riportate in questo bando con ***testo in corsivo evidenziato in grigio*** sono proposte d'integrazione oggetto di notifica 6 (N6), di notifica 7 (N7) e di emendamento 4 (E4) al PSP e la loro applicazione è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; infatti, incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.
Intendono, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione/erosione genetica, in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.
Gli interventi SRA rispondono alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP come indicato nella tabella seguente:

	OBIETTIVI SPECIFICI PSP			
ESIGENZE NAZIONALI	**OS4**	**OS5**	**OS6**	**OS9**
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	**SRA01 SRA03 SRA06 SRA08**			
E2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	**SRA29**			
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	**SRA01 SRA03 SRA06 SRA08 SRA10 SRA29**			
E2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	**SRA29**	**SRA29**	**SRA29**	**SRA29**
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			**SRA08 SRA10 SRA14 SRA19 SRA22 SRA29**	
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			**SRA08 SRA10**	
E2.9: Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali			**SRA08**	
E2.10: Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari		**SRA01 SRA08 SRA10 SRA19**		
E2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo		**SRA01 SRA03 SRA06 SRA08 SRA29**		
E2.13: Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche		**SRA03**		
E2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento		**SRA03 SRA06 SRA08 SRA10 SRA19 SRA20 SRA29**		
E2.15: Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia		**SRA20**		

E2.16: Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici		**SRA10**		
E3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico				**SRA29**
E3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali				**SRA29**
E3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti				**SRA19**

LEGENDA "OBIETTIVI SPECIFICI PSP"

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- **OS 9** = Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze antimicrobici

La natura fortemente ambientale degli interventi consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento a esso.

Gli interventi SRA contribuiscono anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i diversi interventi SRA i seguenti soggetti, indicati in tabella:

	SRA01	**SRA03**	**SRA06**	**SRA08**	**SRA10**	**SRA14**	**SRA19**	**SRA20**	**SRA22**	**SRA29**
Agricoltori singoli o associati	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Enti pubblici gestori di aziende agricole	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI		SI
Altri gestori del territorio	SI			SI	SI					
Allevatori singoli o associati						SI				
Altri soggetti pubblici e privati						SI				

Per i beneficiari pubblici il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2025, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

Per ogni intervento sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

Nel **2025** è prevista:

- **L'attivazione di nuovi impegni** per tutti gli interventi SRA, (da richiedere con una domanda di sostegno per i nuovi beneficiari o con una domanda di pagamento per i richiedenti già beneficiari di altri interventi SRA)
- **La conferma di impegni già avviati** per gli interventi SRA attivati negli anni precedenti (da richiedere con una domanda di pagamento)

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

È possibile finanziare **interventi (o azioni) attivati per la prima volta nel 2025** per una dotazione massima di:

- ***SRA01: 3.250.000,00 €***
- ***SRA03: 2.100.000,00 €***
- ***SRA06: 3.600.00,00 €***
- ***SRA08: 255.000,00 €***
- ***SRA10: 175.000,00 €***
- ***SRA14: 790.000,00 €***
- ***SRA19: 1.500.000,00 €***
- ***SRA20: 1.500.000,00 €***
- ***SRA22: 3.500.000,00 €***
- ***SRA29: 8.400.000,00 €***

Se questa dotazione non sarà sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, potranno essere applicati i principi di selezione riportati al paragrafo 7.

È possibile finanziare **conferme di interventi (o azioni) attivati negli anni precedenti** per una dotazione massima di:

- SRA01: 750.000,000 €
- SRA03: 900.000,00 €
- SRA06: 4.200.000,00 €
- SRA08: 35.000,00 €
- SRA10: 25.000,00 €
- SRA14: 610.000,00 €
- SRA19: 150.000,00 €
- SRA22: 3.000.000,00 €
- SRA29: 4.000.000,00 €

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

È comunque facoltà dei responsabili di intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la dotazione per singolo intervento SRA, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027. In tal caso potrebbe non rendersi necessaria l'applicazione di principi di selezione.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale:

- per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14
- per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.
I premi sono riferiti a impegni che:

a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni degli interventi SRA siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

6. ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti minimi** relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il dettaglio degli obblighi elencati sopra è specificato nell'allegato A di questo bando.

Il **periodo di impegno** per tutti gli interventi è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici non a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici non a premio ma assoggettate all'impegno".

Gli impegni sono applicabili ad "**appezzamenti fissi**" e ad "**appezzamenti variabili**", così come precisato nei singoli interventi SRA.

La **perdita delle condizioni di ammissibilità, descritte per ciascun intervento SRA nello specifico capitolo,** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

In caso di non conformità agli **impegni** descritti per ciascun intervento SRA, nonché agli **obblighi** di cui all'allegato A, è prevista l'applicazione di riduzioni, fino all'esclusione del premio, come definito nell'allegato G.

Il rispetto di tutti gli impegni degli interventi SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

Cumulabilità tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della Misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi
Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.

Pertanto, in caso di richiesta di cumulabilità non previste:

- se la combinazione non consentita interessa SRA con SRA (es. SRA01 con SRA29 ecc.), il richiedente dovrà rinunciare a uno dei due interventi
- se la combinazione non consentita interessa SRA con Ecoschemi (es. SRA01 con ECO4, SRA29 con ECO4 ecc.), al richiedente non sarà riconosciuto il premio degli Ecoschemi. Nel caso in cui all'azienda venga erogato da un'altra regione o provincia autonoma il premio per l'Ecoschema anche sulle superfici lombarde, su tali superfici non potrà essere riconosciuto il premio dell'intervento SRA(*), salvo rinuncia del beneficiario al premio Ecoschema
- se la combinazione non consentita interessa SRA con TRLOM11 o con le operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022 (es. SRA14 con Op. 10.1.11), non potrà essere ammesso l'intervento SRA

(*) le superfici su cui non viene riconosciuto il premio per l'intervento SRA restano comunque sotto impegno

Ampliamenti

Per alcuni interventi durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici (o il numero di capi/UBA) richieste a premio, a condizione che la durata residua degli impegni sia di almeno 3 anni.

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, la Regione può limitare la possibilità di ampliamento nel corso del periodo di programmazione. In caso di ampliamento della superficie (o il numero di capi/UBA) richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dal primo anno di adesione.

Non si considerano ampliamenti le superfici (o numero di capi/UBA) acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Se, durante il periodo di un impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno/capo trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e, alla data del subentro, deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'allegato E "DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI".

Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per gli interventi SRA è prevista una **clausola di revisione** al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per gli interventi SRA che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI

INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA01 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).
Tale sistema, introducendo pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie, contribuisce a una più efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo, al sequestro del carbonio nel suolo, concorrendo così anche all'adattamento ai cambiamenti climatici.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Adesione del beneficiario al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (**SQNPI**) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.
- Le superfici elegibili **devono essere individuate in SQNPI**. Le colture ammissibili sono:
  a. **Macrogruppo colture erbacee**
  - gruppo coltura seminativi;
  - gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo);
  - gruppo coltura colture orticole.

  b. **Macrogruppo colture arboree**
  - gruppo coltura vite;
  - gruppo coltura fruttiferi;
  - gruppo coltura olivo.

- La superficie minima oggetto d'impegno deve essere:
  - **1 ettaro** per tutte le colture su tutto il territorio regionale
  - **0,5 ettari** in collina e montagna ISTAT per colture orticole e arboree
- È obbligatorio assoggettare all'impegno tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti allo stesso macrogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o macrogruppo colture arboree).

Le superfici interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi seminativi **AUS**, Altri utilizzi colture foraggere **AUF**, Altri utilizzi colture orticole **AUO**, Altri utilizzi colture orticole OCM **AUO-OCM**, Altri utilizzi vite **AUV**, Altri utilizzi fruttiferi **AUFR**, Altri utilizzi fruttiferi OCM **AUFR-OCM**, Altri utilizzi olivo **AUOL**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale) che sono articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

Per l'intervento SRA01 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Macrogruppo colturale	Gruppo Colturale	Premio (€/ha)
Macrogruppo colture erbacee	Seminativi	100
	Colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)	70
	Colture orticole	485
Macrogruppo colture arboree	Vite	600
	Fruttiferi	465
	Olivo	385

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.

Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA01 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA03 sui seminativi (solo se SRA01 è attivata unicamente sul macrogruppo colture arboree)
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19 azione 2 (solo su un macrogruppo coltura diverso da quello su cui è attivato l'intervento SRA01)
- SRA19 azione 3
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.10 (solo se SRA01 è attivata unicamente sul macrogruppo colture arboree)

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Natura 2000 e Aree protette	30
3	Aree caratterizzate da criticità ambientali: Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	20
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	10
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)**	**40**
1.1	**Macrogruppo colture erbacee**	
1.1.1	Oltre 30 ha	20
1.1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	15
1.1.3	Fino a 10 ha compresi	10
1.2	**Macrogruppo colture arboree**	

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1.2.1	Oltre i 10 ha	20
1.2.2	Da 10 ha compresi a 5 ha	15
1.2.3	Fino a 5 ha compresi	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette**	**30**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	**Aree caratterizzate da criticità ambientali: Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)**	**20**
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo**	**10**
4.1	Servizio di consulenza	10
4.2	Corso di formazione	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1 e 4.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 4, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Il beneficiario dovrà conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **tutte le registrazioni previste dal sistema SQNPI.**

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co deve essere caricato:

- entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014
- per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma singola, i verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili
- per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma associata, evidenze che attestino l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA) di cui sono socie, sulle superfici da loro condotte e oggetto di impegno, non appena disponibili

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale OCM ortofrutta oppure con l'intervento SRA01 dello Sviluppo Rurale.

È possibile aderire all'intervento SRA 01 con un macrogruppo coltura e con l'altro macrogruppo all'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Un richiedente che abbia sia colture conferite (es. pomodoro) a una organizzazione di produttori (OP) sia altre colture (es. grano) appartenenti allo stesso macrogruppo (Macrogruppo colture erbacee) può aderire a entrambe le linee di finanziamento (OCM ortofrutta e SRA01) alle seguenti condizioni:

- le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono figurare anche nella domanda dell'intervento SRA01 nell'apposita sezione Altri utilizzi colture orticole OCM AUO-OCM, Altri utilizzi fruttiferi OCM AUFR-OCM (nell'esempio AUO-OCM). Tali superfici risultano soggette anche al rispetto della condizionalità rafforzata
- una coltura (es. pomodoro) non può essere richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta
- le superfici richieste a premio e pagate con i piani operativi nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'intervento SRA01
- nell'intervento SRA01 ogni anno, per tutto il quinquennio di impegno, deve essere richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno

A titolo di esempio si consideri un'azienda di 100 ha socia di una OP con produzione integrata per il pomodoro, che ha sulla sua SAU pomodoro (chiesto nell'intervento settoriale OCM per la produzione integrata) e seminativi.
Nella domanda dell'intervento SRA01 dovrà inserire il pomodoro nella sezione AUO-OCM e i seminativi nel gruppo colturale "seminativi".
L'azienda dell'esempio, per potere aderire all'intervento SRA01, **deve avere almeno 40 ha di seminativi (a premio)**, cioè il 40% della somma di seminativi (a premio) + pomodoro (AUO-OCM).

- I terreni aziendali dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 (quindi anche le superfici richieste a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta), devono restare gli stessi per tutto il quinquennio di impegno. L'intervento SRA01 si applica, infatti, ad appezzamenti fissi e, pertanto, le colture si devono avvicendare sempre sugli stessi terreni.

Senza il rispetto di tutte queste condizioni non sarà possibile aderire all'intervento SRA01. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il quinquennio di impegno dell'intervento SRA01, pena la decadenza totale dell'intervento SRA01 con recupero delle somme già percepite, aumentate degli interessi.

INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA03 promuove l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Al contempo, l'intervento concorre sia all'adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua nonché di stoccare carbonio, sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO_2.

L'intervento SRA03 si articola in **due azioni**:

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale (misura 214 – azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022), eccetto che per:
  - I terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento
  - I terreni che dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Sono ammissibili tutti i **seminativi annuali** a **eccezione** dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda.

In caso di prima adesione all'intervento SRA03 possono essere ammesse a premio le colture seminate prima del 1° gennaio 2025, purché sia dimostrabile il rispetto degli impegni.

Per tutte le domande (sia sostegno, sia pagamento) la verifica delle lavorazioni conservative e delle semine viene eseguita con il sistema AMS, come indicato al capitolo 10.1. Si consiglia, a tutela del richiedente, di conservare foto georeferenziate delle lavorazioni conservative e delle semine, prodotte con le modalità indicate di seguito, da utilizzare nel caso in cui il sistema AMS non riconosca le lavorazioni eseguite.

Si ricorda che, in caso di esito negativo della verifica eseguita dal sistema AMS, in assenza della documentazione sopra indicata saranno applicate le riduzioni ed esclusioni dal premio previste dal bando.

Caratteristiche delle foto georeferenziate
Le immagini[1] dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:
• essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
• possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc.…)
Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI
Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT):

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la struttura del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.
  La semina diretta su sodo consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.
  Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi, purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali autunno vernini, anche a quelli di genere botanico diverso.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
- Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:
  Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli

[1] Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:
- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.
Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito, all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.
Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm.
  È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.
  Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.
  Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:
    - Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
    - Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

  Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:
  a) la realizzazione di piccole cordonature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
  b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti
  c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura
  d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia.

- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
- Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:
  Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli

appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.
Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.
Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI
Per l'intervento SRA03 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE
È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 3.1 - Semina su sodo/No tillage (NT)	**325**
Azione 3.2 - Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage	**190**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE
Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA03 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01 (solo sul macrogruppo colture arboree)
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.10

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio	50
2	Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati	35
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del Piano strategico 2023-2027 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del Piano strategico 2023-2027. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	15
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio**	**50**
1.1	Oltre 30 ha	50
1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	40
1.3	Fino a 10 ha compresi	30

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati**	**35**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	35

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo**	**15**
3.1	Servizio di consulenza	15
3.2	Corso di formazione	10
3.3	Partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	5

I punteggi dei criteri 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 e 3.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:
Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 3, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO
Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati
- Nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse

INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS

FINALITÀ E OBIETTIVI
L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura sulle superfici a seminativo**.**
L'intervento SRA06 contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO
Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei prati avvicendati e dei terreni lasciati a riposo.

La cover crop realizzata nell'ambito dell'intervento SRA06 non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo di rotazione previsto dalla BCAA 7.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura (cover crops)
  Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando una o più tra le seguenti specie:
  - Avena strigosa
  - Segale
  - Senape bianca
  - Facelia
  - Rafano
  - Veccia vellutata/ del Bengala
  - Trifoglio
  - Sorgo
  - Panico
  - Vigna
  - Crotalaria
  - Loiessa
  - Senape bruna
  - Rucola

  Sul riso possono essere utilizzate unicamente le seguenti specie:
  - Veccia in purezza (si consiglia Veccia vellutata o villosa)
  - Trifoglio in purezza (si consiglia Trifoglio incarnato)
  - Miscuglio di leguminose o miscuglio di leguminose e graminacee
  - Senape bruna
  - Rucola
  - Rafano
- Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.

  Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotto.

  Le fatture di acquisto della semente, con indicazione della specie, devono essere conservate in azienda.
- Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina[2].
  La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.
- La cover crop deve essere seminata entro **trenta giorni** dalla raccolta della coltura precedente[3] e la semina della coltura successiva deve avvenire entro **trenta giorni** dalla terminazione della cover. La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.
- È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, a eccezione dei terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti. L'intera biomassa prodotta non deve essere asportata, ma interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.

---

[2] COVER CROP: SCHEDE TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE, progetto "Dimostrazione dei benefici agronomici, economici e ambientali delle cover crop in Lombardia" finanziato nell'ambito della Misura 1, Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione" dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. *https://sites.unimi.it/benco/wp-content/uploads/Cover-crop-schede-tecniche-coltivazione_LR.pdf*

[3] Per coltura precedente si intende sia la coltura principale, sia una coltura secondaria che segue la principale.

- Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, prodotti fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura.
- Divieto di pascolamento.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Il fascicolo aziendale del richiedente nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, anche l'indicazione della coltura utilizzata come cover.

AMPLIAMENTI
Per l'intervento SRA06 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE
È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Cover crops	**300***

(*) Nei comuni ricadenti nelle **aree particolarmente vulnerate**, individuate ai sensi della DGR 3634/2024 "Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2024-2027" – allegato 13[4], il premio è pari **120€/ha**.

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE
Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA06 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03
- SRA08
- SRA10

[4] Provincia BG: Antegnate, Barbata, Cavernago, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Romano di Lombardia. Provincia BS: Barbariga, Berlingo, Brandico, Calvisano, Cazzago san martino, Corzano, Dello, Ghedi, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Montichiari, Ospitaletto, Rovato, Travagliato. Provincia di CR: Trigolo. Provincia di MN: Castiglione delle Stiviere, Medole, Rodigo, Solferino.

- SRA19 – AZIONI 2 E 3
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	**40**
2	Aree caratterizzate da criticità ambientali: ZVN	**25**
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	**20**
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	**15**
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)**	**40**
1.1	Oltre 30 ha	**40**
1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	**30**
1.3	Fino a 10 ha compresi	**20**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Aree caratterizzate da criticità ambientali: ZVN**	**25**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	**25**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette**	**20**
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	**20**
3.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	**15**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo**	**15**
4.1	Servizio di consulenza	**15**
4.2	Corso di formazione	**10**
4.3	Partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	**5**

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1, 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:
Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 4, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.
Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO
Il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Etichette** della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare
- **Fatture** di acquisto della semente utilizzata per la cover

INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità, alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento SRA08 prevede la seguente **azione**:

Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **1 ettaro**.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT**.**
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di **prato permanente**.
- A partire dal 2024, per le domande di sostegno non sono ammissibili a contributo le aree di demanio idrico soggette a concessione demaniale come individuate dall'allegato F della DGR 1615 del 18 dicembre 2023.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Numero di sfalci del prato permanente e specifiche modalità di esecuzione:
  - Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno, anziché 5, che rappresentano la pratica ordinaria.
    Il primo taglio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio.
  - Utilizzare le barre di involo per effettuare tutti gli sfalci.
    Si consiglia di procedere con lo sfalcio dal centro dell'appezzamento verso la periferia, al fine di agevolare la fuga della fauna selvatica riducendone il rischio di collisione durante le operazioni di sfalcio.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. *Sicyos angulatus*, *Abutilon theophrasti*) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica
- Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre
- Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Per tutte le domande (sia sostegno, sia pagamento) la verifica delle attività di sfalcio svolte con le modalità indicate sopra viene eseguita con il sistema AMS, come indicato al capitolo 10.1. Si consiglia, a tutela del richiedente, di conservare foto georeferenziate delle attività di sfalcio, con utilizzo di barre di involo, prodotte con le modalità indicate di seguito, da utilizzare nel caso in cui il sistema AMS non riconosca tali attività.
Si ricorda che, in caso di esito negativo della verifica eseguita dal sistema AMS, in assenza della documentazione sopra indicata saranno applicate le riduzioni ed esclusioni dal premio previste dal bando.

Caratteristiche delle foto georeferenziate
Le immagini[5] dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:
• essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
• possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc.…)
Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

AMPLIAMENTI
Per l'intervento SRA08 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE
È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti	***135***

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE
Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA08 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03

[5] Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:
- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

- SRA06
- SRA10
- SRA19
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.10

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno – SOI	55
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale	45
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Entità della superficie soggetta a impegno – SOI**	**55**
1.1	Oltre i 10 ha	55
1.2	Da 10 ha compresi a 5 ha	45
1.3	Fino a 5 ha compresi	35

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale**	**45**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	45

I punteggi dei criteri 1 e 2 sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

INTERVENTO SRA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **pagamento annuale a ettaro** a favore dei beneficiari che assumono impegni gestionali relativi a:

- infrastrutture ecologiche collaudate a partire dal 2022 con l'operazione 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (fasce tampone boscate e zone umide) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
- marcite.

L'intervento prevede le seguenti azioni:

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

10.1.1 - Infrastruttura ecologica: Fasce Tampone;
10.1.2 - Infrastruttura ecologica: Siepi o Filari.

Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide

10.4.2 - Infrastruttura ecologica: Zone umide.

Azione 10.5 Marcite

10.5.1 - Infrastruttura ecologica: Marcite.

Le azioni attivate contribuiscono alle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica, nonché al mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

Ogni azione prevede un periodo di impegno di durata pari a **5 anni**.

Definizioni

Fascia tampone boscata: La fascia tampone boscata è un'area ad andamento lineare, o sinuoso, coperta da vegetazione arborea e arbustiva appartenente al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua che drenano acque dai campi coltivati. Lunghezza minima = 25 m, Larghezza minima = 6 m, Larghezza massima = 25 m. Le fasce tampone boscate devono essere costituite da almeno due specie arboree e due specie arbustive differenti.

Siepe: struttura vegetale plurispecifica, ad andamento lineare regolare o irregolare, costituita con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona avente le seguenti caratteristiche tecniche: *(i)* larghezza minima pari a 2 m; *(ii)* lunghezza minima pari a 50 m. Le siepi devono essere composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o arboree. Le siepi possono essere semplici o composte, in quest'ultimo caso possono essere costituite da due o tre file di siepe semplice con interfila compresa fra 2 e 3 m.

Filare: formazione vegetale, mono o polispecifica, ad andamento lineare o sinuoso, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto. I filari devono avere un sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m. I filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da due file di filare semplice. Nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 m. La lunghezza minima del filare è di 100 metri.

Zona umida: zona realizzata con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22 e con l'azione 1 dell'intervento SRD04 del PSP 2023-27 su terreni agricoli in cui venga assicurata la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. I margini delle zone allagate devono avere un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo e devono avere differenti profondità della lama d'acqua. Le sponde sono inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura nella parte emersa.

Marcita: pratica agricola caratteristica prevalentemente della pianura padana per la coltivazione di prati che nella stagione invernale vengono sommersi da un velo d'acqua in modo da impedire il raffreddamento della superficie e consentire così alle specie prative di crescere anche a temperature molto basse.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e

la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della superficie agricola totale aziendale
- Per le azioni 10.1 (fasce tampone e siepi e filari) e 10.4.2 (zone umide) dell'intervento SRA10, la superficie deve essere quella collaudata a partire dal 2022 con le relative operazioni della sottomisura 4.4 del PSR Lombardia 2014-2022 (operazione 4.4.01 per siepi e filari e operazione 4.4.02 per fasce tampone boscate e zone umide)
- Per azione 10.5.1 (marcite) dell'intervento SRA10 la superficie minima è pari a 1 ha

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI
Sottoazione 10.1.1 – Fasce tampone e Sottoazione 10.1.2 – Siepi e filari

- Mantenere la formazione arboreo-arbustiva
  - Non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
  - Non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
  - Non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
  - Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
  - Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
- Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:
  - Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive
  - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive
  - Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive
    Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta
  - Eseguire irrigazioni di soccorso, qualora necessario
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 10.4.2 – Zone umide

- Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)
- asportare l'erba sfalciata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti
- nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 10.5 – Marcite

- Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi
- asportare l'erba sfalciata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. È consentito l'uso dei soli effluenti zootecnici
- divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

AMPLIAMENTI

Per le sotto azioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.4.2 non è mai consentito l'ampliamento della superficie sotto impegno
Per l'azione 10.5 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
10.1.1 siepi e filari	**600**
10.1.2 fasce tampone boscate	**600**

10.4.2 zone umide	**600**
10.5.1 marcite	**450**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA10 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03
- SRA06
- SRA08
- SRA19
- SRA20
- SRA22
- SRA28
- SRA29 (solo per le azioni 10.1 e 10.4)
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.10
- Misura 11 (solo per le azioni 10.1 e 10.4)

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.1	Aree caratterizzate da criticità ambientali	60
1.2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	40
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.1	**Aree caratterizzate da criticità ambientali**	**60**

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.1.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	60

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 – Fasce Tampone		PUNTI
1.2	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali**	**40**
1.2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	40
1.2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	35
1.2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.2 – Siepi e Filari		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.2 – Siepi e Filari		PUNTI
2	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali**	**100**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali**	**100**
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
3.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.5.1 - Marcite		PUNTI
4	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.5.1 - Marcite		PUNTI
4	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali**	**100**
4.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
4.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
4.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

I criteri 1.1, 1.2, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.2.1 e 1.2.2 e 1.2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 e 2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 e 3.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1 e 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un **sostegno a UBA** a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato a salvaguardare la biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive e ubiquitarie.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:
I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1° gennaio 2025[6].
I capi richiesti a premio devono:

- essere detenuti dal richiedente dal 1° gennaio 2025 fino alla fine del periodo di impegno (**5 anni**), pena la non ammissibilità degli stessi. Durante il periodo di impegno i capi oggetto di sostegno possono essere sostituiti da altri soggetti, purché questi ultimi siano introdotti in allevamento prima dell'uscita dei capi richiesti con la domanda di sostegno e contribuiscano al mantenimento delle UBA oggetto di impegno.
- appartenere a razze/popolazioni a rischio di estinzione/erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti in Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali di risorse genetiche
- avere codice di allevamento regionale ed essere iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze, di seguito indicate:
  - **Bovini:** Varzese Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Bruna originaria
  - **Ovini:** Pecora di Corteno, Pecora Brianzola, Pecora Ciuta
  - **Caprini:** Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese
  - **Equini:** Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR), Asino Romagnolo

La soglia minima di UBA da richiedere a premio è pari a:

- **Ovi-caprini:** 1,5 UBA
- **Bovini:** 3 UBA
- **Equidi:** 1 UBA

IMPEGNI

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse, tra quelle indicate al paragrafo "Condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento"
- Mantenere la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

Per l'intervento SRA14 nel 2025 gli ampliamenti delle UBA sotto impegno sono consentiti senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA pari a:

[6] Per il primo anno di adesione all'intervento SRA14 il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato al 31 gennaio 2025 solo nel caso in cui i capi che si intendono richiedere a premio con l'intervento SRA14 siano stati oggetto di impegno nel 2024 da parte di un altro soggetto con l'operazione 10.1.11 del PSR 2014-2022.

Azione	Premio (€/UBA)
Bovini	**400**
Equidi	**235**
Ovicaprini	**260**

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	**1,0**
Bovidi da sei mesi a due anni di età	**0,6**
Bovidi di meno di sei mesi	**0,4**
Equidi di oltre sei mesi	**1,0**
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	**0,15**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE
I beneficiari con impegno in corso sull'operazione 10.1.11 del PSR 2014-2022 non possono presentare domanda per l'intervento SRA14, anche con riferimento a capi diversi.

PRINCIPI DI SELEZIONE
Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	100
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza**	**100**
1.1	Servizio di consulenza	100
1.2	Attestato di frequenza di un corso di formazione	50

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 1, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Alla domanda di sostegno e di pagamento deve essere allegato **l'elenco** dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG").

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Il beneficiario dovrà conservare in azienda l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

Caricamento in Repository

L'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico deve essere presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co entro il 31 dicembre di ogni anno.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

I capi oggetto di impegno per l'intervento SRA 14 non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnia della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA19 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di difesa fitosanitaria volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, nonché a introdurre metodi di difesa più innovativi, che vanno oltre il mero impiego dei mezzi chimici.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, oltre alle evidenti sinergie previste dalla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dalle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 2009/147/CE).

Con riferimento specifico al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, che fornisce delle disposizioni relative al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla tenuta del registro dei trattamenti, al controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si

propone come maggiormente ambizioso, in quanto premia azioni di carattere volontario più virtuose rispetto a quelle già previste dal piano.

L'intervento SRA19 si articola in **tre azioni**:

Azione 19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;

Azione 19.2 - Riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009;

Azione 19.3 – Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

Tutte le tre azioni sono cumulabili tra di loro.

AZIONE 19.1 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'azione 19.1:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- È obbligatorio richiedere a premio **tutta la SAU aziendale sulla quale vengono eseguiti i trattamenti fitosanitari**, a eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo e delle superfici coltivate a pioppo e altre specie arboree da legno. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.
  La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno è denominata "Azione 1 – AU – Tutti i gruppi coltura".

- La superficie minima di adesione, indipendentemente dall'indirizzo colturale e per tutta la durata del periodo di impegno, è pari a **1 ettaro**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% rispetto alla pratica colturale ordinaria**.
  La riduzione della deriva viene ottenuta attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati:
  - ugelli antideriva a induzione d'aria;
  - ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
  - manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);

- sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- irroratrici a tunnel.

Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno. Gli stessi devono essere acquistati nel primo anno di impegno e installati prima dell'inizio dei trattamenti fitosanitari. La sostituzione deve avvenire entro il periodo di inizio dell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari del 5° anno.

L'efficacia della riduzione dei singoli sistemi/macchine/attrezzature è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute del 15 marzo 2017 "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf).

Le scelte adottate devono necessariamente essere riportate nel registro dei trattamenti per poter essere facilmente verificabili.

Le macchine utilizzate direttamente dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sul proprio asset aziendale, alla sezione "Macchine", presente su Sis.Co.

- Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una **certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato**, secondo quando definito dal punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014). La certificazione deve essere eseguita due volte nel corso del quinquennio. La prima regolazione strumentale deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno e la seconda entro il 31 dicembre del 4° anno.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

Riquadro 1 - RICORSO A PRESTATORI D'OPERA PER CONTO TERZI

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di difesa e diserbo (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fattura di prestazione d'opera riportante la dicitura: "*Trattamenti fitosanitari effettuati conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA19 Azione 1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia*", con indicazione degli appezzamenti che sono stati trattati, della tipologia di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici e della data di acquisto e di installazione degli ugelli antideriva e/o a specchio
- copia delle certificazioni volontarie di regolazione strumentale dell'attrezzatura impiegata.

In fase di compilazione della domanda informatizzata, il beneficiario è tenuto a specificare i dati identificativi del soggetto prestatore d'opera.

AZIONE 19.2 - RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'azione 19.2:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per l'adesione, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
  - colture arboree: **1 ettaro**
  - colture orticole: **5 ettari**;
  - colture erbacee: **7 ettari**.

  In alternativa, è possibile aderire con una superficie minima di **10 ettari** investita con le colture ammesse a premio, indipendentemente dall'estensione dei singoli gruppi di coltura.

- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura** (colture arboree, colture erbacee, colture orticole). Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi Arboree "*Azione 2 – AU Arboree (fruttiferi, fragola e vite)*", Altri Utilizzi Orticole "*Azione 2 - AU Orticole*", Altri Utilizzi Seminativi "*Azione 2 – AU Seminativi*".

Riquadro 2 – ADESIONE ALL'AZIONE 19.2 CON UNO O PIU' GRUPPI DI COLTURA

Il beneficiario può aderire all'Azione 19.2 con uno o più gruppi di coltura.

Es. 1: Un'azienda che conduce terreni coltivati a pomodoro e mais ha la possibilità di aderire all'Azione 19.2 con i seguenti gruppi di coltura:

- Gruppo di coltura erbacee; *oppure*
- Gruppo di coltura orticole; *oppure*
- Entrambi i gruppi di coltura.

Es. 2: Un'azienda che conduce terreni coltivati a riso, mais e soia e intende aderire all'Azione 19.2 – Gruppo coltura erbacee deve aderire con tutta la superficie condotta a seminativo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione**, escluso il rame, fino a un massimo annuale di interventi ammessi per coltura come evidenziato in Tabella 1. I gruppi di coltura su cui applicare l'azione 19.2 sono i seguenti:
  - colture erbacee;
  - colture arboree;
  - colture orticole.

  L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è definito dal Reg. 408/2015/UE e s.m.i. ed è consultabile alla pagina Food Safety dell'Unione Europea al seguente link: https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_it.

Tabella 1 – dettaglio del numero massimo annuale di trattamenti fitosanitari per coltura con sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame.

COLTURA	Numero massimo annuale di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Melo	13
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite	7
Fragola	7
Olivo	***4***
Castagno	***0***
Noce	***4***
Nocciolo	***4***
Kaki	***1***
Lampone	***6***
Rovo	***5***
Mirtillo	***0***
Ribes e Uva spina	***1***
Colture erbacee	
Avena, segale, triticale	1
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2
Erba medica	0
Girasole	3
Farro	0
Frumento	1
Mais	2
Orzo	1
Pisello proteico	1
Riso	2
Soia	3
Sorgo	2
Favino	***1***

Tabacco	***5***
Colture orticole	
Aglio	6
Anguria	6
Asparago	5
Basilico	5
Bieta da costa e da orto	4
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavoli ad infiorescenza	7
Cavoli a testa	7
Cavoli a foglia	4
Cece	5
Cicoria	9
Cipolla	7
Dolcetta	10
Erbe fresche (*)	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10
Pomodoro da industria	10
Porro	3
Prezzemolo	6
Radicchio	12
Rucola	10
Scalogno	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchino	8
Arachide	***1***
Carciofo	***7***
Cardo	***1***
Cetriolo	***7***
Rapa	***1***
Ravanello	***1***
(*) alloro, salvia, rosmarino, cerfoglio, erba cipollina, coriandolo, timo, dragoncello, aneto.	

N.B.: Il numero massimo di interventi con le sostanze attive candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere aggiornato in funzione della disponibilità sul mercato delle suddette sostanze per ciascuna coltura. Nel corso del periodo di impegno, pertanto, sia la SOI sia il numero massimo di interventi ammessi potrà variare, qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità[7] della superficie accertata il primo anno di impegno, fatte salve diminuzioni dovute all'assenza in commercio di sostanze candidate alla sostituzione per le colture oggetto d'impegno, così come precisato al punto precedente.
- Per le colture arboree è ammesso il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto. Non sono ammessi interventi di diserbo nell'interfila.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

AZIONE 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI

L'Azione 19.3 si articola nelle seguenti sotto-azioni:

- Sotto-azione 19.3.01 – Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce: melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, noce);
- Sotto-azione 19.3.02 – Difesa avanzata su colture frutticole (melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, actinidia, noce e olivo);
- Sotto-azione 19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite;
- Sotto-azione 19.3.04 – Difesa avanzata su vite;
- Sotto-azione 19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee (mais).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'azione 19.3:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima da porre sotto impegno, per tutta la durata del periodo di impegno, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
  - colture frutticole: **1 ettaro**;
  - vite: **1 ettaro**;
  - mais: **7 ettari**.
- Per le colture frutticole, l'adesione con tutta la SAU è riferita all'insieme delle colture per le quali è prevista l'applicazione del metodo innovativo scelto.
- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura (colture frutticole, vite e mais).** Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

[7] Il mantenimento della quantità di SOI può riferirsi anche a GC diversi che possono variare in funzione dell'avvicendamento nel corso del quinquennio

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri Utilizzi Frutticole "*Azione 3.1 - AU – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)*", Altri Utilizzi Frutticole "*Azione 3.2 – AU Frutticole*", Altri Utilizzi Vite "*Azione 3.3 - AU Vite*", Altri Utilizzi Vite "*Azione 3.4 - AU Vite*", Altri Utilizzi Erbacee "*Azione 3.7 – AU Erbacee*".

Le condizioni di adesione alle sotto-azioni e ai metodi di difesa biotecnologici e biologici sono descritte nel Riquadro 3.

Riquadro 3 – Condizioni di adesione all'Azione 19.3

Il beneficiario può aderire a una o più sotto-azioni o a uno o più metodi di difesa afferenti alla medesima sotto-azione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le sotto-azioni 19.3.01 - *Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole* e 19.3.02 – *Difesa avanzata su colture frutticole* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.01 sono tra loro alternativi.
- Le sotto-azioni 19.3.03 - *Confusione sessuale e antagonisti su vite* e 19.3.04 – *Difesa avanzata su vite* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.03 sono tra loro alternativi.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.04 sono tra loro alternativi.
- È possibile aderire a **sotto-azioni** diverse su **superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.
  Es. 1 *- Un'azienda che conduce terreni coltivati a vite e terreni coltivati a mais può aderire contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.03 e alla sotto-azione 19.3.07. L'adesione alla sotto-azione 19.3.03 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a vite; l'adesione alla sotto-azione 19.3.07 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a mais.*
  Es. 2 *– Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo non può aderire alla sotto-azione 19.3.01 con parte della superficie e contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.02 con la restante parte della superficie coltivata a melo.*
- È possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti alla **sotto-azione 19.3.02 su superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.
  Es. 3 *- Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo, pero e olivo deve aderire con tutta la SAU interessata da queste colture alla sotto-azione 19.3.02; ha però la possibilità di aderire al metodo di difesa 19.3.02.3 con tutta la SAU coltivata a melo, al metodo di difesa 19.3.02.7 con tutta la SAU coltivata a pero e al metodo 19.3.02.8 con tutta SAU coltiva a olivo.*
  Viceversa, se la medesima azienda intende aderire al metodo 19.3.02.9, dovrà necessariamente porre sotto impegno sia l'intera SAU condotta a melo, sia l'intera SAU condotta a pero e aderire con tutta la SAU coltivata a olivo al metodo 19.3.02.8.
- Non è possibile aderire a **più sotto-azioni** sulla **medesima superficie**.
- Non è possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti a una **medesima sotto-azione** sulla **medesima superficie**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Impiegare almeno un **metodo di difesa a basso impatto ambientale** tra quelli indicati in Tabella 2. Per tutti gli impegni descritti, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite da parte del produttore.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

➢ *Tabella 2 – Sotto-azioni dell'Azione 19.3 con relativa descrizione.*

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
19.3.01 - Confusione e disorientamento sessuale su Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)	**19.3.01.1** - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol).	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di *Cydia molesta* e/o *Cydia pomonella*.
	19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili.	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili. Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di *Cydia molesta* e/o *Cydia pomonella*.
	19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida.	Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) con feromoni sessuali in forma liquida, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
19.3.02 – Difesa avanzata su Frutticole	**19.3.02.1** - Utilizzo di *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi.	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi. Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa. Sulle drupacee è ammesso l'utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo.
	19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura.	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce.

	19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (*Dysaphis plantaginea*).	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A per la difesa del melo contro l'afide grigio. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.02.4 - Utilizzo di *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia.	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia. È ammesso l'impiego di altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di pre-fioritura, per un massimo di n. 2 trattamenti.
	19.3.02.5 - Utilizzo di *Bacillus thuringiensis* su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (*Anarsia lineatella*) e Tignola dell'olivo (*Prays oleae*).	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di *Bacillus thuringiensis* per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
	19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (*Cydia pomonella*).	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità, ad eccezione dello Spinosad.
	19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro *Psylla piri.*	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della psilla nei terreni coltivati a pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata.
	19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (*Bactrocera oleae*) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly.	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.02.9 - Utilizzo di *Aureobasidium pullulans* su melo e pero contro *Erwinia amylovora* e *Gloesporium.*	Utilizzare formulati a base di *Aureobasidium pullulans* per il controllo di *Erwinia amylovora* e *Gloesporium* su melo e pero. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità.
19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite	**19.3.03.1** - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (*Planococcus ficus*).	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa. Il periodo minimo di permanenza in campo dei dispenser tradizionali non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.

	19.3.03.2 - Utilizzo di *Anagyrus vladimiri* per il controllo delle Cocciniglie.	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista *Anagyrus vladimiri* per il controllo delle Cocciniglie. Divieto di impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
19.3.04 – Difesa avanzata su vite	**19.3.04.1** - Utilizzo di *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio, *Aureobasidium pullulans*, *Phytium oligandrum*, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, *Trichoderma atroviride* per il controllo della Botrite (*Botrytis cinerea*).	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio, *Aureobasidium pullulans*, *Phytium oligandrum*, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, *Trichoderma atroviride* per la difesa della vite contro la Botrite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica.
	19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite.
	19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, *Ampelomyces quisqualis*, *Bacillus pumilus*, Cos-Oga contro l'Oidio.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di *Ampelomyces quisqualis*, *Bacillus pumilus*, Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio.
	19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora.
	19.3.04.5 - Utilizzo di *Trichoderma* contro il Mal dell'esca.	Utilizzare formulati a base di *Trichoderma* spp. Per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.04.6 - Utilizzo di *Bacillus thuringiensis* contro le tignole (*Eupoecilia ambiguella* e *Lobesia botrana*).	Utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis* per la difesa della vite contro le tignole. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee	**19.3.07.1** - Utilizzo di *Trichogramma* e/o *Bacillus thuringiensis*, senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*).	Utilizzare formulati a base di *Trichogramma* spp. e/o *Bacillus thuringiensis* per il controllo della Piralide sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.07.2 - Utilizzo di *Aspergillus flavus* ceppo MUCL5941 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais.	Utilizzare formulati a base di *Aspergillus flavus* ceppo MUCL5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di *Aspergillus flavus* produttori di aflatossine sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.

Per "formulati" si intendono prodotti fitosanitari specificatamente autorizzati per l'attuazione del metodo di difesa descritto.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

AMPLIAMENTI

Per l'intervento SRA19 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di Superficie oggetto d'impegno (SOI) per ogni azione attivata sulle superfici aziendali.

Azione. 19.1

Il premio annuale, valido per ciascuna coltura, è pari a **14,00 €/ha**.

In caso di attivazione dell'Azione 19.2 e/o dell'Azione 19.3 sulla medesima superficie, il premio riconosciuto per l'Azione 1 rimane invariato.

Azione. 19.2

Il premio annuale, per ogni singolo gruppo coltura, è riportato nella seguente tabella:

Gruppo coltura – Azione 19.2	Premio (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	180
Seminativi	50
Colture orticole	180

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 rimangono invariati.

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 vengono ridotti, come indicato nella seguente tabella

Gruppo coltura – Azione 19.2	Combinazione con:	Premio – Azione 19.2 (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	Az. 19.1 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.3)	168
Seminativi	Az. 19.1 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.3)	45
Colture orticole	Az. 19.1	167

Azione. 19.3

Il premio annuale per ogni singola sotto-azione è riportato nella seguente tabella:

Sotto-azione – Azione 19.3	Premio (€/ha)
19.3.01 – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	**205**
19.3.02 – Frutticole - Difesa avanzata	**125**
19.3.03 – Vite - Confusione sessuale e antagonisti	**185**
19.3.04 – Vite - Difesa avanzata	**115**
19.3.07 – Colture Erbacee - Difesa avanzata	**100**

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o all'azione 19.2, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.2, i premi riconosciuti per l'azione 19.3 vengono ridotti, come riportato nella seguente tabella.

Sotto-azione – Azione 19.3	Combinazione con:	Premio – Azione 19.3 (€/ha)
19.3.01 – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	Az. 19.2 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.2)	**188**
19.3.02 – Frutticole - Difesa avanzata	Az. 19.2 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.2)	**110**
19.3.03 – Vite - Confusione sessuale e antagonisti	Az. 19.1 *oppure* Az. 19.2 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.2)	**173**
19.3.04 – Vite - Difesa avanzata	Az. 19.1 *oppure* Az. 19.2 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.2)	**103**
19.3.07 – Colture Erbacee - Difesa avanzata	Az. 19.1 *oppure* Az. 19.2 *oppure* (Az. 19.1 + Az. 19.2)	**95**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Azione 19.1

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.1 possono essere attivati i seguenti interventi SRA:

- SRA03 (tutte le azioni)
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni)
- SRA20
- SRA22 (tutte le azioni)
- SRA28 (tutte le azioni)

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.1 possono essere attivate le seguenti operazioni del PSR 2014-2022 con impegni ancora in essere:

- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08

Azione 19.2

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.2 possono essere attivati i seguenti interventi SRA:

- SRA01 (macro-coltura erbacee): solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura arboree
- SRA01 (macro-coltura arboree): solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura orticole e/o seminativi
- SRA03 (tutte le azioni)
- SRA06: solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura arboree
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni)
- SRA19 (azione 3)
- SRA 22 (tutte le azioni)
- SRA28 (tutte le azioni)

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.2 possono essere attivate le seguenti operazioni del PSR 2014-2022 con impegni ancora in essere:

- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08

Azione 19.3

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.3 possono essere attivati i seguenti interventi SRA:

- SRA01
- SRA03 (tutte le azioni)
- SRA06
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni)
- SRA19 (azione 2)
- SRA 22 (tutte le azioni)
- SRA28 (tutte le azioni)

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.3 possono essere attivate le seguenti operazioni del PSR 2014-2022 con impegni ancora in essere:

- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

Principi di selezione		Punteggio
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	60
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
3	Essere in possesso di attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-2027	10
Totale punteggio massimo		**100**

Criteri di selezione		Punteggio
1	**Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)**	**60**
1.1	**Per Azione 1:**	
1.1.1	- Oltre 30 ha	20
1.1.2	- Fino a 30 ha	10
1.2	**Per Azione 2 – Erbacee e Orticole:**	
1.2.1	- Oltre 30 ha	15
1.2.2	- Da 10 ha a 30 ha compresi	10
1.2.3	- Fino a 10 ha compresi	5
1.2	**Per Azione 2 – Arboree:**	
1.2.4	- Oltre i 10 ha	15
1.2.5	- Da 5 ha a 10 ha compresi	10
1.2.6	- Fino a 5 ha compresi	5
1.3	**Per Azione 3 – Frutticole e Vite:**	
1.3.1	- Oltre i 10 ha	15
1.3.2	- Da 5 ha a 10 ha compresi	10
1.3.3	- Fino a 5 ha compresi	5
1.3	**Per Azione 3 – Mais:**	
1.3.4	- Oltre 30 ha	15
1.3.5	- Da 10 ha a 30 ha compresi	10

1.3.6	- Fino a 10 ha compresi	5
2	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette**	**30**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio nelle azioni 1, 2 e 3 ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio nelle azioni 1, 2 e 3 ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
3	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza**	**10**
3.1	Servizio di consulenza	10
3.2	Corso di formazione	5

I punteggi dei principi di selezione 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1., 1.2 e 1.3 sono tra loro cumulabili.
N.B.: il punteggio relativo al sotto-criterio 1.1. viene assegnato in caso di adesione alla sola Azione 1 e non viene assegnato in caso di contestuale adesione alla Azione 2 e/o alla Azione 3.

Sotto-criterio 1.2: i punteggi relativi all'*Azione 2 - Erbacee e Orticole* sono cumulabili con quelli relativi all'*Azione 2 - Arboree*.

Sotto-criterio 1.3: i punteggi relativi all'*Azione 3 - Frutticole e Vite* sono cumulabili con quelli relativi all'*Azione 3 - Mais*.

I sotto-criteri 2.1. e 2.2. non sono tra loro cumulabili, pertanto viene assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.
NB - Per i sotto-criteri 2.1 e 2.2, qualora la superficie richiesta per le Azioni 1, 2 e 3 sia la medesima, essa viene contata una sola volta.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 non sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza dei due sotto-criteri, viene attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa agricola/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di valutazione n. 3, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- registro dei trattamenti fitosanitari, già previsto dalla condizionalità rafforzata, integrato con l'indicazione della azione attivata e dalle voci aggiuntive dettagliate in seguito.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.1:

- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:

  - indicazione del sistema di trattamento/ macchina o attrezzatura scelta per la riduzione della deriva;
  - indicazione delle date di sostituzione degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio.
- fatture di acquisto degli ugelli antideriva e/o degli ugelli a specchio;
- fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice utilizzata dal contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, deve essere caricato il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.3:

- fatture relative all'acquisto degli strumenti/prodotti/organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.);
- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:
  - indicazione della sotto-azione e del metodo di difesa attivato sulle superfici aziendali;
  - dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray: data di installazione ed eventuale sostituzione dei dispenser, numero dei dispenser posizionati sulle parcelle oggetto di intervento;
  - dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale in forma liquida: data di esecuzione dei trattamenti e relative quantità per parcella oggetto di intervento;
  - dati relativi all'utilizzo degli antagonisti naturali: data del lancio degli organismi utili e relative quantità per parcella oggetto di intervento.

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) il sostegno per interventi analoghi all'intervento SRA19 può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno in ambito OCM possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA19.

L'azienda che intende attivare strategie di confusione sessuale e difesa avanzata deve scegliere se aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 oppure a quelle corrispondenti previste nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Inoltre, le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendentemente dalla coltura coinvolta:

- non possono aderire all'azione 1 e all'azione 2 dell'intervento SRA 19;
- possono aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19, se non beneficiano di analoghe strategie di difesa avanzata delle colture basate sui metodi biotecnologici attivate nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

INTERVENTO SRA20 – IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA20 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a adottare disposizioni specifiche sulla gestione dei fertilizzanti azotati attraverso un piano di concimazione che stabilirà le dosi di fertilizzante da apportare e le percentuali di riduzione attraverso un bilancio tra le asportazioni delle colture, le perdite e l'apporto di azoto derivante dal terreno, dall'atmosfera e dalle fertilizzazioni organiche pregresse. L'intervento SRA20 è orientato all'aumento dell'efficienza dell'azoto agendo sulla quantità e modalità di distribuzione dei fertilizzanti organici e minerali, mitigando al contempo le emissioni di ammoniaca e le emissioni climalteranti potenzialmente originate dalle attività di fertilizzazione, e contribuendo altresì, alla salvaguardia delle acque e al mantenimento di buone condizioni strutturali e di fertilità del suolo.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con uno degli obiettivi della strategia *Farm to Fork*: "La Commissione interverrà per ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo. Ciò ridurrà l'uso di fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030". Inoltre, l'intervento promuove lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica, promuovendo tecniche di fertilizzazione sostenibili che favoriscano la conservazione e il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo e tutelino le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di fertilizzanti.

L'intervento SRA20 prevede un'unica azione:

Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici **devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili.
- Gli impegni dell'intervento SRA20 sono applicabili ad "**appezzamenti variabili**", pertanto durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima di adesione è il **30% della SAU aziendale regionale** richiedibile a premio a **seminativo/prato permanente e orticole** con MAS (Maximum Application Standard riportati nella d.g.r. n. XI/2893/2020) superiore a zero con l'esclusione quindi delle superfici dove non è necessaria una concimazione azotata, e comunque con una superficie minima non inferiore a 1 ha.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT.
- Le superfici ricadenti nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di bacino del fiume Po di deflusso della piena (FASCIA A)[8] non possono essere richieste a premio.
- Per l'anno 2025 non possono essere richieste a premio le colture autunno-vernine relative all'annata agraria 2024 – 2025. Le colture autunno-vernine seminate nell'autunno 2025 potranno essere richieste a premio con la domanda di conferma - anno 2026.

[8] Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

- L'elenco dei codici coltura ammessi sarà disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia e si riferiranno ai seguenti due gruppi coltura (GC):
  - GC seminativi/prato permanente
  - GC orticole (a esclusione delle colture in serra)

IMPEGNI BASE AZIONE 20.1 - USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

Sulle superfici oggetto di impegno (SOI), il beneficiario è tenuto a:

- Definire e applicare, annualmente, per ogni coltura di ciascuna unità produttiva (o campo), un piano di concimazione informatizzato che stabilisca le dosi di fertilizzante azotato da apportare e le percentuali di riduzione da applicare alla fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni organiche pregresse (a seconda dei risultati del bilancio, vedi paragrafo *Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli*).

  Il piano di concimazione, corredato da una relazione tecnica, deve essere redatto **da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici** attraverso l'uso di un **supporto informatico** in grado di integrare i dati aziendali raccolti.
  Il piano di concimazione deve essere basato sul bilancio di massa dell'azoto calcolato **a partire dai referti delle analisi del suolo** e deve essere aggiornato annualmente.
  Di seguito le indicazioni operative relative a:
  - Campionamento e analisi dei suoli
  - Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli

Campionamento e analisi dei suoli

Il campionamento dei suoli deve essere effettuato al primo anno, per la determinazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche[9] attraverso analisi di laboratorio presso laboratori accreditati Accredia (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) nel rispetto delle seguenti specifiche:

- Validità delle analisi: 5 anni.
- Numerosità del campionamento: 1 campione di suolo ogni 5 ha di singola unità produttiva (o campo). Qualora l'unità produttiva risulti essere inferiore a 5 ha, deve prelevare un campione di suolo per unità produttiva (o campo).
- Modalità di campionamento: Ogni campione deve essere formato da 3 sub-campioni raccolti per ogni ettaro di unità produttiva (o campo) prelevati procedendo a zig-zag, o secondo le diagonali del campo, a una distanza minima di 30 m tra i punti di prelievo (dove possibile), escludendo le zone anomale (es. bordi del campo, vicinanza ai fossi, corsi d'acqua, aree di ristagno…). Dopo aver asportato la cotica erbosa, si effettua il prelievo fino a una profondità di 30 cm; si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver rimosso materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali in genere, ecc.), si preleva circa 1 kg di terra dal miscuglio da portare al più presto al laboratorio di analisi (conservare in sacchetto impermeabile chiuso, etichettato e riposto in frigorifero).
- Tracciamento dei rilievi: Le coordinate GPS del centroide dell'area relativa al singolo campione analizzato devono essere registrate e salvate in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg).
- Epoca di campionamento: Il campionamento e le relative analisi per il primo anno di impegno sono ammissibili solo se effettuate a partire da novembre 2024 e comunque gli esiti delle analisi del terreno devono essere prodotti entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di presemina.

[9] Per determinazione di caratteristiche chimico-fisiche si intendono, al minimo, i seguenti parametri: granulometria (scheletro e tessitura), pH in acqua, sostanza organica, carbonio organico, calcare totale e calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile, capacità di scambio cationico (CSC), e rapporto C/N

- Qualora nel corso del periodo di impegno si verifichi una variazione delle particelle sottoposte a impegno, è necessario produrre nuove analisi dei suoli relativi a tali superfici, nel rispetto delle modalità sopra descritte.
- Qualora l'unità produttiva (o campo) sia superiore ai 5 ha, e quindi preveda il prelievo di più campioni di suolo, il valore da usare per la redazione del piano di concimazione è il valore medio di ciascun parametro di analisi dei campioni prelevati per quell'unità produttiva.

Ad esempio, se un'unità produttiva (o campo) è di 12 ha, il campionamento dei suoli si articolerà in 3 campioni da mandare al laboratorio di analisi: 1 campione ogni 5 ha e 1 campione per i restanti 2 ha. Ogni campione è composto da un numero di prelievi (sub-campioni) pari a 3 per ciascun ettaro: 2 campioni risulteranno composti da 15 prelievi (5 ha x 3 sub-campioni) e 1 campione risulterà composto da 6 prelievi (2 ha x 3 sub-campioni).
Si riceveranno i risultati di 3 analisi di laboratorio i cui dati saranno mediati per ciascun parametro da usare nel piano di concimazione.
Il beneficiario deve produrre un file compatibile con software GIS in cui sono riportati i 3 centroidi (1 per campione), ciascuno avente l'identificativo del relativo campione analizzato.

Redazione del piano di concimazione in base ai risultati delle analisi dei suoli:

- Caratteristiche del piano di concimazione azotata: il piano deve essere redatto quantificando le seguenti voci: fabbisogni colturali[10]; apporti derivanti dalla fertilità del suolo[11]; perdite per lisciviazione[11]; perdite per immobilizzazione e dispersione[11]; azoto da residui della coltura in precessione[11]; azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti[11]; apporti naturali[11].

  L'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" contiene tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bilancio dell'azoto da allegare alla relazione tecnica.

- Relazione tecnica: contiene le informazioni minime riportate nell'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo", la giustificazione a supporto dei parametri adottati al fine di stimare le voci del bilancio di ciascuna coltura e la relativa riduzione degli apporti azotati rispetto ai MAS previsti dalla normativa regionale vigente. Le dosi devono essere riportate secondo il frazionamento previsto e riportato in relazione.
- Termini di redazione del piano di concimazione: la redazione del piano di concimazione deve essere conclusa, firmata digitalmente dal tecnico e inviata al beneficiario entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e comunque non oltre i limiti temporali riportati in tabella 1, verificati tramite la data di firma.

TABELLA 1. Tempistiche di redazione del piano di concimazione azotata

[10] I fabbisogni colturali sono stabiliti dal prodotto tra la produzione ordinaria stimata da dati ISTAT o dati medi di resa da mappatura dei flussi raccolti nei tre anni precedenti (per le colture per cui è possibile) **e** la concentrazione di azoto nel prodotto, ottenuta da analisi chimiche o da concentrazione media indicata nel DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" in "APPENDICE: COEFFICIENTI DI ASPORTAZIONE/ ASSORBIMENTO, COEFFICIENTI TEMPO E QUOTA BASE AZOTO"

[11] Le modalità di calcolo delle voci di bilancio sono ricavabili dal DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata", capitolo "11. Fertilizzazione", paragrafi "11.5 Piano di concimazione aziendale" e "11.5.1 Concimazione azotata delle colture erbacee"

Coltura	Termini per la redazione del piano
Seminativi primaverili-estivi (ad esempio, mais, sorgo, girasole)	Entro il 30 giugno
Cereali autunno-vernini (ad esempio, orzo, frumento, avena) /Colza/Erbai	Entro il 28 febbraio
Riso	Entro il 30 giugno
Ortaggi da foglia in pieno campo	Entro il 30 giugno
Ortaggi da infiorescenza/da frutto/da radice o tubero	Entro il 30 giugno
Prato permanente	Entro il 28 febbraio

Sulla SOI, nel rispetto di quanto indicato dal piano di concimazione, il beneficiario è tenuto a:

- Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interramento, compatibilmente con la coltura e la sua fase fenologica. Le fertilizzazioni devono essere effettuate secondo le modalità e i frazionamenti previsti nella Tabella 2.

Il beneficiario è tenuto a compilare tutte le informazioni riportate nell'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" riferite alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI.
Le fertilizzazioni e gli eventuali interventi di interramento devono essere registrati tramite un sistema di geolocalizzazione - GPS univoco ai mezzi utilizzati anche in modo combinato.
Qualora non fosse possibile l'interramento così come previsto nella Tabella 2, si consiglia, a tutela del richiedente, di conservare foto georeferenziate a giustificazione del mancato interramento.
Si ricorda che, in caso di assenza del tracciato GPS dell'attività di interramento, in assenza della documentazione sopra indicata, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni dal premio previste dal bando.

Caratteristiche delle foto georeferenziate
Le immagini[12] dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:
• essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
• possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc….)
Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

- Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione. Qualora il piano di concimazione preveda valori pari o superiori a quelli dei MAS (Maximum Application Standard del DM 5046 del 25/02/2016) deve essere applicata comunque una riduzione dell'apporto di azoto efficiente previsto dai MAS stessi:

[12] Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

- in caso di *dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica*[13] del suolo si apporterà una riduzione, rispetto ai MAS, pari al 10% per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento o al 20% per le aziende che non utilizzano effluenti di allevamento;
- in caso di *dotazione sufficiente di azoto totale e sostanza organica*[14] del suolo si apporterà una riduzione, rispetto ai MAS, pari al 20% per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento o al 30% per le aziende che non utilizzano effluenti di allevamento

- Rispettare gli apporti del macronutriente definiti dal piano di concimazione e le percentuali di riduzione di azoto tenendo conto che in Zona Ordinaria si applicano i MAS previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.
- La concimazione organica di post-raccolta della coltura oggetto di impegno tramite effluenti o digestati è possibile purché seguita dalla semina di una coltura da reddito o di copertura, nel rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati), del relativo piano d'azione regionale (emanato con DGR 16 dicembre 2024 n. XII/3634) e del piano di concimazione previsto da questo intervento.
- Non utilizzare fanghi in agricoltura e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006 nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.
- Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti dal Reg. (UE) 2019/1009 o effluenti e/o assimilati riconosciuti dal DM 25/02/2016.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno (5 anni) la stessa quantità di superficie accertata il primo anno di impegno.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti e loro eventuale interramento (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "*Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento base SRA20 Azione 20.1 – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia*" e il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

[13] Per dotazione scarsa si intende un suolo con valori di azoto totali inferiori o uguali a 1 g/kg e con sostanza organica inferiore a 0,8% per terreni sabbiosi, 1,0% per terreni a medio impasto, 1,2% per terreni argillosi e limosi. In caso di disaccordo tra i due parametri, la definizione di dotazione scarsa dipenderà dalla soglia stabilita per l'azoto totale

[14] Per dotazione sufficiente si intende un suolo con valori di azoto totali superiori a 1 g/kg e con sostanza organica superiore o uguale a 0,8% per terreni sabbiosi, 1,0% per terreni a medio impasto, 1,2% per terreni argillosi e limosi. In caso di disaccordo tra i due parametri, la definizione di dotazione sufficiente dipenderà dalla soglia stabilita per l'azoto totale

TABELLA 2. Schema della gestione ordinaria dell'azoto e degli impegni richiesti da SRA20

Gruppo coltura	Gestione	Epoca di distribuzione	Tipologia di fertilizzante azotato	Numero minimo di applicazioni per ciclo colturale	Modalità di distribuzione	Delta impegno base SRA20 rispetto ordinarietà
Seminativi primaverili-estivi (ad esempio, mais, sorgo, girasole)	Ordinario	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Presemina	Minerale	1	Superficiale	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	2	Interramento	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	2	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Effluente e/o digestato e/o minerale	2	Interramento	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in presemina e copertura
		Copertura	Minerale	2	Interramento	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
Cereali autunno-vernini (ad esempio, orzo, frumento, avena) /Colza/Erbai	Ordinario	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Presemina	Minerale	1	Superficiale	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	2	Superficiale	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
		Copertura	Effluente e/o digestato e/o minerale	2	Superficiale	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per modalità di distribuzione in presemina e per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	2	Superficiale	

Riso	Ordinario	Presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	
		Copertura	Minerale	2	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale	
		Copertura	Minerale	2	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	3	Superficiale	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per modalità di distribuzione in presemina e per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	3	Superficiale	
Ortaggi da seme	Ordinario	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	
		oppure				
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Presemina	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
		oppure				
		Copertura	Minerale	2	Superficiale o Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	Superamento ordinarietà per frazionamento
Ortaggi da foglia	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	
		Copertura	Minerale	2 per ciclo	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale/ Interramento	
		Copertura	Minerale	2 per ciclo	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	3 per ciclo	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in presemina e in copertura
		Copertura	Minerale	3 per ciclo	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento dell'effluente e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Effluente e/o digestato	3 per ciclo	Fertirrigazione	
Ortaggi da infiorescenza/da	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	

frutto/da fusto/da bulbo, radice o tubero		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Superficiale/ Interramento	
		Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Minerale	1	Interramento	Superamento ordinarietà per frazionamento e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Minerale	3	Fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili	
	oppure					
	IMPEGNO SRA20	Pre-trapianto o presemina (opzionale)	Effluente e/o digestato	1	Interramento entro le 12 ore	Superamento ordinarietà per frazionamento dell'effluente e per modalità di distribuzione in copertura
		Copertura	Effluente e/o digestato	3	Fertirrigazione	
Prato permanente	Ordinario	Copertura	Effluente e/o digestato	1	Superficiale	
	oppure					
	Ordinario	Copertura	Minerale	1	Superficiale	
	IMPEGNO SRA20	Copertura	Effluente e/o digestato e/o minerale	2	Superficiale	Superamento ordinarietà per frazionamento in copertura

Si riportano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo esempi di ortaggi secondo la classificazione usata in Tabella 2:
- ortaggi da seme: ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli
- ortaggi da foglia: insalate, spinaci
- ortaggi da infiorescenza: broccoli, cavolfiori e carciofi
- ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane e zucchine
- ortaggi da fusto: asparagi, finocchi e sedano
- ortaggi da bulbo: aglio, cipolla
- ortaggi da radice: barbabietole, carote, ravanelli
- ortaggi da tubero: patate

IMPEGNI OPZIONALI

In aggiunta all'impegno base di SRA20, sulla stessa superficie è possibile adottare uno degli impegni opzionali di seguito descritti. Pertanto, le superfici ammissibili per gli impegni opzionali possono essere esclusivamente quelle richieste per l'impegno base.

L'adesione all'impegno opzionale deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende attivarlo. Il pagamento relativo all'impegno opzionale potrà essere riconosciuto solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Gli impegni opzionali di questo intervento sono:

- IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività
- IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione

A livello aziendale, il beneficiario dell'impegno base SRA20 può attivare un solo impegno opzionale.

SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività

Questo impegno può essere richiesto e deve essere realizzato per **almeno due volte** nel corso dell'impegno anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, fermo restando che almeno la stessa quantità di superficie richiesta nel primo anno di attivazione sia riconfermata nella/e attivazione/i successiva/e.

Condizioni di ammissibilità

- L'impegno può essere attivato esclusivamente dai richiedenti che non utilizzano il piatto deviatore per la distribuzione delle matrici organiche sulle superfici oggetto di impegno.

Impegni

Sulle superfici oggetto di impegno, nel rispetto dei frazionamenti previsti dall'impegno SRA20 (Tabella 2), il beneficiario deve effettuare le distribuzioni che prevedono l'utilizzo di effluenti di allevamento e/o digestato agro-zootecnico e agroindustriale, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, secondo Tabella 3.

Tabella 3. Declinazione degli impegni SRA20 IA.1 in relazione all'uso dell'effluente a scopi fertilizzanti

Frazionamento delle matrici organiche	Tipologia di distribuzione ammessa
solo in Presemina	Impegno A
solo in Copertura	Impegno B o Impegno C
in Presemina + Copertura	Impegni A + B o Impegni A + C

Gli impegni presenti in Tabella 3 sono di seguito descritti:

- **Impegno A: distribuzione effettuata in presemina** esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche. Per incorporazione immediata si intende l'interramento contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento. La corretta adozione del cantiere di lavoro sarà verificata attraverso l'orario registrato dai sistemi GPS dei mezzi operanti.
- **Impegno B:** distribuzione delle matrici organiche, effettuata **in copertura**, tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca;

- **Impegno C:** distribuzione delle matrici organiche, effettuata **in copertura**, tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interramento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.

Sul prato permanente e sul prato da vicenda si applica solo l'impegno B e/o C.
Tutte le distribuzioni relative agli impegni A e C devono essere tracciabili tramite un sistema di geolocalizzazione - GPS univoco ai mezzi utilizzati anche in modo combinato.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "*Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA20 - I.A.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia*" e il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

A seguito della completa attuazione temporale delle prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici previste dalla lettera B) dell'allegato 6 denominato "*Disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"* della **DGR n. 2634 del 24 giugno 2024**[15], si precisa che il premio per il presente impegno opzionale SRA20 IA.1 "*Tecniche di distribuzione a bassa emissività*" nel corso del periodo di impegno potrebbe essere non riconosciuto oppure ridotto in funzione dell'innalzamento della baseline (pratica ordinaria). In tal caso l'impegno opzionale può cessare, senza il recupero delle somme già erogate, così come previsto dalla clausola di revisione (art. 70 comma 7 del Reg. (UE) 2021/2115).

SRA20 IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione

Questo impegno può essere richiesto e deve essere realizzato per **almeno due anni consecutivi** nel corso dell'impegno anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, fermo restando che almeno la stessa quantità di superficie richiesta nel primo anno di attivazione sia riconfermata nella/e attivazione/i successiva/e.

Condizioni di ammissibilità

- È possibile attivare questo impegno esclusivamente sulle superfici a seminativo. Sono quindi esclusi i prati permanenti, prati da vicenda e le colture orticole.
- L'impegno può essere attivato esclusivamente dai richiedenti che non utilizzano il piatto deviatore per la distribuzione delle matrici organiche sulle superfici oggetto di impegno.

Impegni

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario deve utilizzare macchine di **distribuzione di precisione** in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a **rateo variabile** (VRT) attraverso la lettura di **mappe di prescrizione** appositamente disposte.

[15] Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale": Rafforzamento delle misure attuative del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano" e della d.g.r. n. 1754 del 15/01/2024

Il beneficiario dovrà avvalersi della consulenza di servizi esterni o di piattaforme atte a realizzare le mappe di prescrizione. Queste mappe devono permettere la suddivisione dell'unità produttiva o campo in zone omogenee o management zones (MZ). La dose da apportare in ciascuna MZ dovrà basarsi comunque sull'applicazione del calcolo del bilancio dell'azoto, definito a partire dalle analisi dei suoli, seguendo le modalità operative descritte per l'impegno base di SRA20.
Anche per questo impegno, il beneficiario deve assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interramento, compatibilmente con la coltura e la sua fase fenologica. Le fertilizzazioni devono essere effettuate secondo le modalità e i frazionamenti previsti nella Tabella 2.

Di seguito le indicazioni operative alla costruzione delle mappe di prescrizione:

Costruzione delle mappe di prescrizione

Il beneficiario, prima delle analisi dei suoli, deve:

- Individuare le "management zones" (MZ), definite come sub-aree interne all'unità produttiva (campo):
  - Le tecniche di rilevamento ammesse sono: tecniche geofisiche di caratterizzazione dei suoli (ad esempio, conducibilità e resistività elettrica), tecniche di mappatura delle produzioni (quando tecnicamente possibile), tecniche di mappatura satellitare della vegetazione (ad esempio, mappa NDVI)
  - Il numero delle MZ è definito dal tecnico incaricato in base a uno studio delle caratteristiche rilevate
- Procedere al campionamento e alle analisi di 1 campione di suolo per ogni MZ, seguendo le modalità operative sopra descritte al paragrafo "Campionamento e analisi dei suoli". Per ogni unità produttiva (campo), deve essere comunque rispettato il numero minimo di campioni di suolo previsti per l'impegno base. Qualora il numero dei campioni risultanti dalla definizione delle MZ fosse inferiore, si deve prevedere di effettuare campionamenti aggiuntivi fino a raggiungere almeno il numero minimo aumentando il numero dei campioni nelle MZ di maggiore estensione o in quelle a maggior variabilità
- Calcolare le dosi di azoto della mappa di prescrizione:
  - Per ogni MZ individuata all'interno di ciascuna unità produttiva (campo), deve essere redatto il piano di concimazione basato sulle analisi del suolo entro l'inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e non oltre i limiti temporali riportati in tabella 1.
  - Qualora una MZ preveda più campioni di suolo, il relativo piano di concimazione deve essere redatto in base al valore medio di ciascun parametro di analisi per MZ.
  - L'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" contiene tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bilancio dell'azoto per MZ da allegare alla relazione tecnica.
  - I risultati dei piani di concimazione devono essere riportati su mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) e trasmessi al beneficiario entro la data di inizio delle attività di fertilizzazione di copertura, e non oltre i limiti temporali riportati in Tabella 1.
  - I risultati del rilevamento, il criterio di definizione delle MZ, l'individuazione dei punti di campionamento, i risultati delle analisi dei suoli e la redazione dei piani di concimazione specifici per MZ devono essere oggetto di relazione tecnica

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), le fatture di prestazione d'opera devono riportare la seguente dicitura "*Operazioni di distribuzione di fertilizzanti effettuate conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA20 - I.A.2 - Tecniche di distribuzione di precisione – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia*" e il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati.

PREMIO ANNUALE

Premio base Seminativi / Prato permanente (€/ha)	Premio base Orticole (€/ha)
100	**115**

Impegno opzionale	Premio (€/ha)
Tecniche di distribuzione a bassa emissività	**110**

Impegno opzionale	Premio (€/ha)
Tecniche di distribuzione di precisione	**110**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA20 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

SRA03
SRA06
SRA08
SRA10
SRA19
SRA22
SRA28
Operazione 8.1.02
Operazione 10.1.03

Operazione 10.1.04
Operazione 10.1.07
Operazione 10.1.08

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Priorità per le aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016, rispetto alle aziende che utilizzano esclusivamente fertilizzanti ai sensi del DM 75/2010	40
2	Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree ZVN, zone prioritarie individuate nei Piani di gestione di distretto idrografico, e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro disposizioni attuative	25
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Aree Natura 2000 e aree protette	20
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	15
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale**	**40**
1.1	Aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale per almeno il 40% (compreso) della concimazione totale aziendale	40

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1.2	Aziende che utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale per meno del 40% della concimazione totale aziendale	25
1.3	Aziende che non utilizzano effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree ZVN, zone prioritarie individuate nei Piani di gestione di distretto idrografico e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro disposizioni attuative**	**25**
2.1	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
2.2	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in zone prioritarie individuate nei Piani di gestione di distretto idrografico e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro disposizioni attuative (almeno il 30% della SAU richiesta a premio) **– NON ATTIVATO NEL 2025**	15

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Aree Natura 2000 e aree protette**	**20**
3.1	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20
3.2	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo**	**15**
4.1	Servizio di consulenza	15
4.2	Corso di formazione	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4.3	Partecipazione ad attività dimostrative di campo	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1, 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di due o più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

Tutti i sopracitati sotto-criteri sono elencati in ordine decrescente di punteggio.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di valutazione n. 4, è necessario allegare gli attestati in formato PDF alla domanda di sostegno informatizzata
- Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis" in uno dei formati possibili: .pdf; .zip; .jpeg; .jpg; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- In caso di adesione all'impegno base SRA20 Azione 20.1 con l'affidamento delle distribuzioni dei fertilizzanti e loro eventuale interramento a un servizio conto terzi, è necessario allegare il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- In caso di adesione all'impegno opzionale SRA20 IA.1 "*Tecniche di distribuzione a bassa emissività*" è necessario allegare la seguente documentazione integrativa:
  - Libretto di circolazione delle macchine di distribuzione rasoterra/iniezione degli effluenti di allevamento in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
  - Specifiche delle caratteristiche della macchina e degli organi di distribuzione fornite dalla ditta produttrice in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
  - Foto della macchina e dei suoi organi di distribuzione in uno dei formati possibili: .jpeg; .jpg; .zip
  - Oltre alla suddetta documentazione, in caso di affidamento delle distribuzioni degli effluenti di allevamento a un servizio conto terzi, è necessario allegare alla domanda anche il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine di distribuzione rasoterra/iniezione degli effluenti di allevamento utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

- In caso di adesione all'impegno opzionale SRA20 IA.2 "*Tecniche di distribuzione di precisione*" è necessario allegare la seguente documentazione integrativa:
  - Libretto di circolazione delle macchine di distribuzione a rateo variabile dei fertilizzanti in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
  - Specifiche delle caratteristiche della macchina e degli organi di distribuzione fornite dalla ditta produttrice in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip
  - Foto della macchina e dei suoi organi di distribuzione in uno dei formati possibili: .jpeg; .jpg; .zip
  - Oltre alla suddetta documentazione, in caso di affidamento delle distribuzioni a rateo variabile a un servizio conto terzi, è necessario allegare alla domanda anche il contratto con il contoterzista sottoscritto con firma elettronica da entrambi, che riporti il dettaglio delle caratteristiche delle macchine a rateo variabile utilizzate o che verranno utilizzate. I formati accettati sono: pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

Durante il periodo d'impegno il beneficiario è tenuto a conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la seguente documentazione:

Per i beneficiari aderenti agli impegni SRA20:

a) Referti delle analisi del suolo in uno dei formati .pdf; .pdf.p7m; .zip
b) Punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli, in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
c) Relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
d) Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione
e) Allegato H "*SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo*" compilato
f) Eventuale materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione del mancato interramento delle singole fertilizzazioni di copertura. Formati possibili: .jpg; .jpeg; .tiff; .png; .bmp; .raw; .cr2; .crw; .dng; .zip
g) Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili: .pdf; .xls; .xlsx; .zip
h) Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati in uno dei formati .pdf; .zip
i) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti riportanti l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti, il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli, in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.csv, .gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione
- Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" compilato

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

Per i beneficiari aderenti all'impegno opzionale SRA20 IA.1 *"Tecniche di distribuzione a bassa emissività":*

Oltre alla documentazione richiesta per il rispetto degli impegni SRA20, si richiede la conservazione in azienda della seguente documentazione:

j) Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)

k) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti riportanti l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti, il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

Per i beneficiari aderenti all'impegno opzionale SRA20 IA.2 *"Tecniche di distribuzione di precisione":*

Oltre alla documentazione richiesta per il rispetto degli impegni SRA20, si richiede la conservazione in azienda della seguente documentazione:

l) Mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)

m) Mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
n) Tracciamenti GPS di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
o) Relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m
p) Fatture di servizi conto terzi per la distribuzione dei fertilizzanti riportanti l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti, il dettaglio del fertilizzante distribuito, delle tecniche di distribuzione praticate nonché il riferimento agli appezzamenti interessati

Caricamento in Repository

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere caricata la documentazione relativa a:

- Mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg). Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Tracciamenti GPS di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione. Sistemi di coordinate ammessi: WGS84 (EPSG: 4326), Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)
- Relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, in uno dei formati possibili: .pdf; .jpeg; .jpg; .zip; .pdf.p7m; .jpeg.p7m; .jpg.p7m; .zip.p7m

NB – Prima del caricamento in repository, occorre zippare tutti i componenti dello shape file in un'unica cartella.

DEMARCAZIONE OCM

Per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori che nei propri Programmi operativi hanno attivato la produzione integrata finanziata con l'intervento settoriale (OCM) si pongono le seguenti limitazioni all'adesione all'intervento SRA20.

Le aziende che sulle colture orticole beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori

(AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, possono aderire esclusivamente all'intervento SRA20 solo con colture non richieste in OCM.

INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

FINALITÀ E OBIETTIVI

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, specialmente per le popolazioni di uccelli acquatici (ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi) che la frequentano per la sosta e l'alimentazione e svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, posizionandosi lungo le rotte **migratorie**.

Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, l'evoluzione delle tecniche colturali ha determinato sia la "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici, fonte di alimentazione per l'avifauna.

La tecnica della semina in acqua contribuisce a raggiungere i seguenti obiettivi ambientali:

- Migliorare l'habitat per specie tipiche degli ambienti umidi. La presenza dell'acqua un mese prima rispetto alla semina interrata, infatti, favorisce lo sviluppo di microfauna e invertebrati, con conseguente incremento della capacità trofica per l'avifauna degli ambienti acquatici.

- Razionalizzare l'uso della risorsa irrigua. La semina in acqua, anticipando la sommersione delle camere e la circolazione dell'acqua nei canali, permette l'innalzamento precoce dei livelli di falda, la generazione delle colature e delle risorgive (fontanili), a vantaggio dell'irrigazione dei territori posti a quote altimetriche inferiori, aumentando, di fatto, l'efficienza d'uso dell'acqua per un uso plurimo.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie:

- **Azione 1)** Semina in acqua.
- **Azione 2)**
  - **Sotto-azione 2.1**: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;

    in alternativa alla realizzazione del fosso

  - **Sotto-azione 2.2**: destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, a un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Superficie minima coltivata a riso:

- **Per l'azione 1):** la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.1:** la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.2:** sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente alla presentazione della domanda (sia domanda di sostegno che domanda di pagamento), per un'estensione **non superiore all'1,2%**[16] della superficie aziendale investita a risaia condotta il primo anno di impegno e non inferiore a **1.000 m²**.

L'azione si applica alle superfici coltivate con riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

  La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso.

  Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo.

  Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniaca, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

[16] È stata inserita una tolleranza dello 0,2% rispetto all'1% indicato nel CSR per agevolare l'adesione in caso di superfici irregolari.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni

- Realizzare ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in **qualunque posizione**, **uno o più fossi** a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

  1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità;
  2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità;
  3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.

  In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di **100 metri per ettaro**. Al fine di rispettare tale condizione il premio può essere richiesto per una superficie inferiore a quella della camera di risaia interessata

  Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.

  Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

- Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata

- Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.
- La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).
- Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è vietato l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per tali superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

IMPEGNI OPZIONALI – AZIONE 1 e AZIONE 2

Gli impegni opzionali devono essere attuati **almeno due volte** tra il primo e il quarto anno di impegno. **Non possono essere attivati il quinto anno**. Possono essere richiesti anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, ma la quantità richiesta la prima volta deve essere confermata negli anni successivi.

IA.1 – MANTENIMENTO DELLE STOPPIE

L'impegno IA.1 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.2. Tale impegno (IA.1) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1

- Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
  1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale
  2. "Sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria

IA.2 – SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

L'impegno opzionale IA.2 non può essere richiesto dai beneficiari che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

L'impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina è opportuno dotare le camere di una rete di solchi. Gli argini delle camere eventualmente degradati, vanno ripristinati.

IA.3 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI

L'impegno IA.3 - controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

AMPLIAMENTI

Per l'intervento SRA22 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 – Semina in acqua	**200**
Azione 2.1 Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni Argine inerbito	**175**
Azione 2.2 Porzione superficie allagata non coltivata	**147,78**

Impegni aggiuntivi	Premio (€/ha)

Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) Mantenimento delle stoppie	**50**
Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1 e 2.1) Sommersione invernale	**200**
Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1) Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini)	**90**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.
Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA22 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA03
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19
- SRA20
- SRA28
- SRA29
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03 (solo per l'azione 1-semina in acqua)
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- TRLOM 11.1 – 11.2

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende biologiche o aderenti al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	55
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	45
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Aziende biologiche o aderenti al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)**	**55**
1.1	Azienda biologica	55
1.2	Azienda che aderisce al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	50

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali**	**45**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	45
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	40
2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30

I punteggi dei criteri 1 e 2 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 NON sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 e 2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

NB: Per i sotto-criteri 2.1, 2.2 e 2.3, qualora la superficie richiesta a premio per le Azioni 1 e 2 sia la stessa, viene contata una sola volta.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento:

1) **all'azienda con il maggior numero di azioni richieste per l'intervento SRA22**
2) **all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane**

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda **la registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

Caricamento in Repository

In caso di adesione alla Sottoazione 2.1 dell'intervento SRA22, nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, deve essere caricata la **cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati**.

INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento prevede un pagamento **annuale per ettaro di SAU** a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L'intervento contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa "acqua", la tutela della risorsa "suolo", la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica

SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2025 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- È obbligatorio aderire con **tutta la SAU aziendale** oppure con tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche (aziende miste).

Le **aziende miste** (con parte della superficie biologica e parte convenzionale) sono ammesse ai benefici della SRA29 solo se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) sono costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da:
   - fasce tampone boscate;
   - siepi e filari;
   - fasce inerbite di almeno 7 metri;
   - strade bianche o asfaltate di almeno 7 metri (no capezzagne)

b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica sono destinate a colture che non appartengono allo stesso macrogruppo colturale, come sotto specificato:
Macrogruppo colture arboree: Agrumi – Fruttiferi - Frutta a guscio e castagno – Olivo – Vite
Macrogruppo colture erbacee: Industriali – Leguminose - Seminativi – Riso - Ortive - Foraggere – Prati permanenti

Le aziende con unità di produzione non biologiche:

- site in regioni **non confinanti con la Lombardia;**

oppure

- site in regioni **confinanti con la Lombardia, ma in province che non confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica;
- site in regioni **confinanti con la Lombardia, in province che confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica a una distanza superiore a 50 km

sono ammesse ai benefici di SRA29, perché è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Dal momento che l'intervento risponde all'obiettivo specifico OS9, relativo alla qualità, sicurezza e produzione sostenibile degli alimenti, i richiedenti dell'intervento SRA29 non possono destinare le loro produzioni agricole principali a premio a impianti di biogas a eccezione dei sottoprodotti di tali colture.

Sono destinabili a tali impianti anche le colture secondarie che, pur essendo condotte con metodo biologico, non sono richiedibili a premio per l'intervento.

Ulteriori deroghe potranno essere eccezionalmente richieste in specifici casi documentati in cui, a seguito di condizioni climatico-ambientali avverse, i prodotti della coltura principale non presentino caratteristiche idonee al consumo umano e/o animale.

Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio dell'anno di domanda).

Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio dell'anno di domanda).

A partire dal 2025, le nuove superfici e i nuovi allevamenti elegibili sia per l'azione SRA29.1, sia per l'azione SRA29.2 possono essere notificati entro il 30 gennaio dell'anno di domanda. La medesima condizione è valida anche nel caso di passaggio dei terreni da un'azienda che il 31/12/2024 termina l'impegno di Misura 11 a un'altra azienda che desidera aderire all'intervento SRA29 nel 2025.

Le superfici potranno ricevere il pagamento dell'Azione SRA29.1 per l'intera annualità **solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6** dell'anno a cui si riferisce la domanda.

- Le superfici biologiche che, prima dell'adesione all'intervento SRA29 o durante il periodo di impegno, abbiano subìto da parte dell'Organismo di Controllo un **declassamento** da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" possono accedere unicamente all'azione **SRA29.2.**
- La **SOI minima** per potere aderire all'intervento è pari a:
  - Collina e Montagna ISTAT = 0,5 ha
  - Pianura ISTAT = 1 ha

Le superfici biologiche interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare, oppure poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 30 gennaio 2025, ***oppure le superfici a riposo***, devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.
La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i gruppi **"Altri Utilizzi Biologici-conversione" (AUB-C)** e **"Altri Utilizzi Biologici-mantenimento" (AUB-M).**
Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come **Altri Utilizzi (AU)**.
L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a **tutte le tipologie colturali.**
Nei comuni ubicati in aree svantaggiate di montagna i **prati permanenti/pascoli/prati-pascolo** sono ammissibili solo se il richiedente alleva bestiame, per l'intero anno solare, in regione Lombardia adottando il metodo biologico. In questo caso la superficie ammissibile è di 1 ha per ogni UBA biologica allevata.

- La maggiorazione del premio per "**Bovini-Ovicaprini-Suini"**, da sommare al premio del gruppo coltura "foraggere" e/o "prati permanenti", è ammessa solo in presenza di un **allevamento biologico** in cui sia allevato bestiame per l'intero anno solare in regione Lombardia ed è concesso esclusivamente con i seguenti rapporti UBA biologiche e superficie a foraggere e/o prati permanenti biologici:
  - 1 UBA/ettaro in collina e montagna ISTAT;
  - 1,5 UBA/ettaro in pianura ISTAT.

Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione del **proprio allevamento biologico** inserite nel fascicolo aziendale.
L'allevamento biologico deve essere notificato alla data del 30 gennaio 2025.
Il foraggio biologico deve essere reimpiegato per l'alimentazione del bestiame nel proprio allevamento.
Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende.
Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5

Altri suini	0,3

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

La maggiorazione del premio per "**Bovini-Ovicaprini-Suini"** non può essere riconosciuta ai beneficiari che abbiano richiesto il pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale **(Eco-schema 1)** per il proprio allevamento biologico, indipendentemente dal numero di capi biologici che potrebbero essere utilizzati per il calcolo della maggiorazione del premio per "**Bovini-Ovicaprini-Suini".**

I terreni in avvicendamento che in un dato anno del quinquennio risultano a riposo, e quindi per SRA 29 sono classificati come superfici "non a premio ma comunque assoggettate all'impegno" possono essere remunerati in Ecoschema 5 livello 2.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario,** che si conclude con la raccolta delle produzioni, a eccezione dei nuovi impianti di colture frutticole e viticole, non ancora produttivi.
- Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno).
  I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l'iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.
- L'interruzione prolungata dell'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno comporta la riduzione fino all'esclusione del premio, con conseguente restituzione di quanto percepito, con le modalità definite nell'allegato G.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

Per l'intervento SRA29 nel 2025 la superficie sotto impegno può essere ampliata senza limitazioni. Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie fossero insufficienti a soddisfare le richieste, verrà successivamente individuata una soglia limite.

PREMIO ANNUALE

Le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi colturali:

Agrumi – Foraggere - Frutta a guscio e castagno – Fruttiferi – Industriali – Leguminose – Olivo – Ortive - Prati permanenti – Seminativi – Vite - Riso

Inoltre, per le aziende zootecniche con allevamenti biologici che ne fanno richiesta, è prevista una maggiorazione del premio a ettaro, indicata nella tabella sottostante come "gruppo colturale" Bovini-Ovicaprini-Suini.

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Gruppo colturale	Premio conversione (€/ha)	Premio mantenimento (€/ha)
Agrumi	**900**	**810**
Foraggere	**210**	**189**
Frutta a guscio e castagno	**900**	**810**
Fruttiferi	**900**	**810**
Industriali	**401**	**324**
Leguminose	**370**	**333**
Olivo	**900**	**810**
Ortive	**600**	**540**
Prati permanenti	**125**	**110**
Seminativi	**268**	**241**
Vite	**900**	**810**
Riso	**380**	**342**
Bovini-Ovicaprini-Suini[17]	**380**	**340**

CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI SRA/TRLOM11/OPERAZIONI DELLA MISURA 10 DEL PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Le cumulabilità possibili tra interventi SRA/TRLOM11/operazioni della misura 10 del PSR 2014-2022/Ecoschemi sulla stessa superficie sono riportate nell'Allegato F.

[17] Il premio si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una maggiorazione del premio a ettaro. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all'alimentazione animale è pari a: (i) 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT); (ii) 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT). Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'impegno.

Per le conseguenze in caso di richiesta di cumulabilità non consentite, si rimanda al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA".

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA29 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA10 (solo azione 10.1 e azione 10.4)
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.10

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende in conversione	35
2	Zona Vulnerabile ai Nitrati	25
3	Natura 2000	20
4	Aree naturali protette	10
5	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27	10
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	**Aziende in conversione**	**35**

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1.1	Azienda in conversione che ha attivato solo l'azione SRA29.1	35
1.2	Azienda in conversione che ha attivato anche l'azione SRA29.2	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	**Zona Vulnerabile ai Nitrati**	**25**
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
CRITERI DI SELEZIONE		**PUNTI**
3	**Natura 2000**	**20**
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	**Aree naturali protette**	**10**
4.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree naturali protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
5	**Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza**	**10**
5.1	Servizio di consulenza	10
5.2	Attestato di frequenza di un corso di formazione	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3, 4 e 5 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 5.1 e 5.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 5, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO E DA CARICARE NEL REPOSITORY

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, devono essere conservate in azienda **tutte le registrazioni previste dal sistema del biologico.**

DEMARCAZIONE OCM

L'agricoltura biologica viene finanziata unicamente con l'intervento SRA29.

8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti gli interventi può essere presentata una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici degli interventi dovranno presentare una **domanda di pagamento** nei successivi anni di impegno, nei termini fissati dai bandi annuali.

I beneficiari già ammessi negli anni precedenti dovranno presentare una **domanda di pagamento** per confermare gli impegni presi e potranno chiedere l'**adesione a nuovi interventi** per i quali l'impegno quinquennale partirà dal 2025.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

I richiedenti con impegni in corso nel 2025 per la sottomisura 10.1 del PSR 2014-2022 e/o per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (ex misura 11 del PSR 2014-2022) **devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della sottomisura 10.1/intervento TRLOM-11.1-11.2 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.**

Il Piano Colturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA e TRLOM-11.1-11.2).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo "COME PRESENTARE LA DOMANDA".

La domanda può essere presentata dall'11 aprile al 15 maggio 2025, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Domanda in ritardo art. 5 - D.lgs. 42 del 17/03/2023 e s.m.i.

Le domande di sostegno/pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2025, e quindi, fino al **9 giugno 2025**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda pervenuta **oltre il 9 giugno 2025 è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della SOI.
In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2025, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.
Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SISCO degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell'AMS, l'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.
Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.
Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG),** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dallo stesso agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG),** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.
A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, non più legata al sistema del catasto digitale.
Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.
Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto a una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.
La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2025 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.
Il sistema di riferimento geografico utilizzato per la realizzazione del nuovo SIPA e delle ortofoto è il WGS84 proiettato su cartografia UTM sui fusi 32 e 33. Ciò per garantire una coerenza con il sistema di riferimento utilizzato dai sistemi satellitari in uso, Sentinel-Copernicus in primis, su cui si basa il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).
Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.
L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).
La nuova parcella di riferimento fornita da AGEA sarà utilizzata per il pagamento delle domande di Sviluppo Rurale presentate nel 2025.
Per tutte le domande SRA presentate nell'anno 2025, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA determineranno esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. Inoltre, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni pluriennali riferiti al precedente SIPA, il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni sull'anno precedente.
In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel vecchio Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA). Sarà comunque resa disponibile in visualizzazione la nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA) che sarà utilizzata per l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento della domanda SRA e sarà possibile presentare eventuali domande di modifica, per allineare il dato dichiarato al nuovo SIPA.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione

conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128

b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate

c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda

d) informazioni relative alla condizionalità

e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2025, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive. **Per i richiedenti che hanno in corso impegni sulla sottomisura 10.1 e/o sull'intervento TRLOM-11.1-11.2**, l'apertura di una domanda relativa a un intervento SRA non sarà possibile se prima non è stata presentata la domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per l'intervento TRLOM-11.1-11.2, oppure se è stato modificato il PCG dopo la presentazione di una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per l'intervento TRLOM-11.1-11.2 (in questo caso, sarà necessario ripresentare la domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per l'intervento TRLOM-11.1-11.2).

Inoltre, in caso di modifica del PCG successiva alla presentazione della domanda relativa all'intervento SRA, nel caso in cui il richiedente avesse già presentato anche una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 del PSR 2014-2022 e/o per l'intervento TRLOM-11.1-11.2, è necessario modificare prima la domanda relativa a queste ultime e, solo successivamente alla validazione di queste, compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; queste dovranno comunque essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in “superfici a premio” e “superfici non a premio”; in taluni interventi è possibile trovare anche l’ulteriore suddivisione “superfici non a premio ma comunque assoggettate all’impegno”.

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, non sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24:00 del 15 maggio 2025. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, che si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell’interessato, o

per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 Allegato B art. 21 bis.

Domanda di modifica in ritardo art. 5 del D.lgs. 42/2023 e s.m.i.

Alle modifiche delle domande di sostegno/pagamento presentate oltre il termine del 15 maggio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

Le modifiche presentate **oltre il 9 giugno 2025** vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, sono **irricevibili**.

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande che presentano interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque NON oltre il **15 ottobre 2025**.

Non sono ammesse modifiche o ritiri successivi all'accertamento di inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio (AMS) delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'allegato E "DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI"

Rettifica errori (art. 59 comma 6 del Reg. (UE) 2021/2116)

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificate senza riduzione del premio, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione, entro il **15 ottobre 2025**.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co la domanda autorizzata di sostegno/pagamento che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su SIs.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato B.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

9. ISTRUTTORIA

9.1 Verifiche di ammissibilità degli interventi/azioni avviati nel 2025

L'istruttoria delle richieste per gli interventi e le azioni avviati nel 2025 (in domande di sostegno o in domande di pagamento) spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca (di seguito AFCP/Provincia Sondrio).

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando
- la valutazione del possesso dei requisiti previsti dai principi di selezione e l'attribuzione del relativo punteggio, in caso di dotazione finanziaria disponibile non sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

A conclusione delle istruttorie, gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento del verbale.

Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni.

L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione dei decreti di cui al paragrafo successivo a cura dei responsabili degli interventi.

9.2 Verifiche di ammissibilità degli interventi attivati negli anni precedenti

Per l'istruttoria delle richieste di conferma degli interventi avviati negli anni precedenti (in domande di pagamento) si fa riferimento al manuale OPR.
In caso di ampliamento della superficie (o capi/UBA) richiesta, ne dovranno essere verificate le condizioni di ammissibilità.

9.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le richieste di nuovo intervento/azione da avviare nel 2025 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento)** e di conferma degli interventi avviati negli anni precedenti (in domande di pagamento) e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- richieste di intervento/azione avviati nel 2025 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento)** con esito istruttorio negativo
- richieste di intervento/azione avviati nel 2025 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'intervento SRA e dell'azione, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché della superficie (o UBA) richiesta e di quella ammissibile, per ciascun intervento SRA e per ciascuna azione. Le domande sono ordinate secondo il punteggio per ciascun intervento SRA
- richieste di intervento/azione avviati nel 2025 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'intervento SRA e dell'azione, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché della superficie (o UBA) richiesta e di quella ammissibile, per ciascun intervento SRA e per ciascuna azione. Per le richieste contenute in domande di sostegno, sarà indicato anche il CUP
- domande di pagamento con richieste di conferma degli interventi avviati negli anni precedenti, con indicazione dell'eventuale ampliamento di superficie

Ciascun responsabile di intervento approva con proprio provvedimento gli elenchi relativi agli interventi di competenza entro il **31 ottobre 2025**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime *de minimis* devono essere conferiti a cura dei responsabili degli interventi nel Registro Nazionale degli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle richieste di intervento avviate nel 2024 e di concessione del premio richiesto con le domande di conferma. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno e di concessione del premio richiesto negli anni successivi viene indicato l'inserimento nel Registro.

9.4 Assegnazione CUP – codice unico di progetto

Per ogni domanda di sostegno con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

10. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) a seguito dell'approvazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui al precedente par. 9.3.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 9 e comunque entro il **28 novembre 2025**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato **a partire dal 1° dicembre 2025**.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

10.1 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e si applica alle domande di sostegno/pagamento per interventi basati sulle superfici. Tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati nell'ambito degli interventi SRA del CSR 2023-2027.

La procedura del monitoraggio delle superfici in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto si attiva con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della relativa domanda geospaziale.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati, basati su una combinazione dei dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero, sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e tipologia colturale. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori. Le

possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da “bandierine” che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato
- Verde= appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l’ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di comunicazione degli esiti agli agricoltori e alle modalità di contestazione, si rimanda a specifici atti dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia e di Agea Coordinamento.

10.2 Clausola di elusione

La normativa unionale, relativa all’applicazione della nuova programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all’art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 ai sensi del quale “Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, con riferimento agli interventi SRA, si procede in ciascun anno solare alla selezione di un campione di aziende per la verifica delle condizioni artificiose sulla base di criteri specifici. I criteri puntuali di selezione sono individuati dall’ ’Organismo Pagatore della Regione Lombardia con specifico decreto, e saranno individuati in ragione delle specificità dell’intervento e sulla base di informazioni storiche, per prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati agli interventi SRA, l’indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l’indennità, suddivisa per ciascuna tipologia colturale.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I responsabili di intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assumono la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, ciascuno per l'intervento di propria competenza. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità di cui al par. 9.2 è:

- Pubblicato sul BURL, diventando efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata sotto riportata.

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste):

Interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA19- SRA20- SRA22

Responsabile degli interventi: Elena Brugna

Referente degli interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA22: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Referente degli interventi SRA19 - SRA20: Martina Corti

Tel. 02.6765.3635 E-mail: martina_corti@regione.lombardia.it

Intervento SRA14 – SRA29
Responsabile degli interventi: Lucia Silvestri
Referente dell'intervento SRA14 Patrizia Riccobene
Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it
Referente dell'intervento SRA29 Chiara Carasi
Tel. 02.6765.2271 E-mail: chiara_carasi@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)
Numero Verde 800 131 151
E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):
Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:
Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041
Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642
E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2025

TITOLO	**Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2025**
DI COSA SI TRATTA	Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario, nonché della conservazione di razze animali autoctone minacciate di abbandono. Il bando regola l'applicazione degli interventi SRA relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2025.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli Agricoltori singoli o associati (SRA 01 – 03 – 06 – 08 – 10 – 19 – 20 – 22 – 29), gli Enti pubblici gestori di aziende agricole (SRA 01 – 03 – 06 – 08 – 10 – 19 – 20 – 29), Altri gestori del territorio (SRA 01 – 08 – 10), Allevatori singoli o associati (SRA14), Altri soggetti pubblici e privati (SRA14).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2025 è pari a 38.740.000,00 €.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale: - per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14; - per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 2023/2831).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste da ogni intervento. I provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande è adottato dai responsabili degli interventi. Per tutti gli interventi sono previsti principi di selezione.
DATA DI APERTURA	11 aprile 2025
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2025
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste): Interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA19- SRA20- SRA22: Responsabile degli interventi: Elena Brugna Referente degli interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA22: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Referente degli interventi SRA19 - SRA20: Martina Corti Tel. 02.6765.3635 E-mail: martina _corti@ regione.lombardia.it Interventi SRA14 – SRA29 Responsabile degli interventi: Lucia Silvestri Referente dell'intervento SRA14 Patrizia Riccobene Tel. 02.6765.2950 E-mail patrizia_riccobene@regione.lombardia.it Referente dell'intervento SRA29 Chiara Carasi Tel. 02.6765.2271 E-mail: chiara_carasi@regione.lombardia.it

	Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

13 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

14 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

15 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno/pagamento	15 maggio 2025
Presentazione della domanda sostegno/pagamento in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs. 42/2023 e s.m.i.)	Dal 16 maggio 2025 al 9 giugno 2025
Presentazione della domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	Dal 10 giugno al 15 ottobre 2025
Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	31 ottobre 2025
Pagamento dell'anticipo	28 novembre 2025

16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari[18] alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e

[18] La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it

del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come da ultimo modificata con Decisione n. C (2024) 8662 final del 11 dicembre 2024
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- Legge 1° dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"
- D.lgs. n. 148 del 6 ottobre 2023 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari"
- Legge 9 marzo 2022, n. 23 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
- DM MIPAAF del 1° febbraio 2012, n. 2049 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91"
- Decreto Dipartimentale ICQRF del 12 marzo 2015 n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN
- DM MIPAAF del 4 febbraio 2022 n. 0052932 - recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi
- DM MIPAAF del 20 maggio 2022 n. 0229771 - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011
- DM MASAF del 22 dicembre 2022 n. 658304 - Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264

- DM MASAF del 23 dicembre 2022, n° 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e s.m.i.
- DM MASAF del 9 marzo 2023, n° 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale così come da ultimo modificato dal DM n. 289235/2024
- DM MASAF n. 0149834 del 01/04/2025 "Proroga decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 recante l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023." con il quale, tra l'altro, viene abrogato dal 1° aprile 2025 il DM n. 18321/2012 relativo alla gestione dei PAP.
- Circolare Mipaaf-PQAI/01 n. 0020593 del 18/01/2022 – Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848
- Circolare MIPAAF – PQAI/01 n. 0518932 del 13/10/2022 – Chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
- Circolare MIPAAF – PQAI/01 n. 0570342 del 08/11/2022 - Servizio per la comunicazione di ingresso al sistema della certificazione biologica per le nuove categorie di operatori introdotti dal regolamento Reg. UE 848/2018
- Circolare MASAF -PQAI/01 n. 0645533 del 16/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0649471 del 19/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di inserimento del Certificato nel Sistema Informativo Biologico (SIB)
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0019896 del 16/01/2023 - Rotazioni colturali per la coltivazione biologica del riso – interpretazione normativa nazionale
- Circolare MASAF – PQA I n. 0661972 del 30/11/2023 "Produzione parallela in risicoltura biologica - art. 9 del Reg. (UE) 2018/848"
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0064923 del 09/02/2023 - interpretazione normativa nazionale del Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 di "Modifica del decreto del 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica"
- Circolare MASAF PQA II n. 0100024 del 04/03/2025 con cui si dispone la non sanzionabilità della mancata presentazione dei PAP nei termini previsti (31/03/2025);
- DGR n. 7822 del 29/01/2018 "Modalità di iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici, notifica di attività e presentazione dei Programmi Annuali mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) e conseguente revoca della DGR X/1114 del 20/12/2013"

- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati così come da ultimo modificato dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025
- DGR 4149 del 31/03/2025 "PAC 2023-2027 – regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013"
- D.d.u.o. 19 dicembre 2024 – n. 20064 "Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione in agricoltura biologica nei casi previsti dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio"
- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116"
- D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
ALLEGATO B	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO C	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
ALLEGATO D	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO E	DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI
ALLEGATO F	CUMULABILITÀ
ALLEGATO G	RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE
ALLEGATO H	SRA20 - PIANO DI CONCIMAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAMPO

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)
2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE
4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che aderisce agli interventi SRA è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468, e così come declinati a livello nazionale e regionale.
Gli obblighi di Condizionalità declinati a livello nazionale sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*" così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024.
Gli obblighi di Condizionalità declinati a livello regionale sono quelli previsti dall'Allegato 1 della DGR n. 4149/2025 "*PAC 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013*".
Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.
La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.
Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.
Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.
In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.
N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

			Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse o diversificazione delle colture.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 , e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)		
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**

Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

2. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA, definiti "impegni pertinenti di condizionalità", come indicato nella seguente tabella.
Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 *"Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dagli interventi SRA, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

	SRA01	SRA03	SRA06	SRA08	SRA10	SRA19	SRA20	SRA22	SRA29
BCAA 1				X	X				
BCAA 2					X				
BCAA 3		X						X	
BCAA 4					X	X			
BCAA 5	X	X							
BCAA 6	X	X	X					X	
BCAA 7	X	X							X
BCAA 8					X				
BCAA 9				X	X				
CGO 1	X		X				X	X	X
CGO 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CGO 7	X	X	X	X	X	X		X	X
CGO 8	X					X			

3. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce a un intervento SRA e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al D.lgs. 75/2010[1] e i fanghi di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, deve rispettare gli

[1] Tra i fertilizzanti organici figurano ad esempio anche i sottoprodotti della vinificazione.

impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con **DGR. n 3634 del 16/12/2024** e riportati nel **CGO 2** dell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" dalla DGR n. 4149 del 31/03/2025;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle **zone non vulnerabili (ZNVN**) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con **DGR. n. 3635 del 16/12/2024**.

Sui terreni ricadenti in ZNVN il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni collegati agli aspetti di seguito descritti:

a) adempimenti amministrativi

b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati

c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti

d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.
2. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato firmata digitalmente e caricata in Sis.Co. e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR n. 3634/2024, deve essere sottoscritta digitalmente anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio.
3. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co..
4. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
5. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
    a. esonerata dalla Comunicazione nitrati;
    b. tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
    a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
    b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
    c. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg N/anno e

meno di 3.000 kg N/anno deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti relativo agli appezzamenti di cui risulta conduttore (capitolo 2.4.5 dell'allegato A alla DGR 3635/2024). Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg N/anno ("micro azienda") è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 3635/2024, a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".
4. Inoltre, le aziende esonerate tenute alla registrazione all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, sono tenute a compilare il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo[2]. In attesa dell'informatizzazione il registro può essere cartaceo e deve contenere gli elementi presenti in allegato 12 alla DGR n. 3635/2024
5. Le aziende e i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione nitrati sono tenuti a conservare e mostrare, in caso di controllo in loco, i contratti di valorizzazione datati, firmati digitalmente da entrambi i contraenti o, in alternativa firmati da entrambi i contraenti e corredati da copia dei documenti d'identità dei soggetti (cedente e acquirente).

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

c) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o fertilizzanti minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA)

d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

3. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

e) provvedere alla presentazione, e all'aggiornamento ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia

[2] L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

f) compilare, una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co., il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo

g) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati
- documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" dell'allegato A alla DGR 3635/2024) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, il relativo quantitativo di azoto e fosforo[3] distribuito, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento firmato/i digitalmente da entrambi i contraenti, o in alternativa datato e firmato da entrambi i contraenti e corredato da copia dei documenti d'identità[4] dei soggetti (cedente e acquirente). Ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati, entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; in caso di stipula di contratti di valorizzazione la cui data di inizio validità è successiva al 1° novembre, è richiesta una variante alla Comunicazione nitrati entro 30 giorni dalla data di inizio di validità del contratto e comunque non oltre la data di chiusura della campagna nitrati
- Contratto/i di compartecipazione stipulato/i e copia del registro delle distribuzioni di fertilizzanti, effettuate dal concedente o compartecipante relative alle particelle oggetto del/dei contratto/i, compilato ed aggiornato
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione
- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi
- Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento

NB – Nella sezione "Repository" di Sis.Co. deve essere caricata la seguente documentazione:

- Contratto/i di valorizzazione degli effluenti di allevamento
- Contratto/i di compartecipazione stipulati
- Relazione tecnica o sua variante
- Relazione tecnica Pascolo

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

a) Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:

[3] L'infrazione per mancato aggiornamento del registro relativamente al P ha un impatto esclusivamente sul CGO1 della Condizionalità.

[4] I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024, specificando il soggetto fornitore
- nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettino i requisiti di cui al capitolo 6.2.4 al comma 2 dell'allegato A alla DGR 3635/2024;

b) Le imprese di cui al punto a) sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale)
- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 3635/2024- Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento)
- redazione del PUA

VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- non introduce modiche sostanziali definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024

La validità quinquennale della Comunicazione può essere interrotta, con decreto dirigenziale motivato, nell'anno di avvio di nuove Linee guida o di entrata in vigore di modifiche di carattere tecnico al fine di allineare i contenuti delle Comunicazioni agli eventuali aggiornamenti ivi introdotti relativamente a parametri di riferimento che incidano, ad esempio, sul calcolo dell'azoto prodotto dagli animali, sul calcolo dei requisiti di efficienza delle matrici e sostanze di cui al capitolo 1.2 o dei trattamenti inseriti nella Procedura nitrati.

La Comunicazione nitrati ha **validità annuale** per l'impresa che si trova in una o più delle seguenti condizioni:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati
- introduce modifiche sostanziali come definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

A partire dall'anno in cui l'impresa presenta una Comunicazione nitrati che rispetta tutti i requisiti previsti dal capitolo 2.4.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 decorre il termine di durata quinquennale.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR 3635/2024. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati secondo le modalità e le tempistiche previste entro 60 giorni dalla data di interruzione della validità pluriennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (per l'anno 2025 il riferimento è il DDUO n. 19996/2024).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per

l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1– "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" dell'allegato A alla DGR 3635/2024
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri di cui ai precedenti commi non sia tecnicamente fattibile, anche per eventuali vincoli paesaggistici o di tutela dell'area su cui insiste la stalla, al fine di garantire il minor impatto sull'ambiente e contemporaneamente continuare a valorizzare il letame quale importante fattore produttivo aziendale, lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida. In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di riconvogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio anche utilizzando strutture già esistenti

b.2) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
2. Le platee di cui al punto 4.3.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
    a. nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili
    b. nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo 4.3.2. "Stoccaggio dei liquami" e 4.3.2.1 "Dimensione dei contenitori" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

***b.2.1) Stoccaggio* in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

***b.2.2)* Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui soli terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
    a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline
    b. a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali
    c. a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971
    d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
    e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati
    f. a 50 metri dalle case sparse.
6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie ecc.
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
9. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR 3635/2024), per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 qualora lo stoccaggio semplificato non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2 dello stesso capitolo.

b.3) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque dilavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzateinteressate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, ènecessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atte ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di

cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definitoin considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1–"Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".

b.3.1) **Dimensione *dei contenitori***

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
   a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai
   b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).
3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il quantitativo di azoto al campo prodotto non superi i 500 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.3.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.4) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora abbia caratteristiche di palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.1 "Stoccaggio dei letami" dell'allegato A alla DGR 3635/2024.

3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.5) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti organici, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) Divieti temporali

c.1.1) Divieti *nella* stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:

   a) **90 giorni** tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
   - prato stabile o prato permanente
   - erbaio autunno vernino
   - cereale autunno vernino
   - cover crop (a sovescio primaverile)
   - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
   - colture arboree con inerbimento permanente
   - terreni con residui colturali
   - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

   Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo comma, 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale.

   A tale scopo Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interramento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche-ambientali particolari.

   b) **120 giorni** dal 1° novembre a fine febbraio per:
   - i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti organici, fertilizzanti minerali, acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del punto 1 lettera a);
   - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca

superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2024/2025 il provvedimento in vigore è il DDUO n. 16411 del 31 ottobre 2024 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2024/2025 in applicazione del DM 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2025/2026 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2025.

c.1.2) Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, dell'allegato A alla DGR 3635/2024, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1) Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti

1. È vietato entro:
   a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi aiSiti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
   c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
   – Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   – Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   – Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   – Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati** è vietato anche nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;

f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

5. **L'utilizzo dei fertilizzanti** è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

c.2.2) Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI, ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI e al DIGESTATO

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue

1. È vietato almeno entro:
   a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
   c. Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   d. Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   e. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   f. Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei liquami** è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
   c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
   f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
   g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
   h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
   i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
   j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
   k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente.
   l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena

(Fascia A)"

m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA).

n) se si applicano le seguenti tecniche:
   - irrigatori a lunga gittata
   - distribuzione da strada o da bordo campo;
   - tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
   - erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

o) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelledescritte al punto 5 b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
   - dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
   - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
   - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
   - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

5. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazionedei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
   a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
   b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
      - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
      - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
      - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
      - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

c.2.3) Divieti spaziali relativi al DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

c.2.4) Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, come da ultimo modificata dalla DGR n. 3832 del 27 gennaio 2025, l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:
   a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
   b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
   c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
   d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
   e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto

con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
g) soggetti a vincolo idrogeologico;
h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
i) interessati da boschi naturali;
j) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 metri. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 metri;
k) situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
l) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
m) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
n) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
o) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
p) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
q) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
r) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
s) territorialmente localizzati in comuni[5] in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili). Tale disposizione non si applica alle matrici classificate come "fanghi di alta qualità" per i parametri "metalli pesanti" e idonee per i restanti parametri, che siano utilizzate in agricoltura tramite iniezione nel terreno.

2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Inoltre, per i pioppeti è previsto un ulteriore divieto di utilizzo dei fanghi tra il 1° luglio e il 31 gennaio, con l'esclusione dei periodi di preimpianto.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.

2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno inteso come quantitativo medio aziendale.

3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona

[5] Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel DDUO n. 16412 del 31/10/2024 "*Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 – Anno campagna 2024 – 2025*".

non vulnerabile.

4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 all'allegato A della DGR 3635/2024 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione –.
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 all'allegato A della DGR 3635/2024 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
   - delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
   - delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A della DGR 3635/2024.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

a) Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente e fosforo efficiente alle colture (MAS)".

b) I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti contenenti azoto, i fanghi di depurazione, devono rispettare il limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'ALLEGATO 2, tenendo conto dell'efficienza di ogni materiale, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella 1 dell'Allegato 10 dell'allegato A della DGR 3635/2024.

c) L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

d.3) Dosi di applicazione del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto zootecnico al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 all'allegato A della DGR 3635/2024 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".

A2 - REQUISITI RELATIVI ALL'USO DEL FOSFORO:

Rispetto del divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste dal programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari:**

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
   L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.
   Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
   Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

   Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:

   - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici
   - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal DDUO. n. 2725 del 28/02/2025 "*DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000*", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione territoriale	Note
Bentazone	Divieto di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime e massime previste in etichetta Per i seminativi a riso sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro *M. graminicola* (nematode cisticolo del riso)
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime previste in etichetta

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato DDUO. n. 2725 del 28/02/2025, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella

  - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
  - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
  - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
  - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.

C- REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - RM BA

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26

marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".
Il presente requisito è rispettato se il beneficiario (e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti):

- possiede un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- possiede un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- ha fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- ha richiesto l'iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- ha maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- è titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Il programma dei corsi deve essere approvato dai servizi veterinari competenti per territorio, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale si applicano agli interventi SRA come indicato nella seguente tabella:

	SRA01	SRA03	SRA06	SRA08	SRA10	SRA14	SRA19	SRA20	SRA22	SRA29
RM FERT	X	X	X	X	X		X	X	X	X
RM FIT	X	X	X	X	X		X	X	X	X
RM BA						X				X

4. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari degli interventi SRA che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa.
Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013" recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica

agricola comune", il D.Lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il D.M. MASAF del 31 gennaio 2024[6], che ha modificato il DM n. 337220/2023.

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	**Legislazione applicabile**	**Disposizioni pertinenti**	**Requisiti**
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro

[6] DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
Articolo 3 **Informazione** Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.
Articolo 4 **Obbligo di informazione** 1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue: a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti: i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro; d) la data di inizio del rapporto di lavoro; e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso; f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto; h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto; i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo; j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;

k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;
l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;
m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:
   i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
   ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
   iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;
o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5
Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.
2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6
Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8
Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.
3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10
Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e

b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:

a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
   A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
   - garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
   - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,

connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;

d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,

per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;

c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.
La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9
Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:
   a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
   b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
   c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
   d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10
Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:
   a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
   b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.
2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.
3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:
   a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
   b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
   c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.
Ciò comporta:
   - la consultazione dei lavoratori;
   - il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
   - la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.
2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:
   a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
   b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
   c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
   d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
   e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.
4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.
5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12
Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:
- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.
Detta formazione deve:
- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.
4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.
La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.
La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3
Obblighi generali
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.
2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4
Norme concernenti le attrezzature di lavoro
1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:
a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5
Verifica delle attrezzature di lavoro
1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

Articolo 6
Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7
Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8
Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili;
c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9
Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

5. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni delle SRA vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale

- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

a. Pascolamento con animali propri
b. Pascolamento con animali di terzi
c. Sfalcio manuale
d. Sfalcio meccanizzato
e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
f. Pascolamento e sfalcio
g. Nessuna pratica
h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2;
- Garantire per pascoli che ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno, in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co. la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georefenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

ALLEGATO B - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) per l'anno 2025. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____, CUAA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue[1] :

- □ una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- □ la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- □ un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- □ l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- □ il decesso del beneficiario;
- □ l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

_____

_____

_____

Luogo e data.

_____

Il richiedente/beneficiario

_____

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

[1] Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO C – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la **sottoscritto/a:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
o legale rappresentante dell'impresa[1]					
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale[2]	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) per l'anno 2025**

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

[1] Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

[2] Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

   e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____,lì __/__/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

_____

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023**:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa[(1)].

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati[(2)].

Note:

(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

(2) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

RegioneLombardia

ALLEGATO D

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2025. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I suoi dati personali sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi a valere sugli Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2025 del Complemento per lo Sviluppo Rurale.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO E – DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA)- ANNO 2025

DEFINIZIONI

Cessione: vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione che interessa interamente o parzialmente le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cedente: soggetto che cede le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cessionario (subentrante): soggetto al quale sono cedute le superfici o i capi animali sotto impegno.

Cambio beneficiario totale: il cedente cede tutti gli interventi SRA per i quali ha in corso un impegno.

Cambio beneficiario parziale: il cedente cede alcuni interventi SRA per i quali ha in corso un impegno o parte di uno di essi

Bando aperto: periodo in cui è possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

Bando chiuso: periodo in cui NON è più possibile presentare la domanda di sostegno/pagamento per una data annualità.

SIB: Sistema Informativo Biologico

REGOLE GENERALI

La cessione delle superfici o dei capi animali gravati da un impegno derivante da un intervento SRA da parte di un beneficiario a un altro soggetto comporta la revoca totale o parziale del premio e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, eccetto che nei seguenti casi:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (art. 3 del Reg (UE) 2021/2116)
b) subentro del soggetto cessionario (subentrante) agli impegni sottoscritti dal cedente sulla superficie o sui capi animali oggetto della cessione (**cambio beneficiario**).

La cessione degli impegni di un intervento SRA deve riguardare l'intero intervento (cessione totale dell'intervento SRA), a eccezione degli interventi SRA01, SRA19-azione 19.1, SRA29 e per i quali è possibile il passaggio anche solo di una parte dei terreni sotto impegno (cambio beneficiario parziale).

In caso di cessione di terreni su cui sono attivati contemporaneamente più interventi SRA non è obbligatorio che il cambio di beneficiario riguardi tutti gli interventi.

La cessione degli impegni di un intervento SRA riguarda soltanto le superfici sotto impegno inserite nella domanda validata presentata dal cedente; pertanto, le superfici inserite nella sezione altri utilizzi (AU) della domanda del cedente non fanno parte del procedimento di cambio beneficiario.

La cessione degli impegni non è ammessa nel caso in cui il beneficiario sia già stato informato della presenza di irregolarità sulla parte di domanda oggetto della cessione, riscontrate da controlli (amministrativi o in loco).

La cessione può essere autorizzata solo nel caso in cui:

- esista una domanda validata presentata dal cedente
- il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dal bando per lo specifico intervento SRA

- il cessionario dichiari di:
  - impegnarsi a subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente per tutta la durata residua dell'impegno
  - assumersi la responsabilità delle irregolarità che comportano la riduzione e/o l'esclusione dal premio con la restituzione di eventuali contributi già erogati al cedente.

Inoltre:

a) per garantire che la durata totale degli impegni sia compresa tra cinque e sette anni, come previsto dall'art. 70 del Reg. UE 2021/2115, il cessionario che abbia già in corso un dato intervento SRA può subentrare allo stesso intervento SRA del cedente solo se:

   - gli impegni di entrambi sono stati attivati per la prima volta nello stesso anno

   oppure

   - il subentro avviene entro il terzo anno di impegno del cedente

   In ogni caso la durata complessiva degli impegni è quella derivante dall'anno inizio impegno del cessionario.

   Nel caso in cui il cessionario non abbia in corso un dato intervento SRA e lo acquisisca ex novo dal cedente, la scadenza dell'impegno si calcola a partire dall'anno di inizio impegno del cedente.

b) il cessionario può subentrare solo agli interventi SRA compatibili con quelli che eventualmente ha già in corso (ad es. se il cessionario ha un impegno sull'intervento SRA03, non può subentrare nell'intervento SRA29)

c) il cessionario deve avere un titolo di conduzione (proprietà, affitto, ecc.) delle superfici oggetto di trasferimento che copra l'intero periodo di impegno

d) la movimentazione dei capi animali trasferiti al cessionario deve essere regolarmente registrata nella Banca Dati Regionale (BDR) veterinaria e, in caso di compravendita, deve essere presente la fattura o altra idonea documentazione

e) una superficie o un capo animale possono essere coinvolti una sola volta in un procedimento di cambio beneficiario, a eccezione del caso in cui il cedente cessi totalmente l'attività e contestualmente si verifichi una delle seguenti condizioni:
   - trasferimenti di superfici/capi conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
   - scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente) senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi.

PROCEDURA PER LA CESSIONE DI AZIENDE (CAMBIO BENEFICIARIO)

La cessione di un intervento SRA prevede l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co., tramite le seguenti fasi:

FASE 1. Presentazione da parte del cessionario di una **domanda di autorizzazione** a subentrare alla domanda del cedente, corredata dal modulo "Domanda autorizzazione al cambio beneficiario" (allegato 2)

FASE 2. Istruttoria della domanda da parte dell'ufficio territorialmente competente della Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste/Provincia di Sondrio

FASE 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 2, **presentazione** da parte del cessionario della domanda autorizzata **"SRA - Cambio beneficiario – azienda cessionaria"**, che rappresenta la domanda di

sostegno/pagamento con la quale quest'ultimo subentra formalmente agli impegni del cedente per il restante periodo d'impegno

FASE 3 bis. Solo in caso di cambio beneficiario parziale, il cedente dovrà modificare la sua domanda di sostegno/pagamento richiamata nella domanda di autorizzazione del cessionario istruita positivamente (fase 1), adeguandola alla modifica conseguente al subentro. La domanda autorizzata del cedente è denominata "**SRA- Cambio beneficiario – azienda cedente**".

In caso di cessione di azienda collegata a una domanda relativa all'intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", sia il cedente, sia il cessionario devono aggiornare la loro situazione sul SIB.

FASE 1- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE ALLA DOMANDA DEL CEDENTE

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario deve essere riferita all'anno campagna per il quale il cessionario intende presentare la domanda autorizzata "SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria".

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario.

La data da cui decorrono i 30 giorni lavorativi è la seguente:

- la data di stipula dell'atto di compravendita sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di proprietà
- la data di decorrenza indicata nel contratto sottoscritto dalle parti, in caso di cambio di conduzione tramite contratto di affitto, comodato o concessione, (ad esempio: contratto d'affitto sottoscritto dalle parti il 25 settembre con decorrenza dal 1° settembre. La data del trasferimento è il 1° settembre.).

La domanda di autorizzazione deve contenere:

- l'anagrafica del cessionario e del cedente
- il riferimento alla domanda di sostegno/pagamento presentata dal cedente alla quale il cessionario intende fare riferimento
- l'indicazione se la richiesta riguarda tutti gli interventi SRA del cedente (cessione totale) o solo alcuni, o parte di uno di questi (cessione parziale)
- le superfici o i capi animali richiesti nella domanda del cedente a cui il cessionario intende subentrare
- la documentazione prevista nel bando per lo specifico intervento SRA

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario, sottoscritta sia dal cedente, sia dal cessionario, come da modello allegato (allegato 2).

Se il cessionario, al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione a subentrare agli impegni dell'intervento SRA29, non risultasse iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici come produttore, dovrà allegare alla domanda la notifica di inizio di attività biologica comprendente anche i terreni oggetto di trasferimento. Il cessionario deve produrre il certificato rilasciato dall'Organismo di Controllo all'ufficio istruttore competente relativo alle superfici oggetto di subentro entro la data di conclusione del procedimento amministrativo.

FASE 2- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

I responsabili del procedimento di istruttoria delle domande di autorizzazione al cambio del beneficiario sono i dirigenti pro tempore delle strutture AFCP/Provincia di Sondrio, competenti per territorio.

L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del cessionario e può concludersi anche con esito parzialmente positivo, se non tutte le superfici/capi animali oggetto di trasferimento presentassero le caratteristiche previste dal bando per lo specifico intervento SRA.

Conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne comunica l'esito tramite PEC **sia al cessionario, sia al cedente.**

FASE 3 - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA - CAMBIO BENEFICIARIO-AZIENDA CESSIONARIA"

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario è stata accolta, il cessionario può presentare una domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria", che costituisce domanda di sostegno/pagamento.

La domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA oggetto di cambio beneficiario.

Alla domanda autorizzata deve essere allegata la documentazione prevista dal bando per lo specifico intervento SRA.

BANDO CHIUSO (ANNO N)

Se i termini per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento degli interventi SRA sono scaduti (bando chiuso), affinché il cessionario possa percepire il pagamento nell'annualità corrispondente a quella in cui il cedente ha presentato la domanda di sostegno/pagamento, il cessionario deve presentare:

1. la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione prevista dal bando per l'intervento SRA, entro il 15/11/anno N, purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/anno N (data limite inizio titolo conduzione 10/11 dell'anno N)
2. la domanda autorizzata denominata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" riferita all'anno campagna N, selezionando sul sistema informativo l'annualità corrispondente a quella della domanda a cui si sta subentrando, entro il 31/12/anno N e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento.

La domanda autorizzata presentata a bando chiuso deve contenere le superfici/capi animali oggetto di trasferimento e le eventuali superfici/capi animali del cessionario già sotto impegno.

Nel caso in cui la domanda autorizzata presentata a bando chiuso sia collegata a una domanda di sostegno/pagamento tardiva, le penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento saranno applicate sia al cedente (in caso di subentro parziale), sia al cessionario (in caso di subentro parziale o totale).

BANDO APERTO (ANNO N+1)

Quando il bando è aperto possono verificarsi i seguenti casi:

1) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno N+1 del cedente, solo se quest'ultimo ha già presentato la domanda di sostegno/pagamento per l'anno N+1
2) Il cessionario può subentrare agli impegni dell'anno N del cedente in assenza della domanda di conferma del cedente per l'anno N+1, solo se il cessionario ha presentato domanda di

autorizzazione al subentro, istruita positivamente, dal 16 novembre dell'anno N e fino all'apertura del bando dell'anno N+1.

Le domande di autorizzazione al cambio beneficiario di cui al punto 2, con esito istruttorio positivo, sono valide ai soli fini della presentazione della domanda autorizzata denominata "SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria" per l'anno campagna N+1 (es. 2026).

Le domande autorizzate "SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria" di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento degli interventi SRA (bando aperto).

Una domanda autorizzata presentata tardivamente a bando aperto sarà soggetta alle stesse penalità previste per le domande tardive di sostegno/pagamento.

FASE 3 bis - PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE DELLA DOMANDA AUTORIZZATA "SRA- CAMBIO BENEFICIARIO – AZIENDA CEDENTE"

La fase 3 bis descritta di seguito si attiva solo in caso di cambio beneficiario parziale.

Una volta che la domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dal cessionario è stata accolta, il cedente deve presentare una domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente", che sostituisce la domanda di sostegno/pagamento precedentemente presentata, allo scopo di adeguarla alla modifica conseguente al subentro.

La domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente" ha la stessa struttura della corrispondente domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA oggetto di cambio beneficiario e deve contenere esclusivamente gli interventi in capo al cedente.

Nel caso di mancata presentazione della domanda "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente", il cedente non ha diritto al pagamento del premio richiesto con la domanda di sostegno/pagamento presentata e validata a bando aperto, in quanto quest'ultima non è stata adeguata.

BANDO CHIUSO (ANNO N)

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario entro il 15/11/anno N purché l'inizio della conduzione delle superfici oggetto di trasferimento da parte del cessionario sia antecedente al 11/11/anno N (data limite inizio titolo conduzione 10/11 dell'anno N), il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente" entro il 31/12/anno N, selezionando sul sistema informativo l'annualità corrispondente a quella della domanda di subentro e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione PEC di autorizzazione al cambio beneficiario da parte del responsabile del procedimento (fase 2). La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

BANDO APERTO (ANNO N+1)

Se il cessionario ha presentato domanda di autorizzazione al cambio beneficiario dopo il 15/11/anno N, il cedente dovrà presentare la domanda autorizzata "SRA- cambio beneficiario – azienda cedente" per l'anno N+1 entro i termini stabiliti dalla normativa per le domande di sostegno/pagamento. La domanda di pagamento del cedente dovrà contenere anche gli altri eventuali interventi in corso.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cessionario assume formalmente gli impegni del cedente con la presentazione della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria" e diviene responsabile a tutti gli effetti del rispetto degli impegni per tutta la loro durata residua. Pertanto, il cedente non è tenuto a restituire le somme già percepite negli anni d'impegno antecedenti il cambio beneficiario. Se il cessionario non avesse i requisiti per potere subentrare nell'impegno, invece, il cedente dovrà restituire i premi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Dopo l'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario con la presentazione della domanda autorizzata, la responsabilità di eventuali rinunce agli impegni e/o future irregolarità che comportano riduzioni o esclusioni dal premio, con recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, è imputabile al cessionario stesso, il quale è tenuto a restituire anche il premio già erogato al cedente.

La domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata dopo il 15 novembre dell'anno N con un esito istruttorio positivo corrisponde a un'assunzione formale degli impegni da parte del cessionario per il periodo compreso tra la presentazione della domanda di autorizzazione stessa e la data di presentazione della domanda autorizzata "SRA- Cambio beneficiario – azienda cessionaria".

In caso di irregolarità, rimane in carico al cedente l'onere di restituire eventuali somme sui terreni trasferiti, in quanto il contributo relativo all'annualità N viene percepito interamente dal cedente.

Nella tabella seguente sono riassunti i casi che determinano la restituzione dei premi e i relativi soggetti tenuti alla restituzione.

Fasi del procedimento	Soggetto tenuto alla restituzione dei premi percepiti dal cedente
Domanda di autorizzazione istruita negativamente	Cedente
Domanda di autorizzazione con istruttoria parzialmente positiva	Cedente per la superficie/capi animali non autorizzati al subentro.
Mancata presentazione oppure presentazione oltre i termini previsti della domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario -azienda cessionaria"	Cedente
Domanda autorizzata "SRA - Cambio beneficiario - azienda cessionaria" istruita negativamente	Cessionario
Domanda di autorizzazione del cessionario presentata dopo il 15 novembre dell'anno N e istruita positivamente ma con infrazioni rilevate sui terreni trasferiti	Cedente

CASI PARTICOLARI

Nelle seguenti casistiche:

a) trasferimenti di superfici/capi conseguenti a successioni ereditarie o donazioni, solo se il subentrante ha una parentela/affinità con il cedente entro il terzo grado come definito ai fini INPS, come da tabella allegata (allegato 1)
b) scissione societaria in cui i soci della/le nuova/e società (subentranti) rimangono gli stessi e conducono unitariamente le stesse superfici della società madre (cedente), senza quindi un trasferimento effettivo di superfici/capi animali a soggetti diversi

potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare alcune delle regole generali. In tal caso il responsabile dell'intervento e l'Organismo Pagatore Regionale valuteranno puntualmente se autorizzare il cambio beneficiario.

Inoltre, eventuali richieste di subentro da parte del cessionario riconducibili al decesso o incapacità professionale di lunga durata del cedente e/o cessionario che impedissero il rispetto di queste disposizioni, saranno valutate caso per caso dal responsabile dell'intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale.

In quest'ultimo caso, in assenza di una domanda di pagamento presentata dal cedente e/o dal cessionario entro i termini fissati, l'impegno pluriennale del cedente s'intende concluso senza procedere al recupero delle somme già erogate.

ALLEGATO 1

GRADI DI PARENTELA/AFFINITÀ, DEFINITI AI FINI INPS

PARENTELA		AFFINITÀ	
vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	- padre e madre - figlio o figlia	1	- suocero o suocera del titolare - figlio o figlia del coniuge
2	- nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) - fratello o sorella	2	- nonno o nonna del coniuge - nipote (figlio del figlio del coniuge) - cognato o cognata
3	- bisnonno o bisnonna - pronipote (figlia o figlio del nipote) - nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) - zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	- bisnonno o bisnonna del coniuge - pronipote (figlio del nipote del coniuge) - nipote (figlio del cognato o della - cognata) - zio o zia del coniuge

ALLEGATO 2

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)*, nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta),* CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)* , in qualità di cessionario (subentrante)

E

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta),* CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida)*, in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario relativamente alla seguente domanda SRA:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	INTERVENTO-AZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha)*

*Totale Superficie oggetto di cambio beneficiario (ha):

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da queste disposizioni e dal bando degli interventi SRA, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di domanda di autorizzazione al cambio del beneficiario di un intervento SRA presentata dopo il 15 novembre.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell'intervento connesso alle superfici trasferite dalla presentazione della domanda di autorizzazione al cambio beneficiario
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all'anno della domanda di cui si chiede il subentro verrà erogato interamente al cedente
- di essere consapevole che la domanda di autorizzazione presentata tramite Sis.Co. deve essere riferita all'anno campagna **successivo a quello della domanda di cui si chiede il subentro**
- di impegnarsi a presentare tramite Sis.Co. la domanda autorizzata "SRA- Cambio beneficiario-azienda cessionaria" sull'annualità **successiva a quella della domanda di cui si chiede il subentro**.

Data _____ Firma del cessionario (subentrante) _____

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della domanda ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec)_____

Il cessionario (subentrante) _____ Il cedente _____

Luogo e Data

_____

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione al cambio beneficiario presentata tramite Sis.Co, insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra eventuale documentazione a supporto della richiesta.

ALLEGATO F

CUMULABILITÀ AMMISSIBILI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI – ANNO 2025

SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

L'intervento SRA01 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.
Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA01 – GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA01 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA01-Vite	ECO2	*SRA01-Vite = 540 €/ha*	ECO2 (*)
SRA01-Fruttiferi	ECO2	*SRA01-Fruttiferi = 440 €/ha*	ECO2 (*)
SRA01-Olivo	ECO2	*SRA01-Olivo = 370 €/ha*	ECO2 (*)
SRA01-Olivo	ECO3	*SRA01-Olivo = 350 €/ha*	ECO3 (*)
SRA01-Seminativi	SRA06	*SRA01-Seminativi = 95 €/ha*	SRA06 = 300 €/ha (**)
SRA01-Foraggere	SRA06	*SRA01-Foraggere = 65 €/ha*	SRA06 = 300 €/ha (**)
SRA01-Vite	SRA19-Az.3.3-Vite	*SRA01-Vite = 585 €/ha*	SRA19-Az.3.3-Vite = 185 €/ha
SRA01-Vite	SRA19-Az.3.4-Vite	*SRA01-Vite = 585 €/ha*	SRA19-Az.3.4-Vite = *115 €/ha*
SRA01-Olivo	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	*SRA01-Olivo = 370 €/ha*	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha
SRA01-Fruttiferi	SRA19-Az.3.1-Fruttiferi	*SRA01-Fruttiferi = 445 €/ha*	SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 205 €/ha
SRA01-Fruttiferi	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	*SRA01-Fruttiferi = 445 €/ha*	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha
SRA01-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA01-Seminativi = 95 €/ha*	SRA19-Az.3.7-Mais = 100 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.
(**) SRA06 = 120 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA03 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

L'intervento SRA03 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.
Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA03 – AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA03 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 /

			PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA06	*SRA03-Az.3.1-Sodo = 320 €/ha*	*SRA06 = 120 €/ha (*)*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA06	*SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha*	*SRA06 = 120 €/ha (*)*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
	SRA19-Az.2-Seminativi		*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
	SRA19-Az.2-Seminativi		*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.3.7-Mais	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
	SRA19-Az.2-Seminativi		*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA19-Az.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*
	SRA19-Az.2-Seminativi		*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
SRA03-Az.3.1-Sodo	SRA20-Seminativi	*SRA03-Az.3.1-Sodo = 320 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA20-Seminativi	*SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA20-Seminativi	*SRA03-Az.3.2-Minima = 185 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha

	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	SRA22-Az.2.1	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	Operazione 10.1.03	*SRA03-Az.3.2-Minima = 100 €/ha*	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA03-Az.3.1-Sodo	Operazione 10.1.10	SRA03-Az.3.1-Sodo = 325 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA03-Az.3.2-Minima	Operazione 10.1.10	SRA03-Az.3.2-Minima = 190 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha

(*) SRA06 = 57 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA06 – COVER CROPS

L'intervento SRA06 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA06 con SRA01 e SRA03 si rimanda alle tabelle riportate alla sezione "SRA01 – Produzione integrata" e alla sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA06	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA06 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA06	ECO4	*SRA06 = 295 €/ha (**)*	ECO4 (*)
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA06	SRA20-Seminativi	SRA06 = 300 €/ha (**)	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA06	SRA22-Az.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA06	SRA22-Az.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA06	SRA22-Az.2.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA06	SRA22-Az.2.1	SRA06 = 300 €/ha (**)	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.
(**) SRA06 = 120 €/ha se attivato nei comuni ricadenti in Zone particolarmente vulnerate ai nitrati (rif. DDUO n. 13336 del 10/09/2024).

SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

L'intervento SRA14 per le stesse UBA è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027, così come di seguito riportato in tabella.
Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA14	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA14 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA14-Bovini	ECO1 livello 1 e 2	SRA14-Bovini = 400 €/ha	ECO1 livello 1 e 2 (*)
SRA14-Ovicaprini	ECO1 livello 1 e 2	SRA14-Ovicaprini = 260 €/ha	ECO1 livello 1 e 2 (*)

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

L'intervento SRA19 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.
Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA19 con SRA01 e SRA03 si rimanda alle tabelle riportate alla sezione "SRA01 – Produzione integrata" e alla sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli".
Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA19 – AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA19 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA19-Az.1	ECO2	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.1-Fruttiferi	ECO2	*SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 185 €/ha*	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	ECO2	*SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 110 €/ha*	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.3-Vite	ECO2	*SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha*	ECO2 (*)
SRA19-Az.3.4-Vite	ECO2	*SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha*	ECO2 (*)
SRA19-Az.1	ECO2	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	ECO2 (*)
	SRA19-Az.3.3-Vite		*SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha*
SRA19-Az.1	ECO2	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	ECO2 (*)
	SRA19-Az.3.4-Vite		*SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha*
SRA19-Az.1	ECO3	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	ECO3 (*)
SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	ECO3	SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 125 €/ha	ECO3 (*)

SRA19-Az.3.7-Mais	ECO4	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*	ECO4 (*)
SRA19-Az.3.1-Fruttiferi	ECO5-Arboree	*SRA19-Az.3.1-Fruttiferi = 185 €/ha*	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.2-Fruttiferi	ECO5-Arboree	*SRA19-Az.3.2-Fruttiferi = 110 €/ha*	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.3-Vite	ECO5-Arboree	*SRA19-Az.3.3-Vite = 170 €/ha*	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.3.4-Vite	ECO5-Arboree	*SRA19-Az.3.4-Vite = 100 €/ha*	ECO5-Arboree (*)
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha

	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA20-Orticole	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Orticole	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Orticole = 165 €/ha*
	SRA20-Orticole		SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	SRA20-Seminativi		SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.2-Orticole	SRA20-Orticole	*SRA19-Az.2-Orticole = 165 €/ha*	SRA20-Orticole = 115 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha

	SRA20-IA.1-Emissività		SRA20-IA.1-Emissività = 110 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	SRA20-Seminativi	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*	SRA20-Seminativi = 100 €/ha
	SRA20-IA.2-Precisione		SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.2.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA22-Az.1	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha

	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 45 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.1 = 14 €/ha	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha

SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi = 50 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.2.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	SRA22-Az.1	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA19-Az.1	Operazione 10.1.03	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA19-Az.1	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.1	SRA19-Az.2-Seminativi	*SRA19-Az.1 = 10 €/ha*	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*
	SRA19-Az.3.7-Mais		*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.2-Seminativi	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha

SRA19-Az.2-Seminativi	SRA19-Az.3.7-Mais	*SRA19-Az.2-Seminativi = 35 €/ha*	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*
	Operazione 10.1.04 Minima		Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA19-Az.3.7-Mais	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA19-Az.3.7-Mais = 95 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA20 – USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI

L'intervento SRA20 è cumulabile sulla stessa superficie con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, come riportato in tabella.
Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA20 con SRA03, SRA06 e SRA19 si rimanda alle tabelle della sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli", "SRA06 - Cover crops" e "SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci".
Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA20 – AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA20 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA20-Seminativi	ECO4	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	ECO4
SRA20-Orticole	ECO4	*SRA20-Orticole = 110 €/ha*	ECO4
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.1-Emissività	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	SRA20-IA.1-Emissività = 110
	ECO4		ECO4
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	ECO4		ECO4
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha

	SRA22-IA.2-Sommersione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.2.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA20-IA.2-Precisione	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA20-IA.2-Precisione = 110 €/ha
	SRA22-Az.1		SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA20-Seminativi	SRA22-Az.1	SRA20-Seminativi = 100 €/ha	SRA22-Az.1 = 200 €/ha
	SRA22-Az.2.1		SRA22-Az.2.1 = 175 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA20-Seminativi	Operazione 10.1.03	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA20-Seminativi	Operazione 10.1.04-1A	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	Operazione 10.1.04-1A = 240 €/ha
SRA20-Seminativi	Operazione 10.1.04-1B	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	Operazione 10.1.04-1B = 55 €/ha
SRA20-Seminativi	Operazione 10.1.04-2	*SRA20-Seminativi = 95 €/ha*	Operazione 10.1.04-2 = 185 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

SRA22 – IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

L'intervento SRA22 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.

Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA22 con SRA03, SRA06, SRA20 e SRA19 si rimanda alle tabelle della sezione "SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli", alla sezione "SRA06 - Cover crops", alla sezione "SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci" e "SRA20 – Uso sostenibile dei nutrienti".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA22 – AZIONI	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA22 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA22-Az.1	SRA29-Az.1-Riso	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha

SRA22-Az.1	SRA29-Az.1-Riso	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	SRA29-Az.2-Riso	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.1-Riso	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.1-Riso	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	SRA29-Az.1-Riso = 380 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	SRA29-Az.2-Riso	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	SRA29-Az.2-Riso = 342 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.1	Operazione 10.1.03	SRA22-Az.1 = 200 €/ha	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
	SRA22-IA.2-Sommersione		SRA22-IA.2-Sommersione = 200 €/ha
SRA22-Az.2.1	Operazione 10.1.04 Minima	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	Operazione 10.1.04 Minima = 185 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.1	TRLOM-11.1.01-Seminativi	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	TRLOM-11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
SRA22-Az.1	TRLOM-11.1.01-Seminativi	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	TRLOM-11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	TRLOM-11.1.01-Seminativi	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	TRLOM-11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	TRLOM-11.1.01-Seminativi	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	TRLOM-11.1.01-Seminativi = 375 €/ha

SRA22-Az.2.1	TRLOM-11.1.01-Seminativi	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	TRLOM-11.1.01-Seminativi = 375 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	TRLOM-11.2.01-Seminativi	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	TRLOM-11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
SRA22-Az.1	TRLOM-11.2.01-Seminativi	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	TRLOM-11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.1	TRLOM-11.2.01-Seminativi	*SRA22-Az.1 = 135 €/ha*	TRLOM-11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha
SRA22-Az.2.1	TRLOM-11.2.01-Seminativi	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	TRLOM-11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
SRA22-Az.2.1	TRLOM-11.2.01-Seminativi	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	TRLOM-11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.1-Stoppie		SRA22-IA.1-Stoppie = 50 €/ha
SRA22-Az.2.1	TRLOM-11.2.01-Seminativi	*SRA22-Az.2.1 = 155 €/ha*	TRLOM-11.2.01-Seminativi = 345 €/ha
	SRA22-IA.3-Argine		SRA22-IA.3-Argine = 90 €/ha

SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

L'intervento SRA29 sulla medesima superficie è cumulabile con altri interventi del PSP 2023-2027 e con alcune operazioni dello Sviluppo Rurale 2014-2022, così come di seguito riportato in tabella.
Per i dettagli riguardanti le cumulabilità di SRA29 con SRA22 si rimanda alla tabella riportata alla sezione "SRA22 – Impegni specifici risaie".
Al fine di evitare il doppio finanziamento, si precisa che per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto. I premi ridotti sono riportati in corsivo ed evidenziati in grigio.

SRA29 – AZIONI - GRUPPO COLTURA	INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022	PREMIO SRA29 (€/HA)	PREMIO INTERVENTO PSP 2023-2027 / PSR 2014-2022 (€/HA)
SRA29-Az.1-Olivo	ECO3	SRA29-Az.1-Olivo = 900 €/ha	ECO3 (*)
SRA29-Az.2-Olivo	ECO3	SRA29-Az.2-Olivo = 810 €/ha	ECO3 (*)
SRA29-Az.1-Riso	Operazione 10.1.03	*SRA29-Az.1-Riso = 340 €/ha*	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA29-Az.2-Riso	Operazione 10.1.03	*SRA29-Az.2-Riso = 305 €/ha*	Operazione 10.1.03 = 125 €/ha
SRA29-Az.1-Foraggere	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Foraggere = 210 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.1-Leguminose	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Leguminose = 370 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha

SRA29-Az.1-Prato permanente	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Prato permanente = 125 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.1-Seminativi	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.1-Seminativi = 268 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Foraggere	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Foraggere = 189 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Leguminose	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Leguminose = 333 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Prato permanente	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Prato permanente = 110 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha
SRA29-Az.2-Seminativi	Operazione 10.1.10	SRA29-Az.2-Seminativi = 241 €/ha	Operazione 10.1.10 = 99 €/ha

(*) Il premio degli Ecoschemi non viene riportato in quanto definito annualmente. In ogni caso, i premi degli Ecoschemi non subiscono riduzioni se combinati con gli interventi SRA.

Allegato G

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2025

INDICE

1. DEFINIZIONI **3**
2. RIFERIMENTI NORMATIVI **4**
3. OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI SRA **5**
3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI 5
3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI 5
3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO 6
3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE 6
3.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO 6
4. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ **9**
4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 9
4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 9
4.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE 10
5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE. **12**
5.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ 13
5.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE 14
5.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE/GRUPPO COLTURALE 14
5.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI 14
6. IMPEGNI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI SRA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ **15**
7. IMPEGNI INTERVENTO SRA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE **98**
7.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI 98
7.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 104
7.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE 106

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal Decreto Legislativo 42/2023[1] e s.m.i., con riferimento agli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" (SRA) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023– 2027 (PSP) - Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.
AZIONE – sotto intervento afferente a uno stesso intervento.
DOMANDA DI SOSTEGNO – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70.
DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali.
IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023-2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.
GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.
GRUPPO COLTURALE – superfici/capi per i quali è previsto lo stesso importo unitario per l'intervento.
SOI – Superficie oggetto di impegno.
PLUA – "Planned unit amount", ovvero premio unitario annuale previsto dai singoli interventi.
SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario.
SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti.
INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale
GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati.
ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli
AZIONE CORRETTIVA – azione obbligatoria che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza a un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. L'organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva
SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato
SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovra dichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata

[1] Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – montante a cui si riferisce l'impegno violato che può essere rappresentato dall'intervento/azione/sotto-azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza
RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza
REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo.
CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento.
CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 2021/2116.
OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.
AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia.
OdC – Organismi di controllo previsti dai sistemi di certificazione nazionali
RM FERT – requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
RM FIT – requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari
RM BA - requisiti minimi relativi al benessere animale
ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati
ZO – Zone Ordinarie, cioè non vulnerabili ai nitrati
IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità
UEC – Unità elementare di coltivazione

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final del 11 dicembre 2024
- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia", come da ultimo modificata dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione

e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"

3. OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI SRA

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173.

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

In caso di presentazione in ritardo della domanda rispetto al termine fissato dal bando:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Le richieste di modifica pervenute oltre i termini fissati dal bando per le domande di sostegno/pagamento sono soggette alle riduzioni sopra indicate solo in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello della domanda presentata nei termini.

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola[2].

Se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si calcola la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e si applicano le seguenti riduzioni:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

[2] Ai sensi del Decreto MASAF n. 263980/2023

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per un determinato PLUA risulta superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco si ha una sovra dichiarazione.
Se un beneficiario, per un dato anno, sovra dichiara la superficie abbinata a un PLUA, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano riduzioni e sanzioni.
La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA
B = Sup. DETERMINATA
C = riduzione totale = A-B
D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% **e** (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, senza riduzione dell'importo
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha **o** Difformità di superficie superiore al 3% **MA** Inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

NB – Se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 3.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio appartiene a un gruppo colturale diverso da quello accertato in campo
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

3.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Quando il numero degli animali dichiarati in domanda è superiore al numero dei capi determinati nell'ambito dei controlli si ha una sovra dichiarazione.
In caso di inesatta dichiarazione, il sostegno è calcolato sui capi accertati, senza l'applicazione di penalità, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

- non si riscontrino più di 3 capi non accertati
- oppure per **ovini e caprini**, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai 13 capi e inferiori a 40 capi, non si riscontrino più del 30% di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo
- oppure i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni sopraripportate, l'importo totale del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto come indicato nella seguente tabella.
La difformità di capi è calcolata così:
A = capi DICHIARATI
B = capi DETERMINATI
C = riduzione totale = A-B
D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

% DEL RAPPORTO TRA CAPI DICHIARATI IN DOMANDA E ACCERTATI DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI CAPI
Inferiore o uguale al 20%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto della percentuale di difformità accertata
Superiore al 20% MA inferiore o uguale al 30%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto di 2 volte la percentuale di difformità accertata
Superiore al 30% MA inferiore o uguale al 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno
Superiore al 50%	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre, si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di animali accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

3.5 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLO STESSO NUMERO DI ETTARI O DELLE STESSE SUPERFICI

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", come precisato nella seguente tabella:

INTERVENTI	APPEZZAMENTI
SRA01 - Produzione integrata	**FISSI**
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	**FISSI**
SRA06 - Cover crops	**VARIABILI**
SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti	**FISSI**
SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche	**FISSI**
SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	**---**
SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci	**VARIABILI**
SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti	**VARIABILI**
SRA22 - Impegni specifici risaie	**VARIABILI**
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	**FISSI**

Nel primo caso (appezzamenti fissi), gli appezzamenti sottoposti a impegno devono restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.
Nel secondo caso (appezzamenti variabili), durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale, ma la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Riduzione della SOI/UBA in assenza di ampliamenti di superficie/UBA

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie/UBA, si applicano le seguenti regole:

1. è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI (superficie a premio + superficie non a premio assoggettata comunque all'impegno) o del numero di UBA accertati, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI o del numero di UBA, tra quella accertata/i nel primo anno di impegno e quella accertata/i nella domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%, a eccezione degli interventi SRA28, SRA10 Azione 1 e SRA10 Azione 4 collegati a operazioni/interventi strutturali dello sviluppo rurale
3. se la riduzione della quantità di SOI o del numero di UBA accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade, fatto salvo quanto riportato di seguito per l'intervento SRA14. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato
4. Per l'intervento SRA14, nel caso di domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate, la tolleranza del 20% può essere superata fino a una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento
5. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
   a. le superfici (o UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
   b. le superfici (o UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Riduzione della SOI/UBA in presenza di ampliamenti di superficie/UBA

In presenza di ampliamenti di SOI/UBA, la SOI minima/UBA da mantenere nel corso del periodo di impegno è data dalla differenza tra la superficie dell'anno di massima estensione e il 20% della superficie accertata il primo anno di impegno.

Esempio 1 – Riduzione superficie senza decadenza totale della domanda

DOMANDA	SOI ACCERTATA (HA/UBA) (A)	SOI MINIMA DA MANTENERE SOTTO IMPEGNO (HA/UBA) (B)	DECADENZA (SE A < B)
1° ANNO (DOMANDA DI SOSTEGNO)	110	110 – 22* = 88	NO
2° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	90	110 – 22 = 88	NO
3° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	130	130 – 22 = 108	NO
4° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	125	130 – 22 = 108	NO
5° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	109	130 – 22 = 108	NO

** 22 ha/UBA = 20% della superficie/UBA accertati il primo anno di impegno*

Esempio 2 – Riduzione superficie con decadenza totale della domanda

DOMANDA	SOI ACCERTATA (HA/UBA) (A)	SOI MINIMA DA MANTENERE SOTTO IMPEGNO (HA/UBA) (B)	DECADENZA (SE A < B)
1° ANNO (DOMANDA DI SOSTEGNO)	40	40 – 8* = 32	NO
2° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	48	48 – 8* = 40	NO

3° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	45	48 – 8* = 40	NO
4° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	40	48 – 8* = 40	NO
5° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	38	48 – 8* = 40	SI

** 8 ha/UBA = 20% della superficie/UBA accertati il primo anno di impegno*

Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se, in caso di riduzione della superficie/UBA durante il periodo di impegno, la SOI accertata risulta maggiore della SOI minima da mantenere sotto impegno (= superficie anno massima estensione - 20% superficie accertata 1° anno), oppure se le UBA accertate risultano maggiori delle UBA minime da mantenere sotto impegno (= UBA anno massima estensione - 20% UBA accertate 1° anno).

Viceversa, l'impegno decade se la SOI accertata nel corso del periodo di impegno risulta minore della SOI minima da mantenere sotto impegno (= superficie anno massima estensione - 20% superficie accertata 1° anno) oppure se le UBA accertate nel corso del periodo di impegno risultano minori delle UBA minime da mantenere sotto impegno (= UBA anno massima estensione - 20% UBA accertate 1° anno), fatta eccezione per alcune casistiche di taluni interventi SRA. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici/UBA ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici/UBA sono ridotte per cause di forza maggiore.

4. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando per gli interventi SRA:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO SRA		
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento SRA	RM FIT RM FERT RM BA	Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione[3]

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando per i singoli interventi SRA devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal REG. UE 2021/2115, declinati a livello nazionale dal DM n. 147385/2023 del MASAF, così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024 e a livello regionale, per l'anno 2025, dalla DGR n. 4149/2025.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante

- controlli di condizionalità

[3] In caso di pratica di mantenimento non rispettata, le superfici interessate dalla violazione non sono ammissibili

- controlli di impegni pertinenti alla condizionalità
- controlli RM FIT, RM FERT, RM BA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie a cui si applica la condizionalità che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

4.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Gli obblighi di condizionalità sociale sono indicizzati come di seguito indicato[4]:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		Articolo 4, comma 1, lettera b)
		Articolo 4, comma 1, lettera c)
		Articolo 5, comma 1
		Articolo 5, comma 2, lettera a)
		Articolo 5, comma 2, lettera b)
		Articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		Articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e	Articolo 28, comma 2, lettera a)

[4] Ai sensi del Decreto del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023

	l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	Direttiva 2009/104/CE	**Decreto legislativo 81/2008**
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		Articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

In caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, le sanzioni sono applicate con il seguente meccanismo:
dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella a ogni articolo delle regole di condizionalità sociale violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, come indicato di seguito:

a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 3 %
b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5%
c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10%

Se l'infrazione riguarda un numero di lavoratori superiore a 8, si applica la riduzione del 10 %.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20% dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Per i beneficiari che, dopo la contestazione da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro di una delle infrazioni sopracitate, adempiano nei tempi indicati dalle autorità a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3% - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE.

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione Europea (impegni di intervento, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione) si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo.
Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.
Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza.
L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.
Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato dello stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).
Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x => 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, si determina la percentuale di riduzione o di esclusione a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo) e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti, tenendo conto anche di quanto previsto ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2
A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione agli impegni di intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Gruppo colturale X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Gruppo colturale X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Intervento SRA

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante "Gruppo colturale X" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell'importo ammesso a pagamento per il "Gruppo colturale X"; per il montante "Intervento SRA" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell'importo totale a pagamento per l'"Intervento SRA".

5.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni di uno o più impegni di intervento e, contemporaneamente, di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 5.2.

5.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.
Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5). In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo di infrazione ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

5.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE/GRUPPO COLTURALE

Un beneficiario può decadere totalmente dall'intervento SRA/azione/sotto-azione/macrogruppo colturale/gruppo colturale per le violazioni di cui ai seguenti punti A) e B).

A) **Rilevazione di una violazione di impegni specifici di intervento SRA:**
Per alcuni impegni degli interventi SRA sono state individuate soglie di violazione riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle tabelle di cui al successivo paragrafo 6 che, se superate, comportano la decadenza totale del montante di riferimento indicato.

B) **Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:**

1) rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata
2) rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni
3) in caso di ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 ed effettuato dagli AFCP/Provincia di Sondrio/OdC.
4) perdita di superficie oggetto di impegno, per singolo intervento SRA, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

Le inadempienze di cui al punto B) comportano sempre la **decadenza totale dell'intervento,** fatta eccezione per l'inadempienza indicata al punto B1) per cui a seconda dei casi, può decadere l'intervento/azione.
In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.
Inoltre, per i casi riportati ai punti:

- B1) il beneficiario è escluso dall'intervento/azione SRA anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento
- B2) il beneficiario è escluso dall'intervento SRA anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento.

5.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento in un dato anno, si applica la stessa percentuale di recupero dell'anno di accertamento anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/sotto-azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/UBA o capo.
Viceversa, per le diminuzioni di superficie nel corso del periodo di impegno sotto la soglia del 20% (compreso) non si applicano recuperi degli aiuti erogati negli anni precedenti, fatta eccezione per l'intervento SRA10 (Azione 1 e Azione 4).

Non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario
b. riduzione non superiore a 100 euro
c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

6. IMPEGNI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI SRA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli impegni previsti dal bando per ogni singolo intervento SRA, che sono accorpati per "gruppo di impegni" affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027.
In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[5]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI	Registrazione **trattamenti fitosanitari**.	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità	**CGO 7** Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni	☐ 0.1	**Macrogruppo coltura**
TENUTA DEL REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI	Registrazione **fertilizzazione**.	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale e dei fanghi di depurazione. **CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	☐ 0.2	**Macrogruppo coltura**
TENUTA DEL REGISTRO DELLE IRRIGAZIONI	Registrazione **irrigazione e dati meteorologici** secondo i parametri richiamati nella parte generale dei DPI e/o nelle schede colturali	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità		☐ 0.3	**Macrogruppo coltura**
TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI	Registrazione **operazioni colturali**	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità		☐ 0.4	**Macrogruppo coltura**
DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI SECONDO I DPI	Uso di **soli prodotti ammessi**	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 1.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza in caso di NC su tutte le voci appartenenti alla NC 1.1 se la violazione interessa

[5] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[5]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
							più del 20% della SOI dell'intervento
	Rispetto delle **prescrizioni** di utilizzo previste **nell'etichetta** del prodotto impiegato	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato	1.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza in caso di NC su tutte le voci appartenenti alla NC 1.1 se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
	Non superare la dose massima riferita a più annualità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza in caso di NC su tutte le voci appartenenti alla NC 1.1 se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
	Utilizzo di **formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego** nelle norme di coltura	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.2	**Macrogruppo coltura** **NB:** Se la modalità di rilievo è avvenuta tramite l'analisi multi-residuo, e la UEC è maggiore o uguale al 20% della SOI, l'intervento decade
	Rispetto del **numero di interventi** previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive dai DPI	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.3	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto delle **dosi e delle modalità di applicazione** riportate dai DPI nelle norme di coltura	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.4	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto delle **soglie di intervento** e di altri criteri di intervento vincolanti previsti dai DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.6	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto del **numero complessivo di interventi** per singola avversità previsti dai DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.7	**Macrogruppo coltura**
	Installazione delle trappole e degli altri sistemi di **monitoraggio** vincolanti previsti dai DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.8	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto dei limiti dei **volumi di irrorazione previsti dai DPI**	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.9	**Macrogruppo coltura**
EFFETTUARE TRATTAMENTI CON MACCHINE CON CERTIFICAZIONE DI	**Controllo funzionale** e regolazione strumentale macchine irroratrici ai sensi del punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 8** Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati	1.10	**Intervento**

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[5]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
REGOLAZIONE O TARATURA	Possesso **certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo** o prestazione di contoterzisti abilitati.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 8** Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità	☐ 1.11	**Intervento**
SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE E SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO SECONDO I DPI	Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica[6]	**(1)** macrogruppo erbacee **(5)** macrogruppo arboree	**(1)** macrogruppo erbacee **(5)** macrogruppo arboree	**(1)** macrogruppo erbacee **(5)** macrogruppo arboree		☐ 4.5	**Macrogruppo coltura**
	Non utilizzare materiale di propagazione autoprodotto, ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle LGNTA	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 4.6	**Macrogruppo coltura**
AVVICENDAMENTO COLTURALE SECONDO I DPI	Devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della **SOI** del macrogruppo coltura **E** inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 20% (compreso) della SOI del macrogruppo coltura **E** maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al	**(3)** avvicendamento errato riferito a 1 coltura **(5)** avvicendamento errato riferito a colture diverse	**(1)** violazione in tutte le altre zone **(3)** violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.	☐ 6.1 ☐ 6.2	**Macrogruppo colture erbacee**

[6] Colture ortive: si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE" per le piantine e categoria certificata CE per le sementi. Colture erbacee: si deve ricorrere a semente certificata.
Colture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[5]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		20% della SOI del macrogruppo coltura **E** superiore a 2 ha					
	Rispetto delle norme specifiche di avvicendamento per il reimpianto di colture arboree secondo quanto indicato nel DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		6.4	**Macrogruppo colture arboree**
GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SECONDO I DPI	Negli appezzamenti con **pendenza media superiore al 30% per le colture erbacee**: sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura/ripuntatura	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 5** In terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	8.1.1	**Macrogruppo coltura erbacee**
	Negli appezzamenti con **pendenza media superiore al 30% per le colture arboree** è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila, anche come vegetazione spontanea, gestita con sfalci.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.	8.1.2	**Macrogruppo coltura arboree AMS**
	Negli appezzamenti con **pendenza media superiore al 30% per le colture arboree** all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali (lavorazioni utili per la sola messa a dimora delle piante) o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente, Nei primi due anni di impianto della coltura, l'impegno dell'inerbimento si può applicare anche a filari alterni	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni	8.1.2	**Macrogruppo coltura arboree**

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[5]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
					consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.		
	Negli appezzamenti con **pendenza media compresa tra il 10% e il 30%,** sono consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm[7]	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 5** In terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	☐ 8.2.3	**Macrogruppo coltura erbacee**
	Negli appezzamenti **con pendenza media compresa tra il 10% e il 30% per le colture erbacee** è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al max ogni 60 m oppure sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 5** In terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, realizzazione, ove praticabile, realizzazione di solchi acquai temporanei.	☐ 8.2.4 ☐ 8.2.5	**Macrogruppo coltura erbacee**
	Negli appezzamenti con **pendenza media compresa tra il 10% e il 30% per le colture arboree** è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)[8]	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.	☐ 8.2.6	**Macrogruppo coltura arboree** **AMS**
	Negli appezzamenti con **pendenza media compresa tra il 10% e il 30% per le colture arboree**	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** - Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale,	☐ 8.2.6	**Macrogruppo coltura arboree**

[7] **Eccezione** per la ripuntatura per la quale è ammessa una profondità massima di 50 cm

[8] **DEROGA**: In areali contraddistinti da scarsa piovosità nel periodo vegetativo, su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa- argillosa (classificazione USDA) il vincolo non si applica. In tal caso nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, sono consentite lavorazioni a filari alterni con lo scopo di arieggiare/decompattare il terreno fino ad un massimo di 30 cm di profondità

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[5]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
	le operazioni di semina ed interramento del sovescio sono ammissibili ma il sovescio andrà eseguito a filari alterni. Nei primi due anni di impianto della coltura l'impegno dell'inerbimento si può applicare anche a filari alterni.				naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.		
	Per le colture arboree negli appezzamenti con pendenza media < 10% è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.	☐ 8.3	**Macrogruppo colture arboree AMS**
GESTIONE DELL'ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE SECONDO I DPI	Per le colture arboree: Impiego dei soli **fitoregolatori** ammessi (incluse modalità)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 9.1	**Macrogruppo colture arboree** **NB:** Decadenza dell'intervento se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
REDAZIONE DEL PIANO DI FERTILIZZAZIONE SECONDO DPI	Definizione all'interno di un **piano di fertilizzazione aziendale**, dei **quantitativi max** dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	☐ 10.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza dell'intervento se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[5]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
	non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni.[9]						
	Colture erbacee: esecuzione di analisi del suolo almeno ogni 5 anni	**(1)** presenza di analisi del terreno incomplete **(3)** presenza di analisi del terreno scadute da meno di 1 anno **(5)** assenza di analisi del terreno o presenza di analisi del terreno scadute da più di 1 anno	Segue entità	Segue entità		10.4.1	**Macrogruppo colture erbacee**
	Colture arboree: esecuzione di analisi del suolo all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata e in ogni caso non superiori ai 5 anni dalla data d'impianto[10]	**(1)** presenza di analisi del terreno incomplete **(3)** presenza di analisi del terreno scadute da meno di 1 anno **(5)** assenza di analisi del terreno o presenza di analisi del terreno scadute da più di 1 anno	Segue entità	Segue entità		10.4.2	**Macrogruppo colture arboree**
FERTILIZZAZIONE SECONDO I DPI	**Nelle zone ordinarie**: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.	**(1)** se la quantità distribuita	Segue entità	Segue entità		10.2	**Macrogruppo coltura**

[9] Se previsti da DPI regionali adattare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani di fertilizzazione.
[10] Effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[5]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		supera il massimale stabilito di un quantitativo < 10 % **(3)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo tra il 10 e il 20% **(5)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo > 20 %					
	Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui di N stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	□ 10.3	**Macrogruppo coltura**
	Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max di P e K stabiliti con piano di fertilizzazione o scheda dose standard.	**(1)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo < 10 % **(3)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo tra il 10 e il 20%	**Segue entità**	**Segue entità**		□ 10.3	**Macrogruppo coltura**

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[5]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		(5) se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo > 20 %					
IRRIGAZIONE SECONDO I DPI	Obbligo di rispettare il **volume massimo di adacquamento** stagionale e per intervento irriguo definiti nei disciplinari di produzione integrata.	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**CGO 1** Obbligo di rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle acque per finalità irrigue	☐ 11.1	**Macrogruppo coltura**
	Non ricorrere all'irrigazione per scorrimento fatti salvi i casi previsti dal DPI	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 11.2	**Macrogruppo coltura**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[11]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**			**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade.
PAGAMENTO ODC	Effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 0.12	**Intervento** Se il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC supera i 15 gg dalla notifica dell'avviso di pagamento, l'intervento decade
ANALISI FOGLIARI	Esito analisi fogliare conforme ai DPI	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 14.1 ☐ 14.2 ☐ 14.3	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento

[11] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[5]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
IDONEITÀ OPERATORE	Coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda SQNPI.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		□ 0.11	**Macrogruppo coltura NB:** Decadenza se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
SISTEMAZIONE, PREPARAZIONE DEL SUOLO E DENSITÀ D'IMPIANTO	**Sistemazione e preparazione del suolo** all'impianto e alla semina secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	**(1)**	**(1)**	**(1)**		□ 5	**Macrogruppo coltura**
	Colture annuali e perenni: rispettare le **densità di semina e impianto**	**(1)**	**(1)**	**(1)**		□ 7.1	**Macrogruppo coltura**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza in azienda di tutte le registrazioni previste dal sistema SQNPI.	**(5)**	**(5)**	**(5)**			**Intervento**
	Presenza nel repository di Sis.Co. del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento.	**(1)**	**(1)**	**(1)**			**Macrogruppo coltura**
	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma singola, presenza nel repository di Sis.Co. dei verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili						**Intervento**
	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma associata, presenza nel repository di Sis.Co. di evidenze che attestino l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA) di cui sono socie, sulle superfici da loro condotte e oggetto di impegno, non appena disponibili						**Intervento**

Di seguito si riportano i casi di esclusione delle UEC da parte dell'OdC:

1. Rilevazione di una delle seguenti NC 1.1.; 1.2; 9.1; 10.1; 14.1; 14.2 e 14.3
2. Rilevazione di Non Conformità lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10. Qualora le stesse non conformità vengano ripetute per due campagne agrarie consecutive, il punteggio relativo viene raddoppiato.
3. Completa assenza di tutte le registrazioni (NC 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4)
4. Rilevazione di ulteriori NCG nel caso in cui venga riscontrato che le parcelle indicate nel fascicolo aziendale non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità.

Nel caso l'OdC rilevi le non conformità sopraripportate, che determinano l'esclusione dell'UEC, si ha la decadenza dal macrogruppo coltura qualora l'esclusione dell'UEC interessi una **superficie maggiore del 20%** della superficie dell'intervento.

Di seguito si riportano i casi ulteriori rispetto a quelli indicati in tabella 1, che comportano la decadenza totale dell'intervento SRA01:

A. casi di sospensione[12] del processo di certificazione aziendale da parte dell'OdC:

1. Mancato rispetto del termine di adesione al sistema SQNPI;
2. Esclusione di tutte le UEC (unità elementare di coltivazione = parcella, sua porzione o aggregato di parcelle, nell'ambito della quale si effettuano i controlli della fase di coltivazione) presenti in azienda;
3. Cinque Non Conformità Gravi (NCG) anche su lotti differenti;
4. Non Conformità lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio di gravità attribuito dall'OdC uguale o superiore a 20;
5. Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC oltre i 15 gg dalla notifica dell'avviso di pagamento;
6. Non conformità relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
7. Reiterazione o molteplicità di situazioni di "non conformità gravi" tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI;
8. Formale richiesta da parte del soggetto interessato, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.

B. casi di esclusione dell'azienda da SQNPI da parte dell'OdC.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, l'impossibilità di aderire al SQNPI l'anno successivo e conseguentemente all' intervento SRA01.

[12] Con sospensione si intende lo stato che consegue alla mancata emissione di certificazione a causa delle specifiche NC rilevate dall'ODC nel corso della verifica di conformità.

TABELLA 2 a: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[13]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
SEMINA DIRETTA SU SODO O NO TILLAGE (NT)	Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO TERRENO	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 5** Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
GESTIONE STOPPIE	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)**	**Segue entità**	**BCAA3** divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie **BCAA 6** - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15	**Azione**

[13] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 2 a: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[13]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					settembre e il 15 maggio successivo	
DIVIETO DI RISTOPPIO	Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali autunno vernini, anche a quelli di genere botanico diverso	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)**	**Segue entità**	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.	**Azione AMS**
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse possibilità di effettuare operazioni volte al decompattamento del suolo esclusivamente previa autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

TABELLA 2 a: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[13]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** **N.B.** In assenza di fatture e in presenza di evidenze di lavorazioni, l'azione decade.
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture	**(3)** dichiarazione con superfici incomplete rispetto a quelle richieste a premio **(5)** assenza della dichiarazione	**Segue entità**	**Segue entità**		**Azione**
	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[14]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[14] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.
Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 2 b: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[15]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI LAVORAZIONE DEL TERRENO A PROFONDITÀ SUPERIORI A 20 CM E DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO DEGLI STRATI DEL SUOLO	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammessa la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 5** Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
DIVIETO DI EFFETTUARE ARATURE, RIPUNTATURE E OGNI ALTRA LAVORAZIONE CHE INVERTA GLI STRATI DEL SUOLO	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
GESTIONE STOPPIE	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)**	**Segue entità**	**BCAA3** divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie **BCAA 6** - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	**Azione**

[15] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 2 b: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[15]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.	
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse possibilità di effettuare operazioni volte al decompattamento del suolo, esclusivamente previa autorizzazione degli uffici regionali competenti.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** **N.B.** In assenza di fatture e in presenza di evidenze di lavorazioni profonde, l'azione decade
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture	**(3)** dichiarazione con superfici incomplete rispetto a quelle richieste a premio	**Segue entità**	**Segue entità**		**Azione**

TABELLA 2 b: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[15]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) assenza della dichiarazione				
	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[16]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[16] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
REALIZZAZIONE DELLA COVER CROP	Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 6** - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto precedente	**Intervento** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'intervento decade
	Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea. Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotto.	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Intervento** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'intervento decade
SPECIE AMMISSIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COVER CROP	Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando le specie indicate nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
QUANTITÀ DI SEME DA UTILIZZARE	Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina. La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento**

[17] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Realizzazione della cover crops": violazione su superficie = 8 % della SOI corrispondente a 4 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.					
PRESENZA DELLA COVER CROP IN CAMPO	La cover crop deve essere seminata entro trenta giorni dalla raccolta della coltura precedente e mantenuta almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento AMS**
	La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento AMS**
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COVER CROP	È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura (eccezione per i terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti). L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento**
DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA COVER CROP	Divieto di impiego di presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Intervento**

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha				
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTLIZZANTI SULLA COVER CROP	Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico sulle colture di copertura	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale e dei fanghi di depurazione **CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	**Intervento**
	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	Divieto di pascolamento	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7**	**Intervento**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	
	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle etichette della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare	**(3)**	**(5)**	**(3)**		**Intervento**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[18]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

[18] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 4: SRA08 "GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI - Azione 8.1 GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**[19]	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
NUMERO DI SFALCI E SPECIFICHE MODALITÀ DI ESECUZIONE	Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Intervento AMS**
	Il primo sfalcio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento AMS**
	Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento AMS**
	Utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRATO PERMANENTE	Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. Sicyos angulatus, Abutilon theophrasti) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori	**(3)** Violazione su superficie fino al 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue entità**	**Segue entità**	**BCAA 1 (fuori Natura 2000)** Assenza di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti da parte dell'Organismo di controllo **BCAA 9 (Natura 2000)** Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione del sito stesso.	**Intervento**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Intervento**
	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**

[19] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 4: SRA08 "GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI - Azione 8.1 GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**[19]	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Intervento**
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Intervento**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[20]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

[20] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA FORMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva					**Sotto-azione AMS**
	Non ridurre il numero delle specie accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02	Per FT da 5 a 8 specie: **(1)** 1 specie persa **(3)** 2 o più specie perse Per FT con più di 8 specie: **(3)** 1 – 2 specie perse **(5)** 3 o più specie perse	**(3)** violazione che interessa una sola FT **(5)** violazione che interessa più di una FT	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**
	Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02	**(1)** Riduzione del numero di inferiore o uguale al 5% **(3)** Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso **(5)** Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15% se fallanze interessino una superficie contigua)	**Segue entità**	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione** Se la riduzione del numero di piante è maggiore del 20% (o del 15% per le superficie contigue), la sotto-azione decade
	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno					**Sotto-azione**

[21] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da FT **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da FT **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da FT	**(3)** violazione che interessa una sola FT **(5)** violazione che interessa più di una FT	**(3)**		**Sotto-azione** Se la densità delle piante non è più ricompresa all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'op. 4.4.02 del PSR 2014-2022, la sottoazione decade
	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 8** Divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette	**Sotto-azione**
	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da FT **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da FT **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da FT	**Segue l'entità**	**(3)**		**Sotto-azione**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti.	**Sotto-azione**

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(3) Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette		Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti. **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7**	**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[22]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[23]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA FORMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva					**Sotto-azione AMS**
	Non ridurre il numero delle specie accertate per le siepi nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Per siepi da 5 a 10 specie: **(1)** 1 specie persa **(3)** 2 o più specie perse Per siepi maggiori di 10 specie: **(3)** 1 – 2 specie perse **(5)** 3 o più specie perse	**(3)** violazione che interessa una sola siepe **(5)** violazione che interessa più di una siepe	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**

[22] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio con recupero dei premi negli anni precedenti.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

[23] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[23]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Non ridurre il numero delle specie accertate per i filari nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Per filari da 2 a 4 specie: **(1)** 1 specie persa **(3)** 2 o più specie perse Per filari con più di 5 specie: **(3)** 1 specie perse **(5)** 2 o più specie perse	**(3)** violazione che interessa un solo filare **(5)** violazione che interessa più di un filare	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**
	Non ridurre il numero delle piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01	**(1)** Riduzione del numero di inferiore o uguale al 5% **(3)** Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso **(5)** Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15% se fallanze interessino una superficie contigua)	**(3)** violazione che interessa un solo filare o siepe **(5)** violazione che interessa più di un filare o siepe	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione** Se la riduzione del numero di piante è maggiore del 20% (o del 15% per le superficie contigue), la sotto-azione decade
	Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01	**(1)** Riduzione di una fila **(3)** Riduzione del numero di file superiore a uno	**(3)** violazione che interessa un solo filare o siepe **(5)** violazione che interessa più di un filare o siepe	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale		**Sotto-azione**

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[23]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
				con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		
	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno					**Sotto-azione**
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da siepi e filari **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da siepi e filari **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da siepi e filari	**(3)** violazione che interessa un solo filare o siepe **(5)** violazione che interessa più di un filare o siepe	**(3)**		**Sotto-azione** Se la densità delle piante non è più ricompresa all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'op. 4.4.01 del PSR 2014-2022, la sotto-azione decade
	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 8** Divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette	**Sotto-azione**
	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da siepi e filari **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da siepi e filari	**Segue l'entità**	**(3)**		**Sotto-azione**

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[23]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta	**(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da siepi e filari				
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2**	**Sotto-azione**

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[23]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**	Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[24]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA ZONA UMIDA	Non eliminare la zona umida				**BCAA 2** Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque	**Sotto-azione**
	Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone	**Segue gravità**		**Sotto-azione**

[24] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio con recupero dei premi negli anni precedenti.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

[25] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)	**(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette			
	Asportare l'erba sfalciata ed eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti	**(1)**	**(1)**	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**
	Nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione** Se la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo delle zone umide non è più compresa all'interno della stessa classe di densità collaudata con l'op. 4.4.02 del PSR 2014-2022, la sottoazione decade
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[26]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20%

[26] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio, con recupero dei premi negli anni precedenti.

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	sostegno per tutta la durata del periodo di impegno					rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

TABELLA 5 d: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Azione 10.5 – Marcite - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA MARCITA	Non eliminare la marcita				**BCAA 1** Non convertire le superfici a prato permanente. **BCAA 9** Divieto di aratura e conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti compresi nei siti Natura 2000.	**Sotto-azione**
	Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
	Asportare l'erba sfalciata	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

[27] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 d: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Azione 10.5 – Marcite - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
DIVIETO DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti. **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**

TABELLA 5 d: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Azione 10.5 – Marcite - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[28]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

[28] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 6: SRA14 "ALLEVATORI CUSTODI AGROBIODIVERSITÀ" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
ALLEVARE ANIMALI DI UNA O PIÙ RAZZE A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, tra quelle ammissibili, anche appartenenti a specie diverse					**Intervento**
MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA RAZZA/POPOLAZIONE ACCERTATA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	Mantenere la consistenza della razza/popolazione	**(1)** UB sono diminuite di una quota < o = al 5% **(3)** UB sono diminuite di una quota > del 5% e < o = al 10% **(5)** UB sono diminuite di una quota > del 10%	**(1)** diminuzione intervenuta il 4° e il 5° anno di impegno **(3)** diminuzione intervenuta il 3° **(5)** diminuzione intervenuta durante il 1° e 2° anno	**Segue entità**		**Intervento** Se le UBA si riducono più del 20% rispetto a quelle accertate con la domanda di sostegno, l'intervento decade Nel caso di domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate, la tolleranza del 20% può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE/REPOSITORY SISCO	Presenza in azienda dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Presenza dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico nella cartella presente nel repository di Sis.Co.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**

TABELLA 7 a: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.1 – RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
RIDURRE L'EFFETTO DERIVA	Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli indicati nel bando				**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Azione**
	Acquistare ed installare gli ugelli secondo le tempistiche specificate sul bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno secondo quanto specificato sul bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
UTILIZZARE MACCHINE CON CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI REGOLAZIONE STRUMENTALE	Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari munite di certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato (punto A.3.7 del PAN - D.M. 22 gennaio 2014) anche nel caso di distribuzione effettuata dal contoterzista	**(3)** Certificazione presente il 1° anno di impegno ma rilasciata oltre il termine dei 6 mesi ed entro 9 mesi **(5)** in tutti gli altri casi	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**	**CGO 8** Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.	**Azione**
	Eseguire la certificazione due volte nel corso del quinquennio di impegno secondo le tempistiche specificate sul bando	**(3)** Seconda certificazione rilasciata dopo il 31 dicembre del 4° anno di impegno ma entro il 31 marzo del 5° anno **(5)** Seconda certificazione non presente al 5° anno di impegno	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Azione**
	Le macchine utilizzate dal beneficiario sono caricate sull'asset aziendale alla sezione "Macchine" presente su Sis.Co.	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

[29] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 7 a: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.1 – RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Azione**
	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Fattura di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza delle fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura indicata nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e delle relative fatture	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	Presenza nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

TABELLA 7 a: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.1 – RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	presentazione delle domande di sostegno/pagamento, del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014					
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[30]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 7 b: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.2 – RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[31]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
LIMITARE IL NUMERO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI	Limitare il numero annuale dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame, fino a un massimo di interventi ammessi per coltura, come indicato dal bando	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)** se viene effettuato un trattamento in più, quando il n° di trattamenti ammessi è superiore a 4 **(5)** se viene effettuato un trattamento in più, quando il n° di trattamenti ammessi è inferiore a 4 (compreso)	**Segue la gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Gruppo coltura** **N.B.** Se la superficie su cui è stata commessa la violazione risulta > del 20% della SOI, il gruppo coltura decade **oppure** **N.B.** Se il numero di trattamenti fitosanitari eseguiti con sostanze attive candidate alla

[30] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[31] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Divieto di utilizzo dei fertilizzanti": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 7 b: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.2 – RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[31]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
						sostituzione supera il limite consentito dalla colonna G, il gruppo coltura decade
LIMITI AL DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE	Eseguire, per le colture arboree, il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto.	**(1)** Larghezza complessiva delle bande oggetto di diserbo compresa tra il 30% e il 40% della superficie totale del frutteto/vigneto **(3)** Larghezza complessiva delle bande oggetto di diserbo superiore al 40% della superficie totale del frutteto/vigneto	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Gruppo coltura arboree**
	Non effettuare interventi di diserbo nell'interfila	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Gruppo coltura arboree**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Azione**
	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti	**Azione**

TABELLA 7 b: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.2 – RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[31]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[32]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 7 c: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ COMUNI A TUTTE LE SOTTO-AZIONI						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[33]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CORRETTA ATTUAZIONE DEL METODO DI DIFESA SELEZIONATO	La distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal produttore	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti	**Sotto-azione**
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	È vietato l'utilizzo di fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti **BCAA 4**	**Sotto-azione**

[32] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[33] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 7 c: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ COMUNI A TUTTE LE SOTTO-AZIONI						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[33]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	
	È vietato l'utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	Fatture relative all'acquisto degli strumenti /prodotti/organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.)	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e delle relative fatture	**Sotto-azione**
	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[34]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[34] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 7 d: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.01 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)						
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL)	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali					**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Effettuare al massimo n.1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di *Cydia molesta* e/o *Cydia pomonella*	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili						
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER BIODEGRADABILI	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili					**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Effettuare al massimo n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di Cydia molesta e/o Cydia pomonella	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida						
CONFUSIONE SESSUALE IN FORMA LIQUIDA	Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) con feromoni sessuali in forma liquida	**(3)** Esecuzione di 7 trattamenti **(5)** Esecuzione di 5-6 trattamenti	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Sotto-azione** **N.B.:** Se vengono effettuati meno di 5 trattamenti, la sotto-azione decade
	Eseguire i suddetti trattamenti a intervalli di 15 giorni	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 e: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.02 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.02.1 - Utilizzo di *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi						
UTILIZZO DI BACILLUS SUBTILIS O BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SU ACTINIDIA, MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO PER LA DIFESA DALLE BATTERIOSI	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Sulle drupacee, possibile utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura						
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, LAMINARINA, OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO SU MELO E PERO PER LA DIFESA DALLA TICCHIOLATURA	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce	**(3)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva fungicida oltre la fase fenologica di frutto noce **(5)** In tutti gli altri casi	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (Dysaphis plantaginea)						
UTILIZZO DI AZADIRACTINA A SU MELO PER LA DIFESA DA AFIDE GRIGIO (DYSAPHIS PLANTAGINEA)	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A su melo per la difesa da afide grigio					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva ad azione aficida	**(5)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva ad azione aficida	**(5)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva ad azione aficida		**Sotto-azione** N.B.: se viene effettuato più di 1 trattamento, la sotto-azione decade
Metodo di difesa 19.3.02.4 - Utilizzo di *Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da *Monilia*						
UTILIZZO DI BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, BICARBONATO DI POTASSIO SU DRUPACEE PER LA DIFESA DA MONILIA	Utilizzare formulati a base di Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia					**Sotto-azione**
	Effettuare al massimo di n. 2 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di prefioritura	**(3)** Esecuzione di 3 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida in fase di prefioritura **(5)** In tutti gli altri casi	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 e: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.02 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.02.5 - Utilizzo di Bacillus thuringiensis su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (Anarsia lineatella) e Tignola dell'olivo (Prays oleae)						
UTILIZZO DI BACILLUS THURINGIENSIS SU MELO, PERO, OLIVO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO CONTRO LARVE RICAMATRICI, TIGNOLA DEL PESCO (ANARSIA LINEATELLA) E TIGNOLA DELL'OLIVO (PRAYS OLEAE	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di *Bacillus thuringiensis* per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopracitate	**(3)** Esecuzione di 3 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida in fase di prefioritura **(5)** In tutti gli altri casi	Segue l'entità	Segue l'entità		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (Cydia pomonella)						
UTILIZZO DEL VIRUS DELLA GRANULOSI (CPGV) SU MELO, PERO E NOCE CONTRO CARPOCAPSA (CYDIA POMONELLA)	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico della Carpocapsa, ad eccezione dello Spinosad	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro Psylla piri						
UTILIZZO DI RINCOTI ANTOCORIDI SU PERO, CONTRO PSYLLA PIRI	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della *Psilla* nei terreni coltivati a pero					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida, a eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (Bactrocera oleae) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly						
UTILIZZO DI SPINOSAD SU OLIVO CONTRO LA MOSCA (BACTROCERA OLEAE) NELLE FORMULAZIONI SPINTOR FLY O TRACER FLY	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.9 - Utilizzo di Aureobasidium pullulans su melo e pero contro Erwinia amylovora e Gloesporium						
UTILIZZO DI AUREOBASIDIUM PULLULANS SU MELO E PERO CONTRO ERWINIA	Utilizzare formulati a base di *Aureobasidium pullulans* per il controllo di *Erwinia amylovora* e *Gloesporium* su melo e pero					**Sotto-azione**

TABELLA 7 e: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.02 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
AMYLOVORA E GLOESPORIUM	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 f: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.03 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONITORABILITÀ AMS (note BOS)**
Metodo di difesa 19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (Lobesia botrana) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (Planococcus ficus)						
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL) PER LA DIFESA DALLA TIGNOLETTA DELLA VITE (LOBESIA BOTRANA) E DALLA COCCINIGLIA FARINOSA DELLA VITE (PLANOCOCCUS FICUS)	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa					**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi	**(3)** Esecuzione di 7 trattamenti **(5)** In tutti gli altri casi	Segue l'entità	Segue l'entità		**Sotto-azione**
	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti ad intervalli di 15 giorni	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopra citate	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.03.2 - Utilizzo di Anagyrus vladimiri per il controllo delle Cocciniglie						
UTILIZZO DI ANAGYRUS VLADIMIRI PER IL CONTROLLO DELLE COCCINIGLIE	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista *Anagyrus vladimiri* per il controllo delle Cocciniglie					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 g: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.04 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.04.1 - Utilizzo di Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio, Aureobasidium pullulans, Phytium oligandrum, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, Trichoderma atroviride per il controllo della Botrite (Botrytis cinerea)						
UTILIZZO DI *BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS*, BICARBONATO DI POTASSIO, *AUREOBASIDIUM PULLULANS, PHYTIUM OLIGANDRUM*, EUGENOLO – GERANIOLO – TIMOLO, *TRICHODERMA ATROVIRIDE* PER IL CONTROLLO DELLA BOTRITE (*BOTRYTIS CINEREA*)	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio, *Aureobasidium pullulans, Phytium oligandrum*, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, *Trichoderma atroviride* per la difesa della vite contro la Botrite					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora						
UTILIZZO DI CEREVISANE CONTRO BOTRITE, OIDIO E PERONOSPORA	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Ampelomyces quisqualis, Bacillus pumilus, Cos-Oga contro l'Oidio						
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, *AMPELOMYCES QUISQUALIS, BACILLUS PUMILUS*, COS-OGA CONTRO L'OIDIO	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di *Ampelomyces quisqualis, Bacillus pumilus*, Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora						
UTILIZZO DI LAMINARINA E/O OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO CONTRO OIDIO E PERONOSPORA	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.5 - Utilizzo di Trichoderma contro il Mal dell'esca						
UTILIZZO DI TRICHODERMA CONTRO IL MAL DELL'ESCA	Utilizzare formulati a base di *Trichoderma spp.* per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico dell'avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.6 - Utilizzo di Bacillus thuringiensis contro le tignole (Eupoecilia ambiguella e Lobesia botrana)						
UTILIZZO DI BACILLUS THURINGIENSIS CONTRO LE TIGNOLE (EUPOECILIA	Utilizzare formulati a base di Bacillus thuringiensis per la difesa della vite contro le tignole					**Sotto-azione**

TABELLA 7 g: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.04 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
AMBIGUELLA E LOBESIA BOTRANA)	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle tignole	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 h: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.07 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.07.1 - Utilizzo di Trichogramma e/o Bacillus thuringiensis, senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (Ostrinia nubilalis)						
UTILIZZO DI TRICHOGRAMMA E/O BACILLUS THURINGIENSIS, SENZA IMPIEGO DI INSETTICIDI FOGLIARI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLA PIRALIDE DEL MAIS (OSTRINIA NUBILALIS)	Utilizzare formulati a base di *Trichogramma spp.* e/o *Bacillus thuringiensis* per il controllo della Piralide sul mais.					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.07.2 - Utilizzo di Aspergillus flavus ceppo MUCL54911 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais						
UTILIZZO DI ASPERGILLUS FLAVUS CEPPO MUCL54911 COME ANTAGONISTA DEI CEPPI PRODUTTORI DI AFLATOSSINE DEL MAIS	Utilizzare formulati a base di *Aspergillus flavus* ceppo MUCL5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di *Aspergillus flavus* produttori di aflatossine sul mais					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO	Analisi del suolo al 1° anno					**Intervento**
	Numerosità e tracciamento del campionamento	**(3)** Numerosità del campione inferiore al 30% della numerosità prevista da bando **(5)** in tutti gli altri casi	**(3)** azienda con una SOI fino a 30 ha **(5)** azienda con una SOI sopra i 30 ha	**Segue la gravità**		**Intervento**
	Epoca di campionamento e di analisi	**(3)** Campionamento ed esiti delle analisi predisposte prima del novembre 2024 **(5)** Esiti delle analisi successive alla data di inizio delle attività di fertilizzazione in presemina	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento** NB - Esiti delle analisi successivi alla data di inizio delle fertilizzazioni di copertura, oppure se il campionamento è successivo alla data di inizio delle attività di fertilizzazione in presemina, l'intervento decade
PREDISPORRE E APPLICARE, ANNUALMENTE, PER OGNI COLTURA, UN PIANO DI CONCIMAZIONE INFORMATIZZATO	Redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando (Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo")	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento** NB - Se non è presente il piano di concimazione, o è privo delle informazioni importanti per il raggiungimento degli obiettivi, l'intervento decade
	Redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando	**(1)** Mancato rispetto delle tempistiche previste dal bando per la redazione del piano di concimazione ma comunque entro la data di inizio della fertilizzazione di copertura aziendale	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Intervento** NB - Se la redazione del piano di concimazione è successiva alla concimazione di copertura l'intervento decade

[35] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Presenza e completezza della relazione tecnica con le informazioni previste dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Redazione del piano di concimazione da parte di un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici					**Intervento**
FRAZIONAMENTO DEGLI APPORTI DI AZOTO IN COPERTURA E INTERRAMENTO	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interramento come previsto nella tabella 2 del bando	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** violazione riguarda 1 sola tipologia di coltura della tabella 2 del bando **(5)** violazione riguarda più tipologie di colture della tabella 2 del bando	**Segue l'entità**		**Intervento**
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	**(3)** mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando uguale o più della metà dei punti percentuali indicati[36] **(5)** mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	**Intervento**

[36] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce dell'8% quindi ha ridotto più della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello medio (G=3).

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	meno della metà dei punti percentuali indicati[37]			
	In caso di concimazione organica di post-raccolta tramite effluenti o digestati, fare seguire la coltura oggetto di impegno da una coltura da reddito o di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 3634/2024 e del piano di concimazione previsto da questo intervento.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**	**CGO 2** **R**ispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	**Intervento**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	**Intervento**
REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo"	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale e dei fanghi di depurazione **CGO 2**	**Intervento**

[37] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce solo del 3% quindi ha ridotto meno della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello massimo (G=5).

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
	Presenza dei referti delle analisi del suolo nei formati definiti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Presenza dei punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli nel formato previsto dal bando	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
	Eventuale materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione del mancato interramento delle singole fertilizzazioni di copertura, nel formato previsto dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
	Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
	Presenza di tutta la documentazione prevista dal bando nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[38] (Verificare a partire dal secondo anno)	Mantenere la stessa quantità della superficie accertata il primo anno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la

[38] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
						domanda iniziale, l'intervento decade

TABELLA 8 b: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN PRESEMINA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno A)	Distribuzione effettuata in presemina esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN COPERTURA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno B o impegno C)	Distribuzione tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (impegno B) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando) OPPURE Distribuzione tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interramento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande (impegno C) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto

TABELLA 8 b: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione (per impegno A e C)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando					**Impegno Opzionale**
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione relativa ai tracciamenti GPS	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[39] (Verificare a partire dal secondo anno in cui viene richiesto il premio opzionale)	Mantenere la stessa quantità della superficie accertata con la prima attivazione dell'impegno opzionale	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la prima attivazione, l'impegno opzionale decade

[39] L'impegno si applica su appezzamenti variabili. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[40]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO PER INDIVIDUAZIONE DELLE MZ	Individuazione delle "management zones" (MZ), secondo le modalità indicate dal bando: - tecniche di rilevamento - numero delle MZ definite dal tecnico	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**
	Presenza per ogni MZ di almeno 1 analisi di suolo nel rispetto delle modalità CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO previste dall'impegno base	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**
PREDISPORRE E APPLICARE ALMENO PER DUE ANNI CONSECUTIVI NEL QUINQUENNIO UN PIANO DI CONCIMAZIONE PER OGNI MZ	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se non è presente il piano di concimazione, o è privo delle informazioni importanti per il raggiungimento degli obiettivi, l'impegno opzionale decade
	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando	**(1)** Mancato rispetto delle tempistiche previste dal bando per la redazione del piano di concimazione ma comunque entro la data di inizio della fertilizzazione di copertura aziendale	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Intervento** NB - Se la redazione del piano di concimazione è successiva alla concimazione di copertura l'intervento decade
	Presenza e completezza della relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, con le informazioni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**

[40] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[40]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	previste dal bando per ogni MZ e in uno dei formati previsti					
COSTRUZIONE MAPPE DI PRESCRIZIONE	Caricamento dei risultati del piano di concimazione nelle mappe di prescrizione entro la data di inizio di attività di fertilizzazione di copertura e non oltre i limiti temporali previsti dalla tabella 1 del bando					**Impegno Opzionale**
DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE DEI FERTILIZZANTI DA EFFETTUARSI ALMENO 2 ANNI CONSECUTIVI NEL PERIODO DEL QUINQUENNIO	Utilizzare macchine di distribuzione di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile con mappe di prescrizione nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)					**Impegno Opzionale**
	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interramento come previsto nella tabella 2 del bando per ogni MZ	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** violazione riguarda 1 sola tipologia di coltura della tabella 2 del bando **(5)** violazione riguarda più tipologie di colture della tabella 2 del bando	Segue l'entità		**Impegno Opzionale**
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Per ogni MZ tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	Per ogni MZ rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del	**(3)** Violazione che interessa 1 MZ	**(3)** per ogni MZ, mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS	Segue la gravità	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei	**Impegno Opzionale**

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[40]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS	**(5)** Violazione che interessa più MZ	prevista dal bando uguale o più della metà dei punti percentuali indicati[41] **(5)** per ogni MZ, mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando meno della metà dei punti percentuali indicati[42]		MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato H "SRA20 – Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" per ogni MZ	**(3)** Violazione che interessa 1 MZ **(5)** Violazione che interessa più MZ	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	**Impegno Opzionale**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza in azienda di mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg)	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale**
	Presenza in azienda di mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**
	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando					**Impegno Opzionale**
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale**

[41] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo di una MZ, l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce dell'8% quindi ha ridotto più della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello medio (G=3).

[42] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo di una MZ, l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce solo del 3% quindi ha ridotto meno della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello massimo (G=5).

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[40]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	documentazione prevista dal bando per l'impegno opzionale					
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[43] **(Verificare a partire dal secondo anno in cui viene richiesto il premio opzionale)**	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno (2 anni)	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la prima attivazione, l'impegno opzionale decade

[43] L'impegno si applica su appezzamenti variabili. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio

TABELLA 9 a: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 1 – SEMINA IN ACQUA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[44]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
SEMINA	Garantire l'esecuzione della semina in acqua	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
GESTIONE RISAIA	Garantire la gestione del livello dell'acqua secondo quanto previsto dal bando: - sommersione delle camere almeno due giorni prima della semina del riso; - livello dell'acqua di sommersione mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento; - in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione tra i 5 e i 10 cm. - Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni - Nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Distribuzione dell'azoto nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, e provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli	**Azione**

[44] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Gestione della risaia": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 9 a: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 1 – SEMINA IN ACQUA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[44]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(3) Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Azione**
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto a uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[45]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[45] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 9 b: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[46]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
REALIZZAZIONE DI UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE	Realizzare ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in qualunque posizione, uno o più fossi a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità; 2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità; 3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
	In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di 100 metri per ettaro.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
	Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	Il fosso non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade

[46] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 9 b: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[46]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA	Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia	**(3)** presenza di argine inerbito solo su parte della SOI **(5)** assenza completa di argine inerbito su tutta la SOI	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Azione**
	In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto a uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	Caricare nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, la cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati.					**Azione**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha. **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Azione**

TABELLA 9 b: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[46]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha				
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[47]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 9 c: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[48]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CREAZIONE E MANTENIMENTO DELLA PORZIONE DI SUPERFICIE ALLAGATA NON COLTIVATA	Divieto di coltivazione agricola e di acquacoltura.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
	La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Azione**
FERTILIZZAZIONE E DISERBO	Divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	**Azione**

[47] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[48] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 9 c: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[48]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti fitosanitari	
	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
	Diserbo della superficie oggetto di impegno solo con mezzi meccanici	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Diserbo meccanico nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
LAVORAZIONI DEL TERRENO	Lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque, solo in assenza di sommersione.	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali.	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

TABELLA 9 c: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[48]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[49]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 9 d: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IA.1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[50]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[51]**
MANTENIMENTO DELLE STOPPIE	Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha; **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E compresa tra 0,5 ha e 1 ha (compreso); **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI E superiore a 1 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 3** Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie **BCAA 6** Lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	**Gruppo colturale** Se la superficie su cui è stata commessa la violazione è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
	Trebbiare il riso con uno dei seguenti metodi: 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Gruppo colturale**

[49] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[50] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 8% della SOI corrispondente a 2 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

[51] Per gli impegni opzionali per gruppo colturale si intende il PLUA

TABELLA 9 d: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IA.1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[50]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[51]**
	2. "Sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria					
	Il mantenimento delle stoppie in campo deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	(1) Violazione su superficie compresa tra lo 0,1% (escluso) e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3) Violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5) Violazione su superficie tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		**Gruppo colturale** Se la superficie su cui l'impegno non viene ripetuto è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo colturale**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[52]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo colturale** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'impegno opzionale decade

TABELLA 9 e: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE IA.2 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[53]**
SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE	Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Gruppo colturale** NB - Se il periodo di sommersione continuativo è inferiore o uguale a 50 giorni, l'impegno opzionale decade
	Dotare le camere di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Gruppo colturale**

[52] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.
[53] Per gli impegni opzionali per gruppo colturale si intende il PLUA

TABELLA 9 e: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE IA.2 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[53]**
	Ripristinare gli argini delle camere degradati.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Gruppo coltura**
	La sommersione invernale deve essere ripetuta almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	**(1)** Violazione su superficie compresa tra lo 0,1% (escluso) e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura **(3)** Violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		**Gruppo coltura** Se la superficie su cui l'impegno non viene ripetuto è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[54]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'impegno opzionale decade

TABELLA 9 f: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI (IA.3) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[55]**
CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI	Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Gruppo coltura** Se la superficie su cui è stata commessa la violazione è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
	Il controllo degli argini deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta	**(1)** Violazione su superficie compresa tra lo 0,1% (escluso) e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		**Gruppo coltura** Se la superficie su cui l'impegno non viene ripetuto è > del 20%

[54] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.
[55] Per gli impegni opzionali per gruppo colturale si intende il PLUA

TABELLA 9 f: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI (IA.3) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[55]**
	con la prima attivazione dell'impegno opzionale	**(3)** Violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura				della SOI, l'impegno opzionale decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[56]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'impegno opzionale decade

[56] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[57]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[58] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
AVVICENDAMENTO	Presenza delle successioni colturali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 20% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 20% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)**	**(3)** violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette **(1)** violazione in tutte le altre zone	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.	☐ D2.02	**Gruppi colturali foraggere, industriali, leguminose, ortive, seminativi e riso**
	Correttezza delle successioni colturali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 20% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 20% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** avvicendamento errato riferito a 1 coltura **(5)** avvicendamento errato riferito a colture diverse	**(3)** violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette **(1)** violazione in tutte le altre zone	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno	☐ D1.02	**Gruppi colturali foraggere, industriali, leguminose, ortive, seminativi e riso**

[57] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Avvicendamento": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha ------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

[58] Le non conformità (NC) e i relativi codici sono riportati nell'allegato A al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF

[59] Nei casi in cui il montante a cui applicare la sanzione sia il GRUPPO COLTURALE in presenza di più di un gruppo colturale nelle domande degli anni precedenti, il calcolo della riduzione e del conseguente recupero deve essere svolto in proporzione ai gruppi colturali distinguendo tra **colture arboree** e **colture erbacee** (colture erbacee: gruppi colturali foraggere, industriali, leguminose, ortive, seminativi, riso e prato permanente). Il recupero dovrà essere calcolato moltiplicando la superficie del gruppo colturale interessato dall'infrazione nell'anno in esame per la media del premio unitario dei gruppi colturali richiesti al primo anno ai quali può essere associato il gruppo colturale oggetto di violazione.

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[57]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[58] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
					nel rispetto delle regole previste dalla norma.		
REGISTRO DELLE PRODUZIONI VEGETALI	Presenza e aggiornamento del registro delle produzioni vegetali	**(3)** in caso di registro non completo e/o non aggiornato **(5)** in caso di assenza	Segue entità	Segue entità	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale e dei fanghi di depurazione **CGO 2 -** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.	☐ A1.07	**Intervento**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi sulla coltura biologica	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti	☐ D3.01	**Gruppo colturale**
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti	☐ D1.07	**Gruppo colturale**

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[57]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[58] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
FERTILIZZANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.	☐ D3.01	**Gruppo colturale**
GESTIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	Presenza del piano di fertilizzazione o documenti giustificativi e/o relazione tecnica che attestano la necessità di ricorrere a concimi e ammendanti di cui all'art. 39 del Reg. 2018/848.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2 -** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	☐ A1.05 ☐ A1.07	**Intervento**
	Rispetto sia in ZVN sia in ZNVN del limite di 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi	**(3)** Produzione/Utilizzo fino a 180 kg di azoto per anno/ettaro (compreso) **(5)** Produzione/Utilizzo maggiore a 180 kg di azoto per anno/ettaro	**(3)** violazione in ZO **(5)** violazione in ZVN	**(1)** violazione in ZO **(3)** violazione in ZVN	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	☐ D1.06	**Intervento**
AZIENDE MISTE: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE (allegato III punto 1 del Reg. 2018/848)	Separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi per le produzioni biologiche	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ C2.05	**Intervento**
USO SEMENTI/MATERIALE DI PROPAGAZIONE	Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ D1.01	**Gruppo colturale**
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	**(1)** utilizzo di materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa **(3)** utilizzo di materiale NON biologico (diverso dal precedente punto (1)) su una superficie < o uguale al 10% della SOI E < a 0, 5 ha **(5)** negli altri casi e/o in caso di utilizzo di sementi OGM anche su superfici > o uguali al 10% della SOI	Segue entità	Segue entità		☐ D1.08 ☐ D2.05 ☐ D2.06	**Gruppo colturale**

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[57]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[58] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
CICLO COLTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E maggiore di 0,5 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità			**Gruppo colturale**
PREMIO BOVINI - OVICAPRINI- SUINI	Identificazione dei capi allevati secondo il metodo biologico	**(3)** Irregolare identificazione degli animali **(5)** Impossibilità di identificazione dei capi	Segue entità	Segue entità		☐ E1.04 ☐ E3.05	**Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini** Se il numero di animali identificati irregolarmente è uguale o maggiore a 10 o il numero di animali non identificato è uguale o maggiore di 3, il gruppo colturale viene escluso dal premio.
	Congruenza tra le produzioni agricole (foraggere e prato permanente/pascolo) delle superfici abbinate al premio e le quantità utilizzate nella razione alimentare in relazione al numero di capi biologici allevati						**Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini** escluso dal relativo premio
ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI	Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno). I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ C3.01	**Intervento** NB – la perdita della certificazione per più di 15 giorni comporta la decadenza totale dell'intervento

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[57]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[58] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
	risultano ancora iscritti devono garantire l'iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.						
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[60]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**			**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

Di seguito si riportano le NC, suddivise in Tabella A_SRA29 e Tabella B_SRA29, rilevate dagli OdC e considerate rilevanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal premio riconosciuto per l'Intervento SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA".

[60] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA A_SRA29 - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO SRA29 RIPORTATE NELLA TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITA	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'N (170 kg/anno/ha) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal regolamento	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione

Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti NON ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione

NB: Le N.C. indicate con i codici: E1.04, E3.05 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini

TABELLA B_SRA29 - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO SRA29 E NON CONTENUTE NELLA TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Documenti di Certificazione	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdC che	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC	Infrazione	Sospensione

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo				
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la “produzione parallela”	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, parag. 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze	Infrazione	Sospensione a 6 mesi

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo		analoghe destinati a controllare la riproduzione o a indurre o sincronizzare gli estri		
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione
Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione
Specifiche di prodotto	I3	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione a 1 mese
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1	n.d.	L1.01	Mancato rispetto di una diffida61	Inosservanza	Diffida
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2	n.d.	L2.01	Mancato adempimento del termine supplementare concesso	Irregolarità	Soppressione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L3	n.d.	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L4	n.d.	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	M3	n.d.	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

[61] Le diffide da considerare ai fini delle riduzioni del premio dell'Intervento SRA29 sono quelle previste nelle tabelle sopra riportate.

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

NB: Le N.C. indicate con i codici: E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo colturale "Bovini-Ovicaprini-Suini".

Le NC contenute nella tabella B-SRA29 vengono valutate dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli amministrativi, secondo i parametri di gravità entità durata, così come indicato nella successiva tabella 10.2
Per le NC riportate in tabella B-SRA29, il montante a cui si applica la sanzione è sempre l'Intervento. Fanno eccezione le NC riferite alle Norme di produzione Zootecnica (Area Non conformità: E) il cui montante è il gruppo colturale "Bovini-Ovicaprini-Suini".

TABELLA 10.2
INTERVENTO SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B_SRA29

Classe Livello	Regola
Entità bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità media	Fino a 2 soppressioni nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità alta	Più di 2 soppressioni e/o 1 o più sospensione nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Gravità bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo lieve avente codice A1 (A1.05), C1 (C1.03), D1 (D1.03, D1.04, D1.05), E.1.10, L1.01 a livello di montante
Gravità media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C2 (C2.04, C2.06), D2 (D2.01, D2.03, D2.04) – E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08), I2.01 - L2.01 a livello di montante
Gravità alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C3 (C3.01- C3.03) – E3 (E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11), I3.01 - L3.01- M3.01 (**) a livello di montante
Durata bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) e/o 1 soppressione nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata media	2 o più soppressioni e/o 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata alta	Più di 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi e/o 1 o più sospensioni maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato E/0 L3.01 M3.01 (**) a livello di montante

(**) NB - In caso di codice di NC M3.01 (reiterazione di una soppressione relativa a uno dei codici rilevanti ai fini del pagamento dell'intervento SRA29 - Tabella A_SRA29 e B_SRA29, la % di decurtazione del premio viene raddoppiata sulla base del calcolo del GED riferito alla singola NC oggetto della reiterazione: es. M3.01 è riferita a una reiterazione del codice E2.03, il calcolo del GED riferito al codice E2.03 è (E=3, G=3, D=3) quindi origina una % pari al 5% che va raddoppiata SOLO se la reiterazione si riferisce a inadempienze analoghe e non a reiterazione di NC riferite alla stessa area di cui all'allegato A al DM n. 15962/2013.

TABELLA 10.3
INTERVENTO SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - CASI DI DECADENZA TOTALE DELLA MISURA PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B_SRA29

Codice non conformità	Descrizione non conformità
A3.02	Manomissione dei documenti e/o false comunicazioni
A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa
L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche
M4.01	Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)
M4.02	Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)
B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli OdC

7. IMPEGNI INTERVENTO SRA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

7.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.
Il beneficiario che aderisce a un intervento SRA e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs. 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti dalla normativa regionale:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. 16 dicembre 2024 - n. XII/3634 e s.m.i. e riportate nel CGO2 della condizionalità rafforzata;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZO) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. 16 dicembre 2024 - n. XII/3635 e s.m.i. e riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.
Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 10 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.
Le aziende vengono classificate secondo la classificazione riportata nella seguente tabella:
(*) Classe aziendale

CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZVN	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZO
0		Azienda che produce/utilizza < 1.000 Kg N/anno da e.a.
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano fino a 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
1 bis		Azienda che produce/utilizza da 1.000 a 3.000 Kg N/anno da e.a. in Zona Svantaggiata di montagna
2	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a
4	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
Adempimenti amministrativi[62]	Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione debitamente sottoscritta come previsto dalla normativa vigente	**(5)**	**(3)** per aziende in cl 1 **(5)** per aziende in cl 2, 3, 4, 5	**(5)** in caso di mancata presentazione **(3)** in caso di mancato aggiornamento	**Intervento**
	Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**
	Presentazione completa e conforme della comunicazione	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**
	Presenza in azienda o presso la sede legale o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	**(1)** se manca un documento **(3)** se mancano due o più documenti	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**

[62] Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in **zona non vulnerabile** che:
a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.
Comunque, l'impresa che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo", deve rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della DGR 3635/2024), alle strutture di stoccaggio (paragrafo 4.3 della DGR 3635/2024) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (paragrafo 2.4.5 della DGR 3635/2024) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
L'impresa che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 3635/2024a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".
Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in **zona vulnerabile** che:
a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno
c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati di cui alla DGR 16 dicembre 2024 - n. 3634. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), al trasporto (capitolo 2.5) nonché la tenuta del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	- planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento - contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento[63] - relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione - rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti - qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi - Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento				
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dalla normativa vigente (es. presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati[64]	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**Intervento**
	Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, il relativo quantitativo di azoto e fosforo distribuito, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento	**(3)** per aziende in cl. 0 o in cl. 1bis **(5)** per tutte le altre aziende	**(1)** per aziende in cl 0 o in cl.1 bis **(3)** per aziende in cl 1 **(5)** per aziende in cl 2, 3, 4, 5	**Segue la gravità**	**Intervento**
	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti compilato e aggiornato	**(1)** per aziende in cl. 0 e in cl. 1bis **(3)** per tutte le altre aziende	**(1)** per aziende in cl. 0 o in cl. 1 o in cl. 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(3)**	**Intervento**
	Per azienda che cede/acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze				
	Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità	**(3)** per aziende in cl. 1 bis **(5)** per tutte le altre aziende	**(3)** per aziende in cl 1bis, 1 e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Per azienda che produce o utilizza digestato				
	- Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore.	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4	**(3)**	**Intervento**

[63] I contratti di valorizzazione sono previsti per ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato e riportati in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

[64] Per sanare l'inosservanza a questo impegno senza incorrere in penalità, è possibile, come azione correttiva, inserire la documentazione mancante nella sezione Repository del fascicolo aziendale entro 10 giorni dal controllo.

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	- Redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento). - Redazione del PUA		**(5)** per aziende in cl 5		
	Per azienda che utilizza fanghi di depurazione				
	Presenza dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**
	Per azienda soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)				
	Presenza di autorizzazione AIA	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**Intervento**
Gestione aziendale dei nitrati	Presenza degli impianti di stoccaggio [65]	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**Intervento**
	Stoccaggi aziendali conformi e di dimensioni sufficienti in base alla normativa e/o sufficienti a garantire il fermo invernale	**(3)**	**(1)** per aziende in cl 1 e cl 1 bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(3)**	**Intervento**
	Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	(2) in assenza di perdite (3) **(5)** in presenza di perdite	Se entità media: **(1)** per aziende in cl 1 e cl. 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5 Se entità alta: **(3)** per aziende in cl 1 e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	**(3)**	**(1)** per aziende in cl 1 **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(3)**	**Intervento**
	Rispetto dei vincoli e divieti **spaziali** per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	**(1)** violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha	Se entità bassa: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**

[65] L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR 3635/2024

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
		(3) violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità media: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5		
	Rispetto dei vincoli e divieti **temporali** per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	**(1)** violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha **(3)** violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5 Se entità media: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**
	L'accumulo temporaneo di letame e delle lettiere degli allevamenti avicunicoli sul suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc. L'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc.	**(3)**	**(1)** per aziende in cl 1 e cl 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**
	Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno e in Zona Non Vulnerabile (ZO) dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a.	**(5)**	**(3)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Rispetto della quantità apportata di azoto totale che non deve superare le esigenze delle colture previste dai MAS	**(5)**	**(3)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Requisiti relativi all'uso del fosforo: Rispetto del divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste dal programma d'azione nitrati	**(1)** violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha **(3)** violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5 Se entità media: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
Effetti extra-aziendali sui corsi d'acqua/rete scolante	Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**Intervento**

7.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.
Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).
Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 11 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

TABELLA 12 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
Attestazione controllo funzionale delle attrezzature	**Presenza del controllo funzionale** delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità (NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda). **Utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari** che hanno subìto un controllo funzionale con esito positivo	**(1)** Controllo funzionale scaduto, ma trattamenti fitosanitari effettuati prima della scadenza OPPURE assenza del controllo funzionale di un'attrezzatura non utilizzata **(5)** Utilizzo di attrezzature prima dell'effettuazione del controllo funzionale OPPURE utilizzo di attrezzature con controllo funzionale avente esito negativo OPPURE Controllo funzionale non più in corso di validità e contestuale/successivo utilizzo delle attrezzature.	**Segue entità**	**(1)** Trattamenti effettuati su terreni ricadenti fuori Natura 2000, quando l'entità è di livello basso **(3)** Trattamenti effettuati su terreni ricadenti in Aree Natura 2000, quando l'entità è di livello basso **(5)** in tutti i casi con entità di livello alto	**Intervento**
Corretta gestione e utilizzo dei prodotti fitosanitari	***Difesa integrata obbligatoria*** (allegato III del d.lgs. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: **dati meteorologici** dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; **dati fenologici e fitosanitari** forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; **bollettini territoriali di difesa integrata** per le principali colture; **materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata**, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**Intervento**
	Presenza del **certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo** per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità, per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari	**(1)** se il certificato di abilitazione all' acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari è scaduto E in presenza di richiesta rinnovo	**Segue entità**	**(3)** se entità bassa **(5)** se entità alta	**Intervento**

TABELLA 12 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) se il certificato di abilitazione all' acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, è assente o scaduto senza richiesta di rinnovo			
	Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).	**(1)** Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 5-8-11-12-13 dell'allegato VI.1 del PAN **(5)** Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-6-7-9-10 dell'allegato VI.1 del PAN	**Segue entità**	**Segue entità**	**Intervento**
Disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili	Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In particolare: a. il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici; b. il rispetto delle misure specifiche stabilite dal DDUO 2725 del 28 febbraio 2025 per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000.	**(5)**	**(5)**	**(3)** in tutti gli altri casi **(5)** nelle Aree Natura 2000, se tutte le specifiche misure di mitigazione non sono rispettate	**Intervento**

7.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

Nella tabella 12 sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi al benessere animale e riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).
In caso di mancato rispetto dell'impegno, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 13 - REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa: • possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; • possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; • aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; • aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; • aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicaprini, 5 anni per i suini; • essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.	(5)	(5)	(5)	Intervento

ALLEGATO H - "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo"

FOGLIO LEGENDA

COLORE	INPUT
	Dati informativi relativi all'unità produttiva (campo)
	Dati relativi alle distribuzioni effettuate dall'azienda secondo inidcazioni del bilancio
	Dati da referto delle analisi del suolo
	Voci del bilancio

Dati informativi relativi all'unità produttiva (campo)

ID_APPEZZAMENTO_SISCO	Codice univoco elaborato dal portale Sis.CO. relativo all'unità produttiva (campo) per l'anno campagna	
ID_FOGLIO	Dato catastale	è possibile valorizzare più righe per singola unità produttiva (campo)
ID_MAPPALE	Dato catastale	
ID_PARTICELLA	Dato catastale	
ID_UNITA PRODUTTIVA	Identificativo alfanumerico che permetta di identificare univocamente l'unità produttiva (campo) anche nel registro delle fertilizzazioni aziendale	
ID_ANALISI	Idenitfcativo della singola analisi di suolo, è possibile utilizzare l'identificativo fornito dal laboratorio	
LATITUDE	Latitudine del centroide relativo al campionamento espresso secondo sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 4326) o Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)	
LONGITUDE	Longitudine del centroide relativo al campionamento espresso secondo sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 4326) o Gauss-Boaga Fuso 32 (EPSG: 3003)	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA PRODUTTIVA (HA)	Superficie, espressa in ettari, dell'intera unità produttiva (campo)	

Dati da referto delle analisi del suolo

Nel foglio SRA20_analisi del suolo: Per ogni analisi effettuata inserire i valori dei relativi parametri richiesti, è possibile valorizzare più righe per singola unità produttiva (campo)
Nel foglio SRA20_bilancio: Relativamente alle colonne identificate "mean_" inserire il valore medio (per unità produttiva (campo) o per singola MZ in caso di adesione all'impegno I.A.2) utilizzato per la redazione del bilancio dell'azoto

SRA20_bilancio: VOCI DEL BILANCIO DA DDS n. 2927 del 01/03/2023 - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata"

Resa attesa	Produzione ordinaria attesa o stimata da dati ISTAT o da medie delle tre annate precedenti per la zona in esame o per zone analoghe o dati di resa da mappatura dei flussi raccolti (per le colture per cui è possibile)
Conc azoto	Concentrazione di azoto nel prodotto, ottenuta da analisi chimiche o da concentrazione media in APPENDICE al DDS n. 2927 del 01/03/2023
A	Fabbisogni colturali = Resa attesa * Conc azoto
B	Apporti derivanti dalla fertilità del suolo
C	Perdite per lisciviazione
D	Perdite per immobilizzazione e dispersione
E	Azoto da residui della coltura in precessione
F	Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti
G	Apporti naturali
N totale da apportare	A - B + C + D - E - F - G
N apportato in pre-semina	Si calcola = N apportato in pre-semina (m3/ha o kg/ha) * Concentrazione in azoto del fertilizzante (kg N/m3 o %) * Azoto efficiente del fertilizzante (da Allegato 10 del Programma di Azione Nitrati regionale)
N copertura	E' N da apportare in copertura e si calcola = N totale da apportare - N apportato in pre-semina
Coefficiente di recupero annuo %	Tabella 6 del paragrafo 11.5.1 "Concimazione azotata delle colture erbacee" delle linee guida per la produzione integrata

SRA20_INFO fertilizzazioni

Modalità distribuzione	Ad esempio, rasoterra, iniezione diretta, fertirrigazione ecc. coerentemente con la propria comuincazione nitrati
note distribuzione presemina	Numero carrobotti impiegati, relativa capacità espressa in volume e numero di viaggi effettuati per espletamento dell'attività di fertilizzazione in presemina, in caso di adozione di un sistema ombelicale (senza utilizzo di carrobotti) indicare il volume distribuito registrato tramite contalitri; in caso di adozione di impianto di fertirrigazione è necessario indicare la composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.
note distribuzione copertura	In caso di distribuzione di effluenti di allevamento è necessario indicare numero carrobotti, relativa capacità espressa in volume e numero di viaggi effettuati per espletamento dell'attività di fertilizzazione in copertura, in caso di adozione di un sistema ombelicale (senza utilizzo di carrobotti) indicare il volume distribuito registrato tramite contalitri;in caso di adozione di impianto di fertirrigazione è necessario indicare la composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.

Nei fogli contrassegnati da "SRA20 I.A.2_"
Dati da referto delle analisi del suolo
Per ogni analisi effettuata inserire i valori dei relativi parametri richiesti, è possibile valorizzare più righe per singola unità produttiva (campo):

ID_MZ	Codice identificativo di ogni management zone individuata all'interno dell'unità produttiva (campo)		è possibile valorizzare più righe per singola unità
SUPERFICIE_MZ (HA)	Superficie, espressa in ettari, di ogni singola management zone idividuata all'interno dell'unità produttiva (campo)		

Relativamente alle colonne identificate "mean_" inserire il valore medio per singola MZ utilizzato per la redazione del bilancio dell'azoto

Voci del bilancio
le singole voci del bilancio devono essere riportate per ogni MZ individuata all'interno dell'unità produttiva (campo)

% Riduzione rispetto a MAS stimata	Il valore riportato deve essere relativo all'intera unità produttiva (campo) e non alla singola MZ
% Riduzione rispetto a MAS effettiva	Il valore riportato deve essere relativo all'intera unità produttiva (campo) e non alla singola MZ

FOGLIO SRA20_Analisi suolo

ID_APPEZZAMENTO_SISCO	*
ID_FOGLIO	
ID_MAPPALE	
ID_PARTICELLA	
ID_UNITA PRODUTTIVA	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' PRODUTTIVA (HA)	
ID_ANALISI	
LATITUDE	
LONGITUDE	
Scheletro (%)	
Sabbia (%)	
Limo (%)	
Argilla (%)	
pH in H_20	
N totale (g/kg)	
C organico (g/kg)	
C/N	
Sostanza organica (%)	
Calcare tot (g/kg)	
Calcare attivo (g/kg)	
K scambiabile (mg/kg)	
P assimilabile (mg/kg)	
CSC (cmol/kg)	

*per ogni campione di analisi, è richiesta la compilazione di tutti i campi

FOGLIO SRA20_Bilancio

ID_APPEZZAMENTO_SISCO	*
ID_UNITA PRODUTTIVA	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' PRODUTTIVA (HA)	
COLTURA	
MAS kg N / ha	
mean_Scheletro (%)	**
mean_Sabbia (%)	
mean_Limo (%)	
mean_Argilla (%)	
mean_CLASSE TESSITURALE USDA	
mean_N totale (g/kg)	
mean_C organico (g/kg)	
mean_C/N	
mean_Sostanza organica (%)	
Resa attesa (t/ha)	
Conc azoto	
A	
B	
C	
D	
E	
Coefficiente di recupero annuo %	
F	
G	
N totale da apportare	
Fertilizzante apportato in presemina (m3/ha o kg/ha)	
Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
N efficiente (%)	
N apportato in pre-semina (kg/ha)	
N copertura (kg/ha)	
% Riduzione rispetto a MAS stimata	
n° frazionamenti previsti in copertura	

*per ogni unità produttiva, è richiesta la compilazione di tutti i campi

**per ogni unità produttiva di cui si calcola il bilancio, si riportano i dati medi dei campioni analizzati per ciascuna unità (Es. Unità produttiva di 10 ha= 2 campioni analizzati da mediare nelle voci "mean_")

FOGLIO SRA20_Registro fertilizz

IDENTIFICATIVI	ID_APPEZZAMENTO_SISCO	*
	ID_UNITA PRODUTTIVA	
PRESEMINA	Data di distribuzione in presemina	
	Modalità di distribuzione	
	Tipo di fertilizzante	
	Note distribuzione presemina	
COPERTURA 1	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interramento	
	Note distribuzione copertura	
	P_2O_5 (kg)	
	K_2O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	
COPERTURA 2	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interramento	
	Note distribuzione copertura	
	P_2O_5 (kg)	
	K_2O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	
COPERTURA …	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interramento	
	Note distribuzione copertura	
	P_2O_5 (kg)	
	K_2O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	

*per ogni unità produttiva, è richiesta la compilazione di tutti i campi

SRA20 IA.2_Analisi suolo

ID_APPEZZAMENTO_SISCO	*
ID_FOGLIO	
ID_MAPPALE	
ID_PARTICELLA	
ID_UNITA PRODUTTIVA	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' PRODUTTIVA (HA)	
ID_MZ	
SUPERFICIE_MZ (HA)	
ID_ANALISI	
LATITUDE	
LONGITUDE	
Scheletro (%)	
Sabbia (%)	
Limo (%)	
Argilla (%)	
pH in H_20	
N totale (g/kg)	
C organico (g/kg)	
C/N	
Sostanza organica (%)	
Calcare tot (g/kg)	
Calcare attivo (g/kg)	
K scambiabile (mg/kg)	
P assimilabile (mg/kg)	
CSC (cmol/kg)	

*per ogni campione di analisi, è richiesta la compilazione di tutti i campi

SRA20 IA.2_Bilancio

ID_APPEZZAMENTO_SISCO	*
ID_UNITA PRODUTTIVA	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' PRODUTTIVA (HA)	
ID_MZ	
SUPERFICIE_MZ (HA)	
COLTURA	
MAS kg N / ha	
mean_Scheletro (%)	**
mean_Sabbia (%)	
mean_Limo (%)	
mean_Argilla (%)	
mean_CLASSE TESSITURALE USDA	
mean_N totale (g/kg)	
mean_C organico (g/kg)	
mean_C/N	
mean_Sostanza organica (%)	
Resa attesa (t/ha)	
Conc azoto	
A	
B	
C	
D	
E	
Coefficiente di recupero annuo %	
F	
G	
N totale da apportare	
Fertilizzante apportato in presemina (m3/ha o kg/ha)	
Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
N efficiente (%)	
N apportato in pre-semina (kg/ha)	
N copertura (kg/ha)	
% Riduzione rispetto a MAS stimata	
n° frazionamenti previsti in copertura	

*per ogni MZ, è richiesta la compilazione di tutti i campi
**per ogni MZ di cui si calcola il bilancio, si riportano i dati medi dei campioni analizzati per ciascuna MZ (Es. MZ di 6 ha= min 2 campioni analizzati da mediare nelle voci "mean_")

FOGLIO SRA20 IA.2_Registro fertilizz

IDENTIFICATIVI	ID_APPEZZAMENTO_SISCO	*
	ID_UNITA PRODUTTIVA	
	ID_MZ	
PRESEMINA	Data di distribuzione in presemina	
	Modalità di distribuzione	
	Tipo di fertilizzante	
	Note distribuzione presemina	
COPERTURA 1	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interramento	
	Note distribuzione copertura	
	P_2O_5 (kg)	
	K_2O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	
COPERTURA 2	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interramento	
	Note distribuzione copertura	
	P_2O_5 (kg)	
	K_2O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	
COPERTURA …	Data distribuzione fertilizzante	
	tipo di fertilizzante utilizzato	
	Fertilizzante apportato (m3/ha o kg/ha)	
	Concentrazione N (kg N/m3 o kg N/kg)	
	Modalità di distribuzione	
	Data interramento	
	Note distribuzione copertura	
	P_2O_5 (kg)	
	K_2O (kg)	
	% Riduzione rispetto a MAS effettiva	

*per ogni MZ, è richiesta la compilazione di tutti i campi